SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. **17**.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonché ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Art. 1.

Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 2.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 3.

Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente

svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 4.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Art. 5.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 7.

Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

Art. 8.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-*sexies*, è inserito il seguente:

«14-*septies*. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-*bis*.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II

MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Art. 9.

Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Art. 10.

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Art. 11.

Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».

b) dopo il comma 1-*sexies* sono inseriti i seguenti:

«1-*septies*. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

1-*octies*. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-*quater*, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-*quinquies* ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

Art. 12.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

1. All'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

Art. 13.

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

1. All'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti *off-shore*» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*»;

b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti *off-shore*,»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Art. 14.

Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15.

Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

6-*ter*. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-*bis* sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».

Art. 16.

Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Art. 17.

Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis*) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-*bis*) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di pre-

visione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, a euro 45 milioni per l’anno 2023 e a euro 10 milioni per l’anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all’erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l’anno 2022, ad euro 45 milioni per l’anno 2023 e ad euro 10 milioni per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-*ter*. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 18.

Ferrovie dello Stato Italiane

1. Al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all’articolo 20, comma 8, lettera c-*bis*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Art. 19.

Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall’Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d’intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio può curare anche l’esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Art. 20.

Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decre-

to legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 21.

Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera *a)* e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera *c)*, sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO II
POLITICHE INDUSTRIALI

Art. 22.

Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 23.

Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 24.

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 11-*ter*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Art. 25.

Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera *a)*, del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera *a)*.

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-*septies*, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 26.

Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-*septies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 27.

Contributi straordinari agli enti locali

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-*quinquies* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 28.

Rigenerazione urbana

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.

3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

Art. 29.

Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 30.

Risorse relative all'emergenza COVID-19

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 31.

Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari

1. All'articolo 22-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».

2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Art. 32.

Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 mi-

lioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-*quinques*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge n. 662 del 1996.

Art. 33.

Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo

1. All'articolo 73, comma 11-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

2) al comma 12-*bis*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Art. 34.

Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Art. 35.

Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-*bis*, è inserito il seguente:

«Articolo 34-*ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione).* — 1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 36.

*Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

Art. 37.

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a»;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in *house* dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in *house* dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Art. 38.

Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

Art. 39.

Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 40.

Sorveglianza radiometrica

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-*bis*. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Art. 41.

Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 42.

Disposizioni finanziarie

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

SPERANZA, *Ministro della salute*

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

ALLEGATO A
(articolo 40, comma 2)

"Allegato XIX
(*articolo 72, comma 3*)

CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato "decreto legislativo", si applicano le seguenti definizioni:

a) "bianco di riferimento": campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;
b) "carico": il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;
c) "controllo radiometrico esterno rispetto al carico": la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,Ω), in μSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento;
d) "controlli doganali": controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;
e) "fondo ambientale": insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;
f) "formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;
g) "grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito": i luoghi in cui è esercitata l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;
h) "materiali metallici di risulta": rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;
i) "rottami metallici": materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;

j) "sorveglianza radiometrica": l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;
k) "strumentazione radiometrica fissa": apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2
(Finalità)

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:
a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione**,** ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;
c) i contenuti della formazione da impartire al personale;
d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.
2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:
a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;
b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.
3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.
4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di

controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Art. 4
(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:
   a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;
   b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;
   c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.
2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 5
(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.
2. La sorveglianza radiometrica consiste:
   a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
   b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo

visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento, sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destino.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Art. 6
(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:
   a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;
   b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:
   a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;
   b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le

autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.
4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Art. 7
(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:
a) estremi del carico;
b) tipologia de1 materiale metallico;
c) provenienza;
d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;
e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;
f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;
g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);
h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;
i) risultati delle misure radiometriche effettuate;
j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.
2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.
3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.
4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate

almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il *software* dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Art. 8
(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:
a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;
b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;
c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;
d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9
(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:
a) concetti base in materia di radioprotezione;
b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;
c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;
d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;
e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;
f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;
g) modalità di esecuzione dei controlli;
h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10

(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.
2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

Allegato 1

Mod. IRME90

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI ROTTAMI METALLICI O DI ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O DI PRODOTTI FINITI IN METALLO
(DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'IMPORTATION EN ITALIE DE FERRAILLES OU D'AUTRES MATERIAUX METALLIQUES RESIDUELLES ET DE PRODUITS METALLIQUES SEMI-FINIS OU COMPLETEMENT METALLIQUES/BEGLEITENDES DOCUMENT FUR DEN EINFUHR VON SCHROTTMETALL ODER ANDEREN RESTMETALLMATERIALIEN UND HALBFERTIGTEN METALLPRODUKTEN ODER VOLLMETALLISCHEN PRODUKTE IN ITALIEN)

Sezione/Section/Sektion n° 1.

Mittente (Nome, lndirizzo, Paese)/ Expéditeur (Nom, Adresse, Pays)/ Absender (Name, Anschrift, Land):

Tel.:... Fax: ....

Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese)/ Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empf4nger (Name, Anschrift, Land):

Tel.: .... Fax: ....

Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

INFORMAZION1 RELATIVE AL TRASPORTO/ INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT/ ANGABEN ZUM TRANSPORT

☐ Provenienza via mare / provenance par mer/ Herkunft auf dem Seeweg

Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: Nazionalità / Nationalité / Nafionalit8t:

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen: Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen:

☐ Provenienza via terra oppure Scaricato da nave

II trasporto sul territorio avviene:

per/ par/ durch Container alla rinfusa/ en vrac / in loser Schtittung

Matricola/ Matricule / Matrikel

Ferrovia / Chemin de fer / Eisenach
Vagone / Wagon n. :

Stradale / Par route / Auf der Strasse
Targa/ Transporteur / Befdrderen

RISULTATI DEI CONTROLLI/ RESULTATS DES CONTROLES/ ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale a1 momento del controllo:..microSv/h
(Fond naturel local moyen an moment du control / Mittelwert der nattirlichen lokalen Strahlung iui Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico in caso di controllo con strumento portatile:.........................microSv/h
(Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement en cas de control avec instrument portable / Grtisster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den W8nden der Ladung inn Falle einer Kontrolle mit einem tmgbaren Instrument)

Massimo valore rilevato in aria rispetto alle pareti del carico in caso di controllo con portale radiometrico:............................counts /Δ t*
(Valeur maximale relevée en air des parois du chargement en cas de control avec portique radiométrique / Grosster Wert gemessen in der tuft von den wanden der Ladung inn Falle einer Kontrolle mit radiometrischem Portal)

* Unità di misura temporale di riferimento (secondi, minuti...)/Unité de référence de mesure du temps (secondes, minutes)/ RelererizmaBeinheit der Zeit (Sekunden, Minuten ..)

Valore di riferimento del fondo naturale in caso di controllo con portale radiometrico…………………………………………counts /Δ t*
(Valeur de référence du fond naturel en cas de contrôle avec portique radiométrique/Referenzwert des nattirlichen Hintergrunds bei Kontrolle mit radiometrischem Portal)

Tipo di sorgente radioattiva utilizzata per la verifica di buon funzionamento del portale radiometrico[2]: ....

(Type de source radioactive utilisée pour vérifier le bon fonctionnement du portait radiométrique/Art der radioaktiven Quelle, mit der die ordnungsgem3fie Funktion des radiometrischen Portals tiberprtlft wird)

Attività della sorgente radioattiva utilizzata per la succitata verifica alla data del controllo radiometrico: .... Bq
(Activité de la source radioactive utilisée pour la vérification susmentionnée A la date du contrôle radiométrique; Aktivität der radioaktiven Quelle, die zum Zeitpunkt der radioaietrischen tlberprtifung fur die oben genannte tlberprtifung verwendet wurde)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLARUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichnen

Residente (Indirizzo, Paese)/ Résident (Adresse, Pays)/ Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza/Organisme d'appartenance/Zugeh0rige Organisation: ....

Qualifica/Qualification/Qualifikation: ....

Tel.: Fax:

L'Esperto in radioprotezione responsabile delle misure radiometriche, dichiara che i controlli radiometrici eseguiti sul carico di cui si presenta il modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.
Exécuteur des mesures radiométriques, déclare que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent foruiulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures â ln fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.
Ausftihrender fttr die Messung nuklearer Strahlung erkldrt, dass die an der Ladung ausgeftihrten Messungen beztiglich dieses Forinulars keine Werte angezeigt haben, die h0her sind als die mittlere Schwankung der nattirlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date/ Datum: .... Firma/ Signature/ Untemchrift ....

Sezione/Section/Sektion n° 2.

Visti dell'autorità competente/Visas de l'autorité compétente/Visa von der zust4ndigen Beh0rde

Allegato 2
Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici

PRODOTTI FINITI

CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO
73101000	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili di capacità uguale o superiore a 50 litri
73102111	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio delle conserve alimentari di capacità inferiore a 50 litri
73102119	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura per l'imballaggio di bevande di capacità inferiore a 50 litri
73102191	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102199	Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm di capacità inferiore a 50 litri
73102910	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
73102990	Altri recipienti di capacità inferiore a 50 litri aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
73110011	Recipienti per gas compressi o liquefatti con pressione pari o superiore a 165 bar di capacità inferiore a 20 litri, di ghisa, ferro o acciaio
73151110	Catene per biciclette e motociclette
7319 4000	Spilli di sicurezza ed altri spilli
7319 9010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo
7319 9090	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili
73211110	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili con forno, compresi i forni separati
73211190	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili senza forno
73211200	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili liquidi
73211900	Apparecchi di cottura e scaldapiatti a combustibili solidi
73218100	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili
73218200	Stufe, caldaie a focolaio a combustibili liquidi
73218900	Stufe, caldaie a focolaio compresi gli apparecchi a combustibili solidi
73221900	Radiatori di ferro/acciaio
73229000	Distributori di aria calda di ferro/ghisa/acciaio (aventi un ventilatore o un soffiatore a motore)
73231000	Paglia di ferro o di acciaio. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi
73239200	Oggetti per uso domestico e loro parti di ghisa smaltati
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti di acciai inossidabili
73239400	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro o acciaio, smaltati
73239900	Oggetti per uso domestico e loro parti di ferro/acciaio non smaltati
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate

73242900	Vasche da bagno di ferro/acciaio
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
73269030	Scale e sgabelli a gradini
	LAVORI DI RAME
74181010	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti
74181090	Altri oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
74182000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	LAVORI DI ALLUMINIO
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol
76151010	Oggetti per uso domestico e loro parti. spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi di getti di alluminio
76151030	Oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi fabbricati a partire da fogli e nastri sottili di uno spessore massimo di 0,2 mm
76151080	Altri oggetti per uso domestico e loro parti spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti
	UTENSILERIA DI METALLI COMUNI; UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI
82011000	Vanghe e pale
82013000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti
82015000	Forbici per potare (comprese le forbici "trinciapollo") utilizzabili con una mano
82016000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani
82019000	Altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano
82021000	Seghe a mano
82022000	Lame di seghe a nastro
82023100	Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) con parte operante di acciaio
82023900	Altre lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe), comprese le parti
82024000	Catene di seghe dette "taglienti"
82029920	Lame di seghe per la lavorazione dei metalli
82029980	Lame di seghe per la lavorazione di altre materie
82031000	Lime, raspe ed utensili simili
82032000	Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili
82033000	Cesoie per metalli ed utensili simili
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili
82041100	Chiavi per dadi a mano ad apertura fissa
82041200	Chiavi per dadi a mano ad apertura variabile
82042000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare
82052000	Martelli e mazze
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

82054000	Cacciaviti
82055100	Altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per uso domestico
82055910	Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori per usi non domestici
82055980	Utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) per usi non domestici
82056000	Lampade per saldare e simili
82057000	Morse, sergenti e simili
82059010	Incudini fucine portatili mole con sostegno, a mano o a pedale
82059090	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci di questa voce
82060000	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202|a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto
82081000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione dei metalli
82082000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per la lavorazione del legno
82083000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare
82084000	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici per macchine agricole, orticole o forestali
82089000	Altri coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici
82100000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande
82111000	Assortimenti di coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili
82119100	Coltelli da tavola a lama fissa
82119200	Altri coltelli a lama fissa
82119300	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
82119400	Lame
82119500	Manici di metalli comuni
82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili
82121090	Altri rasoi
82122000	Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri
82129000	Altre parti di rasoi
82130000	Forbici a due branche e loro lame
82141000	Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame
82142000	Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)
82149000	Altri oggetti coltelleria
82151020	Assortimenti simili contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati
82151030	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di acciai inossidabili
82151080	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato, di altri metalli
82152010	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82152090	Assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
82159100	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, argentati, dorati o platinati

82159910	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di acciai inossidabili
82159990	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili, di altri metalli
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI
83091000	Tappi a corona
83099010	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm
83099090	Tappi a passo di vite e i tappi versatori, coperchi, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio

PRODOTTI SEMILAVORATI

CODICE NC	DESCRIZIONE (la descrizione riportata è puramente indicativa e non riproduce fedelmente la terminologia utilizzata nella nomenclatura combinata)
	LAVORI DI FONDERIA
73023000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio
73219000	Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escluse le parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)
73239100	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati
73259990	Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi" (esclusi quelli di ghisa non malleabile o malleabile nonché palle e oggetti simili per mulini)
76169910	Lavori di getti di alluminio
81049000	Articoli di magnesio
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche, e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84314920	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84399900	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria
84529000	Parti di macchine per cucire
84669120	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84669220	Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84749010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84769010	Parti di macchine per cambiare in moneta spicciola
84769090	altre parti di macchine
84779010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

84799020	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica di getti di ghisa di ferro o di acciaio
84835020	Volani e pulegge, inclusi le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84836020	Innesti ed organi di accoppiamento, inclusi i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84839081	Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di ghisa
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza caratteristiche elettriche, di getti di acciaio
85030091	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
86071910	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio
87083091	Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010)
87083099	Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni. (esclusi quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 87083010 e per i freni a disco)
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelli per il montaggio dei veicoli della voce 87085020)
87085091	Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87085099	Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (esclusi quelle per il montaggio dei veicoli della voce 87085020 e quelle di acciaio stampato)
87087010	Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 870110, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm^3 o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce 8705
87087050	Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.
87087091	Parti di ruota a forma di stella ecc.
87169090	Altre parti di rimorchi e semirimorchi
	SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI
	RAME

7407 10 00	Barre e profilati di rame raffinato
7407 21 10	Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 21 90	Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)
7407 29 00	Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7407 29 00	Barre e profilati a base di altre leghe di rame
7408 11 00	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera i 6 mm
7408 19 10	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm
7408 19 90	Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm
7408 21 00	Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7408 22 00	Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco
7408 29 00	Fili di altre leghe di rame
7409 11 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati
7409 19 00	Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri
7409 21 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) arrotolati
7409 29 00	Lamiere e nastri di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-zinco (ottone) altri
7409 31 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) arrotolati
7409 39 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame e stagno (bronzo) altri
7409 40 00	Lamiere e nastri di rame di spessore superiore a 0,15 mm, di leghe a base di rame-richel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)
7409 90 00	Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm
7410 11 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 12 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm senza supporto
7410 21 00	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
7410 22 00	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm su supporto
	NICHEL
7505 11 00	Barre e profilati, di nichel non legato
7505 12 00	Barre e profilati, di leghe di nichel
7505 21 00	Fili di nichel non legato
7505 22 00	Fili di leghe di nichel
7506 10 00	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato
7506 20 00	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel
	ALLUMINIO
7604 10 10	Barre di alluminio non legato
7604 10 90	Profilati di alluminio non legato
7604 21 00	Profilati cavi di leghe di alluminio
7604 29 10	Barre di leghe di alluminio
7604 29 90	Profilati di leghe di alluminio
7605 11 00	Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 19 00	Fili di alluminio non legato, altri

7605 21 00	Fili di leghe di alluminio di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm
7605 29 00	Fili di leghe di alluminio, altri
7606 11 10	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 11 91	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 11 93	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 11 99	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore superiore a 6 mm
7606 12 20	Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche
7606 12 92	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore inferiore a 3 mm
7606 12 93	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 6 mm
7606 12 99	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri di spessore uguale o superiore 6mm
7606 91 00	Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7606 92 00	Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare
7607 11 11	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm. in rotoli di peso inferiore o uguale a 10 Kg
7607 11 19	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 11 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 19 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore inferiore a 0,021 mm
7607 19 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri di spessore uguali o superiori a 0,021 mm ma non inferiore o uguale a 0,2 mm
7607 20 10	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm
7607 20 90	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm. ma inferiore o uguale a 0,2 mm
	PIOMBO
7804 11 00	Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)
7804 19 00	Lamiere, di piombo
7804 20 00	Polveri e pagliette, di piombo
	ZINCO
7904 00 00	Barre, profilati e fili, di zinco
7905 00 00	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
	STAGNO
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno
	ALTRI METALLI COMUNI
8101 96 00	Fili di tungsteno (wolframio)
8101 99 10	Barre di tungusteno (wolframio) diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
8102 95 00	Barre di molibdeno diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

8102 96 00	Fili, di molibdeno
8103 90 10	Barre di tantalio diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli
ex 81049000	(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)
ex 81059000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)
ex 81060090	(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)
ex 81079000	(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)
8108 90 30	Barre, profilati e fili, di titanio
8108 90 50	Lamiere, nastri e fogli, di titanio
ex 8109 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)
ex 8110 90 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)
ex 8111 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)
ex 8112 19 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)
ex 8112 29 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)
ex 8112 59 00	(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)
ex 8112 99 20	(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)
ex 8112 99 30	(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)
ex 8112 99 70	(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)
ex 8113 00 90	(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)
7403 21 00	Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)
7403 22 00	Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)
7403 29 00	Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)
7502 20 00	Leghe di nichel
7601 20 20	Leghe di alluminio in placche e billette
7601 20 80	Leghe di alluminio, altri
7801 99 90	Piombo non raffinato non contenente antimonio altro
7901 20 00	Leghe di zinco
8001 20 00	Leghe di stagno
ex 8104 19 00	Magnesio greggio, altri
	ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI
8101 94 00	Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8102 94 00	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione
8103 20 00	Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri
8105 20 00	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri
8106 00 10	Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri
8107 20 00	Cadmio greggio; polveri
8108 20 00	Titanio greggio; polveri
8109 20 00	Zirconio greggio; polveri
8110 10 00	Antimonio greggio; polveri
8111 00 11	Manganese greggio; polveri
8112 12 00	Berillio greggio; polveri
8112 2110	leghe di cromo greggio, polveri contenenti in peso più di 10% di nichel
81122190	cromo greggio, polveri, altri
8112 51 00	Tallio greggio; polveri
8112 92 10	Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 31	Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi; polveri

8112 92 81	Indio greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 89	Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 91	Vanadio greggio; cascami e avanzi; polveri
8112 92 95	Germanio greggio; cascami e avanzi; polveri
8113 00 20	Cermet greggio
	SEMILAVORATI SIDERURGICI
72061000	FERRO ED ACCIAI NON LEGATI IN LINGOTTI
72069000	ALTRE FORME PRIMARIE DI FERRO ED ACCIAI NON LEGATI
72181000	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAIO INOSSIDABILI
72241010	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI PER UTENSILI
72241090	LINGOTTI ED ALTRE FORME PRIMARIE DI ACCIAI LEGATI, ALTRI
	BRAMME
72071210	BRAMME
72072032	
72189110	
72189180	
	BLUMI - BILLETTE
72071111	BLUMI BILLETTE
72071114	
72071116	
72071912	
72071980	
72072011	
72072015	
72072017	
72072052	
72072080	
72189911	
72189920	
72249002	
72249003	
72249005	
72249007	
72249014	
72249031	
72249038	
	COILS
72081000	COILS
72082500	
72082600	
72082700	
72083600	
72083700	
72083800	
72083900	

72191100	
72191210	
72191290	
72191310	
72191390	
72191410	
72191490	
72251910	
72253010	
72253030	
72253090	
	ROTAIE E ARMAMENTO
73021022	ROTAIE E ARMAMENTO
73021028	
73021040	
73021050	
73024000	
	PALANCOLE
73011000	PALANCOLE
	TONDO c.a. IN BARRE
72142000	TONDO c.a. IN BARRE
72149910	
	VERGELLA
72131000	VERGELLA
72132000	
72139110	
72139120	
72139141	
72139149	
72139170	
72139190	
72139910	
72139990	
72210010	
72210090	
72271000	
72272000	
72279010	
72279050	
72279095	
	BARRE CALDO MERCANTILI
72143000	BARRE CALDO MERCANTILI
72149931	
72149939	
72149950	
72149971	

72149979	
72149995	
72221111	
72221119	
72221181	
72221189	
72221910	
72221990	
72281020	
72282091	
72283020	
72283041	
72283049	
72283061	
72283069	
72283089	
72288000	
	MERCANTILI PIATTI
72149110	MERCANTILI PIATTI
72149190	
72282010	
72283070	
	NASTRI CALDO < 600 mm
72111400	NASTRI CALDO < 600 mm.
72111900	
72126000	
72201100	
72201200	
72261910	
72269120	
72269191	
72269199	
	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72084000	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
72085120	
72085191	
72085198	
72085210	
72085291	
72085299	
72085310	
72085390	
72085400	
72089020	
72089080	

72109030	
72111300	
72192110	
72192190	
72192210	
72192290	
72192300	
72192400	
72254012	
72254015	
72254040	
72254060	
72254090	
	LAMIERE A FREDDO >600
72091500	LAMIERE A FREDDO >600
72091690	LAMIERE A FREDDO >601
72091790	LAMIERE A FREDDO >602
72091891	LAMIERE A FREDDO >603
72092500	LAMIERE A FREDDO >604
72092690	LAMIERE A FREDDO >605
72092790	LAMIERE A FREDDO >606
72092890	LAMIERE A FREDDO >607
72099020	LAMIERE A FREDDO >608
72099080	LAMIERE A FREDDO >609
72193100	LAMIERE A FREDDO >610
72193210	LAMIERE A FREDDO >611
72193290	LAMIERE A FREDDO >612
72193310	LAMIERE A FREDDO >613
72193390	LAMIERE A FREDDO >614
72193410	LAMIERE A FREDDO >615
72193490	LAMIERE A FREDDO >616
72193510	LAMIERE A FREDDO >617
72193590	LAMIERE A FREDDO >618
72199020	LAMIERE A FREDDO >619
72199080	LAMIERE A FREDDO >620
72255020	LAMIERE A FREDDO >621
72255080	LAMIERE A FREDDO >622
	BANDA NERA
72091899	BANDA NERA
72112380	
	LANIERINI/NASTRI MAGNETICI
72091610	LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI
72091710	
72091810	
72092610	
72092710	

72092810	
72112320	
72251100	
72251990	
72261100	
72261980	
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72101100	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
72101220	
72101280	
72107010	
72109040	
72121010	
72121090	
72124020	
	LAMIERE T.F.S.
72105000	LAMIERE T.F.S.
72125020	
	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72104100	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
72104900	
72123000	
72259200	
72269930	
	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72103000	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
72122000	
72259100	
72269910	
	LAMIERE/NASTRI
72107080	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO
72124080	
72259900	
72269970	
	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO E ALTRI RIV. METALLO
72102000	LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
72106100	
72106900	
72109080	
72125030	
72125040	
72125061	
72125069	
72125090	
	TUBI SENZA SALDATURA

73041100	
73041910	
73041930	
73041990	
73042200	
73042300	
73042400	
73042910	
73042930	
73042990	
73043120	
73043180	
73043910	
73043952	
73043958	
73043992	
73043993	TUBI SENZA SALDATURA
73043998	
73044100	
73044910	
73044993	
73044995	
73044999	
73045112	
73045118	
73045181	
73045189	
73045910	
73045932	
73045938	
73045992	
73045993	
73045999	
73049000	
	TUBI SALDATI
73051100	
73051200	
73051900	
73052000	
73053100	
73053900	TUBI SALDATI
73059000	
73061110	
73061190	
73061910	
73061990	

73062100	
73062900	
73063011	
73063019	
73063041	
73063049	
73063072	
73063077	
73063080	
73064020	
73064080	
73065020	
73065080	
73066110	
73066192	
73066199	
73066910	
73066990	
73069000	
	PRODOTTI FUCINATI
72141000	PRODOTTI FUCINATI
72223051	
72223091	
72281050	
72284010	
72284090	
	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72151000	BARRE/PROFILATI/TRAFILATI/FREDDO
72155011	
72155019	
72155080	
72159000	
72166110	
72166190	
72166900	
72169110	
72169180	
72222011	
72222019	
72222021	
72222029	
72222031	
72222039	
72222081	
72222089	
72223097	

72224050	
72224090	
72281090	
72282099	
72285020	
72285040	
72285061	
72285069	
72285080	
72286020	
72286080	
72287090	
	FILO TRAFILATO
72171010	FILO TRAFILATO
72171031	
72171039	
72171050	
72171090	
72172010	
72172030	
72172050	
72172090	
72173041	
72173049	
72173050	
72173090	
72179020	
72179050	
72179090	
72230011	
72230019	
72230091	
72230099	
72292000	
72299020	
72299050	
72299090	
	NASTRO A FREDDO
72112330	NASTRO A FREDDO
72112900	
72119020	
72119080	
72202021	
72202029	
72202041	
72202049	

72202081	
72202089	
72209020	
72209080	
72262000	
72269200	
	SEMILAVORATI FUCINATI
72071190	SEMILAVORATI FUCINATI
72071290	
72071919	
72072019	
72072039	
72072059	
72189919	
72189980	
72249018	
72249090	

Allegato 3

Grandi centri di importazione e principali nodi di transito

-	ALESSANDRIA: Ufficio delle dogane di Alessandria; sezione operativa territoriale Asti
-	ANCONA: Ufficio delle dogane di Ancona; sezione operativa territoriale Fabriano; sezione operativa Fano
-	AOSTA: Ufficio delle dogane di Aosta
-	AREZZO: Ufficio delle dogane di Arezzo; sezione operativa territoriale Siena
-	BARI: Ufficio delle dogane di Bari; sezione operativa territoriale Barletta;
-	BENEVENTO: Ufficio delle dogane di Benevento; sezione operativa territoriale Avellino
-	BERGAMO: Ufficio delle dogane di Bergamo; sezione operativa territoriale Orio al Serio
-	BIELLA: Ufficio delle dogane di Biella; sezione operativa territoriale Magazzini generali Avandero
-	BOLOGNA: Ufficio delle dogane di Bologna; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale interporto
-	BOLZANO: Ufficio delle dogane di Bolzano; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Magazzini generali; sezione operativa territoriale Bressanone; sezione operativa territoriale Tubre; sezione operativa territoriale campo di Trens; sezione operativa territoriale Resia; sezione operativa territoriale Merano
-	BRESCIA: Ufficio delle dogane di Brescia; sezione operativa territoriale Cremona
-	BRINDISI: Ufficio delle dogane di Brindisi; sezione operativa territoriale Costa Morena
-	CAGLIARI: Ufficio delle dogane di Cagliari – sezione operativa territoriale Porto Canale; sezione operativa territoriale Oristano
-	CAMPOBASSO: Ufficio delle dogane di Campobasso; sezione operativa territoriale Termoli
-	CASERTA: Ufficio delle dogane di Caserta
-	CATANIA: Ufficio delle dogane di Catania
-	CATANZARO; Ufficio delle dogane di Catanzaro; sezione operativa territoriale Crotone
-	CIVITANOVA MARCHE: Ufficio delle dogane di Civitanova Marche; sezione operativa territoriale San Benedetto del Tronto
-	CIVITAVECCHIA: Ufficio delle dogane di Civitavecchia
-	COMO: Ufficio delle dogane di Como; sezione operativa territoriale di Chiasso; sezione operativa territoriale Ponte Chiasso; sezione operativa territoriale Montano Lucino; sezione operativa territoriale Oria Valsolda; sezione operativa territoriale Lecco
-	CUNEO: Ufficio delle dogane di Cuneo; sezione operativa territoriale Alba
-	FERRARA: Ufficio delle dogane di Ferrara
-	FERNETTI-RETROPORTO TRIESTE: Ufficio delle dogane di Fernetti; sezione operativa territoriale Prosecco
-	FIRENZE: Ufficio delle dogane di Firenze;
-	FOGGIA: Ufficio delle dogane di Foggia; sezione operativa territoriale Manfredonia
-	FORLÌ – CESENA: Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena; sezione operativa territoriale Cesena
-	FROSINONE: Ufficio delle dogane di Frosinone
-	GAETA: Ufficio delle dogane di Gaeta; sezione operativa territoriale Aprilia
-	GENOVA: Ufficio delle dogane di Genova 1; Ufficio delle dogane Genova 2; sezione operativa territoriale Passo Nuovo; sezione operativa territoriale Voltri; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	GIOIA TAURO: Ufficio delle dogane di Gioia Tauro
-	GORIZIA: Ufficio delle dogane di Gorizia; Sezione Operativa territoriale di Monfalcone; sezione operativa territoriale Ronchi dei Legionari
-	LA SPEZIA: Ufficio delle dogane di La Spezia
-	LECCE: Ufficio delle dogane di Lecce
-	LIVORNO: Ufficio delle dogane di Livorno; Sezione Operativa territoriale di Piombino
-	MALPENSA: Ufficio delle dogane di Malpensa
-	MANTOVA: Ufficio delle dogane di Mantova
-	MESSINA: Ufficio delle dogane di Messina; sezione operativa territoriale Milazzo; sezione operativa territoriale Santa Agata Di Militello
-	MILANO: Ufficio delle dogane di Milano 1; Ufficio delle dogane di Milano 2; Ufficio delle dogane di Milano 3; sezione operativa territoriale ONT; sezione operativa territoriale Turbigo; sezione operativa territoriale Concorezzo; sezione operativa territoriale Rho; sezione operativa territoriale Vittuone; sezione operativa territoriale Melzo; sezione operativa territoriale Pioltello.
-	MODENA: Ufficio delle dogane di Modena
-	NAPOLI: Ufficio delle dogane di Napoli 1; Ufficio delle dogane di Napoli 2; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Torre Annunziata - Castellammare di Stabia; sezione operativa territoriale Nola
-	NOVARA: Ufficio delle dogane di Novara; sezione operativa territoriale Arona
-	PADOVA: Ufficio delle dogane di Padova
-	PALERMO: Ufficio delle dogane di Palermo
-	PARMA: Ufficio delle dogane di Parma

-	PAVIA: Ufficio delle dogane di Pavia; sezione operativa territoriale Voghera; sezione operativa territoriale Vigevano
-	PERUGIA: Ufficio delle dogane di Perugia; sezione operativa territoriale Terni
-	PESCARA: Ufficio delle dogane di Pescara; sezione operativa territoriale Ortona; sezione operativa territoriale Giulianova; sezione operativa territoriale Vasto
-	PIACENZA: Ufficio delle dogane di Piacenza
-	PISA: Ufficio delle dogane di Pisa; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Lucca; sezione operativa territoriale Marina di Carrara
-	PORDENONE: Ufficio delle dogane di Pordenone
-	PORTO EMPEDOCLE: Ufficio delle dogane di Porto Empedocle; sezione operativa territoriale Licata
-	PRATO E PISTOIA: Ufficio delle dogane di Prato e Pistoia
-	RAVENNA: Ufficio delle dogane di Ravenna
-	REGGIO CALABRIA: Ufficio delle dogane di Reggio Calabria; sezione operativa territoriale Vibo Valentia
-	REGGIO EMILIA: Ufficio delle dogane di Reggio Emilia
-	RIMINI: Ufficio delle dogane di Rimini
-	RIVALTA SCRIVIA: Ufficio delle dogane di Rivalta Scrivia - Retroporto Genova; sezione operativa territoriale Pozzolo Formigaro
-	ROMA: Ufficio delle dogane di Roma 1; Ufficio delle dogane di Roma 2; sezione operativa territoriale Pomezia; sezione operativa territoriale Ciampino; Sezione operativa territoriale Rieti
-	SALERNO: Ufficio delle dogane di Salerno
-	SASSARI: Ufficio delle dogane di Sassari; sezione operativa territoriale Olbia
-	SAVONA: Ufficio delle dogane di Savona; sezione operativa territoriale Vado Ligure
-	SIRACUSA: Ufficio delle dogane di Siracusa; sezione operativa territoriale Augusta; sezione operativa territoriale Pozzallo
-	TARANTO: Ufficio delle dogane di Taranto
-	TIRANO: Ufficio delle dogane di Tirano; sezione operativa territoriale Villa di Chiavenna
-	TORINO: Ufficio delle dogane di Torino; sezione operativa territoriale Orbassano; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	TRAPANI: Ufficio delle dogane di Trapani; sezione operativa territoriale Mazara del Vallo
-	TRENTO: Ufficio delle dogane di Trento; sezione operativa Roncafort
-	TREVISO: Ufficio delle dogane di Treviso
-	TRIESTE: Ufficio delle dogane di Trieste; sezione operativa territoriale Punto franco nuovo; sezione operativa territoriale Punto franco vecchio; sezione operativa territoriale Porto industriale
-	UDINE: Ufficio delle dogane di Udine; sezione Operativa Territoriale di Porto Nogaro – Cervignano; sezione operativa territoriale Z.A.U.
-	VARESE: Ufficio delle dogane di Varese; sezione operativa territoriale Gaggiolo; sezione operativa territoriale Busto Arsizio; sezione operativa territoriale Ponte Tresa; sezione operativa territoriale Ispra
-	VENEZIA: Ufficio delle dogane di Venezia; sezione operativa territoriale di Interporto; sezione operativa territoriale Aeroporto; sezione operativa territoriale Portogruaro; sezione operativa territoriale Chioggia
-	VERBANO CUSIO OSSOLA: Ufficio delle dogane di Verbania-Cusio-Ossola
-	VERCELLI: Ufficio delle dogane di Vercelli; sezione operativa territoriale Magazzini generali Trafori
-	VERONA: Ufficio delle dogane di Verona; sezione operativa territoriale Magazzini generali; sezione operativa territoriale Aeroporto
-	VICENZA: Ufficio delle dogane di Vicenza

”.

Allegato B
(articolo 42, comma 2)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE											
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa											
MISSIONE/programma	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
23. FONDI DA RIPARTIRE (33)	**1.886**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**280**	**33**
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	1.186	400	400	400	400	400	400	400	400	280	33
23.1 Fondi da assegnare (1)	700										
1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)	**1.630**	**1.130**	**1.130**	**1.640**	**1.640**	**1.180**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**-**	**-**
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	1.630	1.130	1.130	1.640	1.640	1.180	1.380	1.380	1.380		
7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)	**1.000**	**200**	**-**								
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	1.000	200									
TOTALE	**4.516**	**1.730**	**1.530**	**2.040**	**2.040**	**1.580**	**1.780**	**1.780**	**1.780**	**280**	**33**

22G00026

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021, n. **243**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Visto l'articolo 17-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, gli articoli 2 e 4-*bis*, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di or-

ganizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2021, n. 228;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* individuazione del fabbisogno di beni e servizi *Information Technology* (IT) e supporto tecnico alla Direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto;»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 2, dopo le parole «anche estranei alla pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «con contratto di lavoro a tempo determinato,»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «di altre amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, enti, organismi e imprese pubblici».

2. Sono fatti salvi gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui alle strutture relative al presente regolamento, conseguenti alla nuova organizzazione del Ministero adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e già conferiti, nonché le procedure per il conferimento dei predetti incarichi già bandite alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DRAGHI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, registrazione n. 187

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, auto-

rizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 10 (*Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri*). — 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 17-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2021, n. 136:

«Art. 17-*sexies* (*Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*)

(*Omissis*).

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:

«Art. 35 (*Istituzione del ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.

3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.»

«Art. 36 (*Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro*). — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.

1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.»

«Art. 37 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11.»

«Art. 38 (*Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici*). — 1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del Consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.»

«Art. 39 (*Funzioni dell'agenzia*). — 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.»

«Art. 40 (*Abrogazioni*). — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l'art. 1-*ter*, 2 e 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n.112.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2018 n. 160:

«Art. 2 (*Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*). — 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalità di cui al comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa";

b) al comma 2, le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: ", sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri" a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.".

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresì le funzioni già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'art. 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole "di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 è abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 35, comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti: "c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati";

b) all'art. 37, comma 1, le parole: "comma 5-*bis*," sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-*bis*, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

«Art. 4-*bis* (*Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri*). — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto,

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 settembre 2019, n. 222:

«Art. 5 (*Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)* . — 1. All'art. 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'art. 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.».

— La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2021, n. 228.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 7 e 28, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 (*Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione*). — 1. La Direzione generale innovazione tecnologica e comunicazione (ITC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di garanzia della privacy;

b) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero e sviluppo di progetti applicativi e di altri portali in stretto coordinamento con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro; funzionamento e sviluppo dei sistemi per l'informazione geografica e la geolocalizzazione per gli aspetti informatici, anche connessi all'attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, attuativo della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

c) coordinamento ed attuazione, per i profili di competenza del Ministero, del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e politiche per la transizione digitale secondo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);

d) attività relative allo svolgimento delle funzioni di Autorità NIS (Network and Information Security) per il Ministero nei settori di competenza, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, e successive modificazioni e funzioni di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo normativo in ambito di protezione cibernetica e sicurezza informatica sia nazionale sia internazionale, in coordinamento con l'Ufficio di gabinetto;

e) partecipazione alle attività dagli Organismi di Standardizzazione Nazionali, europei ed internazionali (UNI, CEI, ETSI, *ITU);*

f) analisi dei processi di gestione delle procedure ammnistrative e revisione in chiave digitale e informatica degli stessi in collaborazione con gli altri dipartimenti;

g) *individuazione del fabbisogno di beni e servizi Information Technology (IT) e supporto tecnico alla direzione generale risorse umane e acquisti nella gestione delle procedure di acquisto;*

h) comunicazione istituzionale ed elaborazione del programma delle iniziative di comunicazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in coordinamento con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; promozione, diffusione e aggiornamento, in coordinamento con i dipartimenti e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle informazioni relative alle politiche del Ministero, anche con riferimento all'educazione ambientale.»

«Art. 28 (*Personale degli Uffici di diretta collaborazione*). — 1. Agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *h)* disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché, fino a ventisei esperti e collaboratori in possesso di specifiche esperienze e competenze nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione *con contratto di lavoro a tempo determinato*, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o con contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o consulenza o altra attività professionale di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.

3. Alla segreteria del vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, *enti, organismi e imprese pubblici* in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.

4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.».

22G00020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2021.

Costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno, istituiti dalla legge n. 178/2020 e sostenuti dal Fondo sviluppo e coesione, ai sensi della deliberazione CIPESS n. 48/2021. (Decreto n. 1371/2021).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito, anche solo *MUR)* ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020), «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021) con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178 concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 178 della summenzionata legge n. 178/2020, il quale prevede:

lettera *a)*, che la dotazione finanziaria del FSC sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonché in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, e con le politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse;

lettera *b)*, che il Ministro per il sud e la coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunichi alle competenti commissioni parlamentari, e che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, ripartisca tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonché provveda ad eventuali variazioni della ripartizione della citata dotazione, su proposta della cabina di regia;

lettera *c)*, che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

lettera *d)*, che «nelle more della definizione dei piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il sud e la coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»;

Visto altresì, l'art. 1, comma 188, della citata legge n. 178 del 2020 il quale, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, promuove la costituzione di ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore;

Considerato, inoltre, il citato art. 1, commi 189 e 190, della legge n. 178 del 2020, i quali dispongono l'assegnazione di risorse, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul FSC programmazione 2021-2027, per la costituzione dei citati ecosistemi dell'innovazione, al Ministero dell'università e della ricerca, il quale, entro sessanta giorni dalla suddetta deliberazione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 38 del 15 febbraio 2021) con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede l'approvazione del «Piano nazionale per gli investimenti complementari» finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il quale prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 4), del citato decreto-legge n. 59 del 2021 che prevede l'iscrizione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri destinati all'intervento «Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati» pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

Considerato, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin dell'Unione europea ha individuato, nell'ambito della Missione 4C2 «Dalla ricerca all'impresa», la linea di investimento 1.5 dedicata alla creazione e al rafforzamento di «Ecosistemi dell'innovazione», da intendersi quali luoghi di contaminazione e collaborazione tra università, centri di ricerca, società e istituzioni locali aventi la finalità di realizzare formazione di alto livello e innovazione e ricerca applicata sulla base delle specifiche vocazioni territoriali, da concretizzarsi entro il 2026 attraverso il finanziamento di dodici «campioni territoriali di R&S», esistenti o nuovi, che verranno selezionati sulla base di apposite procedure competitive, con attenzione alla capacità di promuovere progetti di sostenibilità sociale;

Visto il Piano «SUD 2030», documento cardine per la programmazione del FSC 2021-2027 adottato dal Ministro per il sud e la coesione territoriale nel febbraio 2020 e in particolare il seguente passaggio: «Presso i poli universitari si sono sviluppati negli ultimi anni alcuni ecosistemi dell'innovazione, in cui si insediano grandi imprese e *startup* e i cui corsi di studio sono coordinati con le esigenze della trasformazione digitale. È il caso del Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (tra l'altro *best practice* della Commissione europea sul FESR) e del centro sull'intelligenza artificiale a Cosenza. A più di dieci anni dal sisma dell'Aquila del 2009, il Gran Sasso *Science Institute* si è consolidato come centro di eccellenza scientifica e polo di attrazione internazionale, anche grazie a competenze specializzate presenti nel territorio, tra cui i laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Questi esempi dimostrano come al sud sia possibile fare politiche per l'insediamento di imprese innovative, per l'attrazione dei talenti, per il trasferimento tecnologico. Tuttavia, la collaborazione tra imprese e università o centri di ricerca ancora non realizza appieno il suo potenziale di sviluppo economico-produttivo, né valorizza sufficientemente all'interno delle aziende il capitale umano qualificato, che pure il sistema educativo produce, a partire dai ricercatori»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 che assegna al Ministero dell'università e della ricerca risorse per la costituzione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con il seguente profilo finanziario:

a) anno 2021: 50,00 milioni di euro;

b) anno 2022: 50,00 milioni di euro;

c) anno 2023: 50,00 milioni di euro.

Considerato che l'art. 2 della citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 stabilisce che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'università e della ricerca, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvederanno al coordinamento delle iniziative intraprese con quelle afferenti al PNRR, Missione 4C2 «Dalla ricerca all'impresa», linea di investimento 1.5 «Ecosistemi dell'innovazione», e quelle relative al «Piano nazionale per gli investimenti complementari», di cui al citato art. 1, comma 2, lettera *a)*, punto 4) «Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati» del decreto-legge n. 59 del 2021;

Considerato, inoltre, che il citato art. 2, comma 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 dispone che il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenti al Comitato un'apposita relazione annuale sulle attività di coordinamento e, nelle more dell'adozione dei Piani di sviluppo e coesione programmazione 2021-2027, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'università e della ricerca, sullo stato di avanzamento degli interventi;

Considerato che l'Agenzia per la coesione territoriale ha indetto una manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno mediante un Avviso pubblico, emanato con d.d. n. 204 del 29 settembre 2021, ai sensi del decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021 «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;

Atteso che il suddetto avviso pubblico dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui al d.d. n. 204 del 29 settembre 2021, definisce le modalità di candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale (art. 1), le aree eleggibili (art. 5) e i soggetti ammissibili (art. 6) per la creazione di infrastrutture materiali o la rigenerazione di quelle abbandonate con lo scopo di promuovere lo sviluppo di capitale umano altamente qualificato, la ricerca multidisciplinare, la creazione e l'attrazione di imprese innovative negli ambiti individuati Programma nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027 approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 74 del 25 dicembre 2020;

Tenuto conto dell'esigenza di garantire la necessaria coerenza e complementarità tra le iniziative di sostegno alla creazione di Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno ricadenti negli ambiti tematici del richiamato Programma nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027 approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15 dicembre 2020;

Esaminata la lettera del Capo del settore legislativo, d'intesa con il Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale n. 2312-P del 27 dicembre 2021, acquisita al prot. Gabmur 19902 di pari data, con la quale si invita questo Ministero a valutare la possibilità di prevedere quali soggetti beneficiari gli «Organismi di ricerca», pubblici e privati e non unicamente le università statali sostenute dal Fondo di finanziamento ordinario (FFO) e gli enti pubblici di ricerca interessati dal riparto del Fondo ordinario enti di ricerca (FOE);

Ritenuto pertanto, per un efficace raccordo tra le citate iniziative, nonché al fine di ricercare sinergie con ulteriori leve d'intervento in corso di attuazione («Fondo PNR» anch'esso istituito dalla legge n. 178/2020 e disciplinato dal decreto ministeriale n. 737/2021), di dover individuare i soggetti attuatori nell'ambito dei soggetti proponenti dell'iniziativa «Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati» di cui all'art. 3 del citato d.d. n. 204/2021, che risulteranno utilmente posizionati in graduatoria all'esito della procedura ad evidenza pubblica; in particolare, si ritiene di individuare quali beneficiari ai fini del presente decreto gli «Organismi di ricerca», così come verranno individuati nella graduatoria stilata dall'Agenzia per la coesione territoriale in esito della procedura di evidenza pubblica di cui al medesimo d.d. n. 204/2021.

Ritenuto di dover favorire l'impiego di personale per esigenze di ricerca non ricomprese nell'attività ordinaria dei beneficiari ai fini del presente decreto, nonché l'attivazione di percorsi di dottorato; in ambedue i casi, la focalizzazione è inerente a tematiche riguardanti l'innovazione, la doppia transizione digitale e green, anche al fine di promuovere negli «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati» la contaminazione reciproca tra la formazione universitaria tradizionale, la ricerca, l'innovazione per un maggior interscambio tra mondo produttivo, mondo della ricerca e terzo settore.

Acquisito il concerto del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 189 e 190, della legge n. 178 del 2020, citato in premessa, il presente decreto definisce i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile per la costituzione degli «Ecosistemi dell'Innovazione» istituiti dall'art. 188 della medesima legge n. 178/2020 e destinati a fare parte in-

tegrante del Piano sviluppo e coesione (FSC) del Ministero dell'università e della ricerca, programmazione 2021-2027.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48/2021, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale il MUR stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

2. L'obiettivo dell'intervento è di contribuire all'avanzamento tecnologico e allo sviluppo socio-economico dei territori delle otto regioni del Mezzogiorno mediante la realizzazione di «ecosistemi dell'innovazione» da intendersi quali luoghi di contaminazione e collaborazione tra università, centri di ricerca, società e istituzioni locali aventi la finalità di realizzare formazione di alto livello e innovazione e ricerca applicata sulla base delle specifiche vocazioni territoriali.

3. Al fine di garantire la necessaria coerenza e complementarietà tra le iniziative di sostegno alla creazione di «Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno», gli ecosistemi dell'innovazione ammessi a finanziamento all'esito della procedura di evidenza pubblica, indetta dall'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione del d.d. n. 204 del 29 settembre 2021, potranno avvalersi delle risorse destinate al Ministero dell'università e della ricerca dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 per sviluppare ulteriori interventi di rafforzamento del capitale umano e delle competenze di cui al successivo comma 4.

4. Le risorse FSC 2021-2027, assegnate con la citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 48 del 27 luglio 2021 al Ministero dell'università e della ricerca, per la costituzione di «Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno», di cui al presente decreto, sono finalizzate al rafforzamento del capitale umano e al potenziamento della dotazione di competenze degli organismi di ricerca mediante il sostegno all'attivazione di percorsi di dottorato, borse di ricerca, contratti di ricerca - ed esigenze di ricerca non ricomprese nell'attività ordinaria degli stessi - su tematiche riguardanti l'innovazione, la doppia transizione digitale e green, nonché alla promozione di iniziative di Terza missione volte a favorire la contaminazione reciproca tra la formazione universitaria tradizionale, la ricerca, l'innovazione per un maggior interscambio tra mondo produttivo, mondo della ricerca e terzo settore.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Nell'ambito dei soggetti definiti dall'art. 3 del citato d.d. n. 204 del 29 settembre 2021, si individuano quali beneficiari, ai fini del presente decreto gli organismi di ricerca, così come risulteranno individuati nella graduatoria stilata dall'Agenzia per la coesione territoriale in esito della procedura di evidenza pubblica di cui al medesimo d.d. n. 204/2021.

Sono considerati organismi di ricerca:

a) università e istituti universitari;

b) enti di ricerca;

c) altri soggetti la cui finalità principale, indipendentemente dallo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, consista nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale soggetto svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza dominante su tale soggetto, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Art. 3.

Area territoriale eleggibile e ambiti tematici

1. Gli investimenti finanziati con le risorse del presente decreto devono essere realizzati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

2. Le attività che si prevede di sviluppare riguarderanno interventi di rafforzamento del capitale umano e delle competenze ricadenti in uno o più degli ambiti tematici del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2021-2027.

Art. 4.

Ripartizione delle risorse, ammontare del contributo concedibile e le modalità di accesso al finanziamento

1. Le risorse attribuite al Ministero dell'università e della ricerca dall'art. 1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 48 del 21 luglio 2021, pari a 50 Meuro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, vengono ripartite, con apposito decreto di attuazione, in rapporto al fabbisogno di rafforzamento del capitale umano e di potenziamento delle competenze così come individuato dai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 nella proposta progettuale, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno in ogni caso concesse nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

3. Con un successivo e apposito decreto attuativo del Ministero dell'università e della ricerca saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle iniziative progettuali, l'illustrazione dei contenuti di queste ulti-

me, le cause di inammissibilità, i criteri di valutazione, la tipologia di costi agevolabili e l'intensità del finanziamento. Resta inteso che l'attuazione del presente decreto, a partire dagli effettivi fabbisogni, è connessa all'esito della procedura di evidenza pubblica indetta dall'Agenzia per la coesione territoriale di cui al summenzionato d.d. n. 204 del 29 settembre 2021, in corso di svolgimento. Il Ministero si riserva pertanto di approntare, acquisiti gli esiti di tale procedura, gli opportuni correttivi e rideterminazioni.

4. I contributi pubblici concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con alcun'altra agevolazione contributiva o finanziaria pubblica prevista da norme regionali, statali, comunitarie o altre forme d'incentivazione in genere, per i medesimi costi ammissibili

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero per il sud e la coesione territoriale.

2. Tutti i dati personali, di cui il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per il sud e la coesione territoriale vengano in possesso in occasione del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Ministro dell'università e della ricerca
MESSA

Il Ministro per il sud e la coesione territoriale
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 235

22A01335

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2021.

Ripartizione dell'incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare:

il comma 1 che stabilisce che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio e inseriscono tra le strutture qualificate gli istituti di ricerca con comprovata esperienza in materia di sequenziamento di nuova generazione (NGS); che per gli anni 2021 e 2022 possono riconoscere alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti *standard* non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, un contributo da stabilirsi con provvedimento della regione o della provincia autonoma, nei limiti dell'importo di cui al comma 2;

il comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, assegna, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 novembre 1996, n. 662, l'importo di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022, al cui riparto si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

il comma 3 che dispone che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell'art. 2, comma 68, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e che stabilisce inoltre che l'erogazione delle risorse di cui al comma 2

è subordinata all'approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione;

Visti, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia Giulia) e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonché l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella misura del 49,11 % la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria della Regione Siciliana;

Considerato che l'eventuale accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato da parte delle autonomie speciali, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione, deve essere espressamente previsto dal legislatore, come avvenuto esplicitamente per le norme di finanziamento degli interventi sanitari di contrasto al COVID-19;

Ritenuto conseguentemente di procedere all'individuazione delle quote spettanti ai sensi del citato art. 29 per tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'accantonamento delle risorse individuate per le autonomie speciali, nelle more dell'eventuale adozione di una specifica disposizione legislativa di accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato delle stesse autonomie speciali;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR), con cui è stato approvato il documento contenente i criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica di laboratorio, come peraltro già prescritto a livello normativo dall'art. 1, comma 796, lettera *o)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui espressamente prevede che «le regioni provvedono entro il 28 febbraio 2007 ad approvare un piano di riorganizzazione della rete di strutture di laboratorio pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;

Atteso che i criteri della riorganizzazione di cui al citato accordo del 23 marzo 2011, che devono essere seguiti nel processo di riordino e di aggregazione, prevedono il raggiungimento della soglia minima di efficienza operativa di 200.000 prestazioni (al netto dei prelievi), sulla base della quota di produzione resa dalle singole strutture di laboratorio, sia rendicontate in proprio che fornite in *service*;

Visto che il predetto accordo stabilisce, tra l'altro, che il processo di riorganizzazione deve prevedere la garanzia del rispetto degli standard qualitativi e della sicurezza del cittadino (es. trasporto dei campioni biologici e refertazione);

Preso atto che i flussi informativi trasmessi dalle regioni e province autonome al sistema informativo del Ministero della salute (NSIS) non rilevano la struttura di produzione degli esami di laboratorio, né le prestazioni eseguite in pronto soccorso, né gli esami che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale;

Rilevato, in particolare, che il flusso Tessera sanitaria indica l'attività resa dalle strutture che prendono in carico il paziente attraverso la ricetta posta a carico del Servizio sanitario nazionale e non rileva le altre prestazioni utili ai fini del calcolo della soglia di 200.000 prestazioni di laboratorio che include anche le prestazioni rese per i pazienti ricoverati, le prestazioni di pronto soccorso e le prestazioni erogate in regime privatistico, mentre il modello di rilevazione STS21 «Assistenza specialistica territoriale» rileva solo la branca «Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia etc.», non consentendo la distinzione tra i prelievi e gli esami di laboratorio, né le prestazioni erogate in pronto soccorso e in regime privatistico;

Ritenuto opportuno, ai fini della ripartizione delle somme di cui al richiamato art. 29, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, di prendere a riferimento le attività di laboratorio prodotte dalle strutture nell'anno 2019, sulla base delle quali calcolare lo scostamento rispetto alle soglie di 200.000 prestazioni e di 5.000 campioni annui analizzati con la metodica NGS, in considerazione della specificità dell'anno 2020, condizionato dalla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19;

Atteso che per l'attuazione del richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il Ministero della salute, in considerazione della non completa esaustività delle informazioni rilevabili dai flussi informativi nei termini riportati in precedenza, ha organizzato una specifica rilevazione presso le singole regioni e province autonome finalizzata ad ottenere la mappatura dell'articolazione produttiva della rete dei Laboratori in riferimento al raggiungimento della soglia di 200.000 prestazioni, o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS, con riferimento all'anno 2019;

Preso atto che le Regioni Puglia, Molise e Sardegna non hanno fornito dati completi, utili ai fini del riparto delle somme di cui al richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e che, conseguentemente, il Ministero della salute ha applicato un fattore correttivo meglio descritto nell'art. 4 del presente decreto;

Considerato che nella proposta di riparto per la quota vincolata degli obiettivi di piano per l'anno 2021, su cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito Intesa il 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 153/CSR),

è stata accantonata la somma di 46 milioni di euro da rendere disponibile per finanziare il contributo di cui al citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 dicembre 2021 (Rep. atti n. 258/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto ripartisce tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le risorse di cui al richiamato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, dirette a favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento agli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell'efficienza, garantendo la soglia minima di 200.000 esami di laboratorio, o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «service»: la possibilità per le strutture di laboratorio di utilizzare altre strutture per esami a motivo di esigenze di numerosità, complessità e/o necessità di strumentazione e personale qualificato;

b) «produzione» di una struttura pubblica o privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN): il volume di esami analizzati, sia rendicontati in proprio che forniti in service, comprensiva anche di esami erogati in regime privatistico e non posti a carico del SSN;

c) «strutture produttive»: i laboratori pubblici o privati accreditati che effettuano l'attività analitica per conto proprio o per conto di altre strutture;

d) «strutture eroganti»: le strutture che erogano la prestazione all'assistito mediante produzione in sede e/o mediante acquisto di service da altre strutture di laboratorio;

e) «soglia di efficienza operativa»: corrisponde alla quota di 200.000 esami prodotti all'anno, comprensiva delle prestazioni erogate in regime privatistico anche fornite in service ad altre strutture di laboratorio o punti prelievo;

f) nell'ambito della genetica medica, per «sequenziamento di nuova generazione (Next generation sequencing, *NGS)*» si intende: l'insieme delle tecnologie di sequenziamento degli acidi nucleici che hanno in comune la capacità di sequenziare, in parallelo, porzioni estese del genoma;

g) «valore di incidenza di prestazioni di genetica medica delle regioni di riferimento»: è ottenuto dal rapporto tra il valore di tale branca e il valore totale delle prestazioni di laboratorio, rilevato complessivamente nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Umbria e Marche, che hanno adottato un proprio nomenclatore regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale più coerente con il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», il quale prevede ulteriori prestazioni di genetica rispetto al nomenclatore di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996;

h) «valore nazionale di incidenza rideterminato di prestazioni di genetica medica»: viene calcolato considerando a livello regionale il massimo tra l'incidenza delle prestazioni di genetica effettivamente rilevata nel flusso TS ed il valore di incidenza di prestazioni di genetica medica delle regioni di riferimento.

Art. 3.

Destinazione del finanziamento per obiettivo

1. A valere sulle risorse previste dal richiamato art. 29, comma 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, rispettivamente pari a 46 milioni per l'anno 2021 e 23 milioni per l'anno 2022, sono assegnate alle regioni e province autonome le seguenti quote di finanziamento, come risulta dall'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto:

a) 37,993 milioni per l'anno 2021 e 18,996 milioni per l'anno 2022 quale contributo all'obiettivo della riorganizzazione della rete di offerta finalizzata al raggiungimento di livello di produzione non inferiore alla soglia di efficienza di 200 mila prestazioni annue per struttura;

b) 8,006 milioni per l'anno 2021 e 4,003 milioni per l'anno 2022 quale contributo al raggiungimento di un livello di produzione di esami con tecnologia NGS pari a 5.000 campioni l'anno.

2. Ai fini della ripartizione dei richiamati importi complessivi di 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022 si fa riferimento al peso economico rideterminato delle prestazioni di genetica medica sul complesso dell'attività di laboratorio, come indicato all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, in base ai dati del flusso Tessera sanitaria della specialistica ambulatoriale dell'anno 2019, secondo il procedimento riassunto nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome

1. Per la componente degli stanziamenti finalizzati a contribuire al raggiungimento della soglia di efficienza operativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, in ot-

temperanza al citato art. 29, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il criterio di riparto si basa sui valori regionali o provinciali relativi all'incidenza dei volumi di esami prodotti da strutture di laboratorio pubbliche e private accreditate che non raggiungono il livello di produzione di 200.000 prestazioni annue, così come descritto nell'allegato 2 al presente decreto.

2. In considerazione delle incompletezze dei dati forniti dalle Regioni Puglia, Molise e Sardegna, sono utilizzati i dati desunti dal modello di rilevazione STS 21, opportunamente rettificati in base alle risultanze dello scostamento medio osservato nelle altre regioni e province autonome tra dato calcolato, in base al modello di rilevazione STS 21, e dato rilevato sulla base delle autodichiarazioni prodotte delle regioni e province autonome e ritenute corrispondenti alla richiesta del Ministero della salute.

3. Per le quote restanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, relative alla produzione di 5.000 campioni annui di esami con tecnologia NGS, in considerazione della rilevante distanza rilevata in tutte le regioni e province autonome dalla soglia di efficienza fissata dal citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il criterio di riparto tra le regioni e province autonome viene determinato in base alla quota di accesso prevista per la ripartizione della quota di finanziamento ordinario indistinto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021.

Art. 5.

Riparto tra le Regioni e Province autonome

1. Per le finalità di cui al citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono individuate le quote indicate negli allegati 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto. Negli allegati richiamati è altresì fornita una sintesi del procedimento di calcolo.

2. Al trasferimento del finanziamento si provvede alle condizioni e nei termini di cui all'art. 7.

Art. 6.

Requisiti di sicurezza

1. Il processo di completamento della riorganizzazione dei laboratori deve tenere conto dei criteri definiti nell'Accordo Stato-regioni del 23 marzo 2011 (Rep. atti n. 61/CSR), con particolare riferimento ai requisiti di qualità e sicurezza dell'assistito.

Art. 7.

Attuazione e monitoraggio

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute il cronoprogramma previsto dall'art. 29, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, entro trenta giorni dall'acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul presente decreto. Il cronoprogramma descrive le azioni e stabilisce i tempi di progressiva realizzazione e di completamento, entro il 31 dicembre 2022, dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture di laboratorio pubbliche e private accreditate; contiene inoltre la mappatura delle strutture produttive ed erogatrici dei laboratori pubblici e privati accreditati seguendo le modalità operative definite dal Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza (Comitato *LEA)*, di cui all'art. 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 23 marzo 2005.

2. Il cronoprogramma è sottoposto alla preliminare approvazione del Comitato LEA che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione del cronoprogramma medesimo. Allo stesso Comitato LEA è demandato il monitoraggio della relativa attuazione.

3. Al trasferimento del finanziamento si provvede a seguito dell'approvazione del cronoprogramma e della sua esecuzione, per stati di avanzamento delle attività, come definiti nel cronoprogramma medesimo e verificati dal Comitato LEA e comunicati dallo stesso al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le autonomie speciali l'accesso al finanziamento con oneri a carico dello Stato resta altresì condizionato all'eventuale adozione di specifica autorizzazione legislativa, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria.

4. Per quanto previsto dal comma 3 del citato art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la mancata presentazione del cronoprogramma, ovvero la sua mancata approvazione, ovvero la sua mancata attuazione nei modi e nel termine fissato, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, comporta la perdita del diritto all'accesso al finanziamento relativo.

Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3, viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 232

ALLEGATO *1*

Sintesi quote assegnate alle Regioni e Province Autonome per gli anni 2021 e 2022

REGIONE	Riparto totale quote anni 2021 e 2022	Riparto obiettivo 200.000 prestazioni/anno		Riparto obiettivo tecnologia NGS	
		2021	2022	2021	2022
PIEMONTE	4.121.261 €	2.157.423 €	1.078.711 €	590.085 €	295.042 €
VALLE D'AOSTA	25.221 €	0 €	0 €	16.814 €	8.407 €
LOMBARDIA	6.594.384 €	3.052.753 €	1.526.376 €	1.343.503 €	671.752 €
PROV. AUTON. BOLZANO	104.486 €	0 €	0 €	69.657 €	34.829 €
PROV. AUTON. TRENTO	122.135 €	8.564 €	4.282 €	72.860 €	36.430 €
VENETO	1.697.899 €	475.393 €	237.697 €	656.539 €	328.270 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	278.747 €	20.095 €	10.048 €	165.736 €	82.868 €
LIGURIA	834.214 €	342.367 €	171.183 €	213.776 €	106.888 €
EMILIA ROMAGNA	2.469.606 €	1.041.908 €	520.954 €	604.496 €	302.248 €
TOSCANA	1.160.291 €	268.312 €	134.156 €	505.215 €	252.607 €
UMBRIA	255.256 €	50.873 €	25.436 €	119.298 €	59.649 €
MARCHE	2.849.839 €	1.694.123 €	847.062 €	205.769 €	102.884 €
LAZIO	8.152.238 €	4.666.995 €	2.333.498 €	767.830 €	383.915 €
ABRUZZO	2.090.424 €	1.218.272 €	609.136 €	175.344 €	87.672 €
MOLISE	326.486 €	176.824 €	88.412 €	40.834 €	20.417 €
CAMPANIA	9.051.256 €	5.291.961 €	2.645.981 €	742.209 €	371.105 €
PUGLIA	6.646.733 €	3.904.323 €	1.952.161 €	526.833 €	263.416 €
BASILICATA	1.991.294 €	1.253.068 €	626.534 €	74.461 €	37.231 €
CALABRIA	4.966.172 €	3.059.375 €	1.529.688 €	251.406 €	125.703 €
SICILIA (*)	13.871.618 €	8.602.415 €	4.301.208 €	645.330 €	322.665 €
SARDEGNA	1.390.441 €	708.381 €	354.191 €	218.579 €	109.290 €
totale nazionale	**69.000.000 €**	**37.993.426 €**	**18.996.713 €**	**8.006.574 €**	**4.003.287 €**

(*) le somme in corrispondenza della regione Siciliana includono la quota di compartecipazione pari al 49,11%

ALLEGATO 2

Criteri di calcolo delle quote assegnate alle Regioni e Province Autonome per il raggiungimento della soglia di 200.000 prestazioni di laboratorio/annue

	FLUSSO STS 21 anno 2019		AUTODICHIARAZIONE REGIONI anno 2019		calcolo riparto					
REGIONE	Totale prestazioni	% erogate da strutture > 200 mila	Totale prestazioni esclusi prelievi, incluse prestazioni per pazienti interni ricoverati, prestazioni in PS e prestazioni non a carico del SSN	% prodotte da strutture > 200 mila	Scostamento medio tra % STS e % autodichiaraz. (***)	% prestazioni prodotte da strutture oltre soglia	volumi di prestazioni da strutture sottosoglia	% volumi di prestazioni da strutture sottosoglia	riparto totale	riparto 2021
ITALIA	**952.596.118**	**84,1%**	**1.010.574.246**	**90,0%**	**9,1%**		**93.641.900**		**56.990.139 €**	**37.993.426 €**
PIEMONTE	60.491.091	92,2%	60.769.982	91,3%		91,3%	5.317.372	5,7%	3.236.134 €	2.157.423 €
VALLE D`AOSTA	2.211.021	96,9%	2.044.278	100,0%		100,0%	-	0,0%	- €	- €
LOMBARDIA	169.037.820	93,8%	216.256.164	96,5%		96,5%	7.524.080	8,0%	4.579.129 €	3.052.753 €
PROV. AUTON. BOLZANO	7.210.711	97,9%	8.409.101	100,0%		100,0%	-	0,0%	- €	- €
PROV. AUTON. TRENTO	3.111.291	97,0%	10.521.309	99,8%		99,8%	21.107	0,0%	12.846 €	8.564 €
VENETO	80.106.680	92,6%	82.810.436	98,6%		98,6%	1.171.696	1,3%	713.090 €	475.393 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	22.465.741	92,5%	22.723.439	99,8%		99,8%	49.528	0,1%	30.143 €	20.095 €
LIGURIA	30.627.005	95,6%	31.880.069	97,4%		97,4%	843.827	0,9%	513.550 €	342.367 €
EMILIA ROMAGNA	67.496.022	94,3%	85.252.455	97,0%		97,0%	2.567.976	2,7%	1.562.861 €	1.041.908 €
TOSCANA	57.948.954	89,8%	70.027.318	99,1%		99,1%	661.306	0,7%	402.469 €	268.312 €
UMBRIA	18.869.277	72,8%	18.920.160	99,3%		99,3%	125.386	0,1%	76.309 €	50.873 €
MARCHE	30.080.531	83,5%	31.725.291	86,8%		86,8%	4.175.484	4,5%	2.541.185 €	1.694.123 €
LAZIO	69.594.561	63,5%	114.253.797	89,9%		89,9%	11.502.682	12,3%	7.000.493 €	4.666.995 €
ABRUZZO	25.018.935	85,1%	26.430.656	88,6%		88,6%	3.002.659	3,2%	1.827.408 €	1.218.272 €
MOLISE	7.105.883	81,4%	**	**		90,5%	435.815	0,5%	265.236 €	176.824 €
CAMPANIA	79.201.845	70,7%	96.491.035	86,5%		86,5%	13.043.028	13,9%	7.937.942 €	5.291.961 €
PUGLIA	73.841.364	77,6%	**	**		86,7%	9.622.933	10,3%	5.856.484 €	3.904.323 €
BASILICATA	8.777.341	67,2%	9.027.392	65,8%		65,8%	3.088.421	3,3%	1.879.602 €	1.253.068 €
CALABRIA	33.808.976	70,7%	36.198.577	79,2%		79,2%	7.540.402	8,1%	4.589.063 €	3.059.375 €
SICILIA (*)	80.883.418	76,8%	86.832.787	75,6%		75,6%	21.202.260	22,6%	12.903.623 €	8.602.415 €
SARDEGNA	24.707.651	75,9%	**	**		85,0%	1.745.938	1,9%	1.062.572 €	708.381 €

(*) le somme ripartite in corrispondenza della regione Siciliana includono la quota di compartecipazione pari al 49,11%

(**) dato incompleto

(***) scostamento medio, osservato nelle regioni con autodichiarazioni complete, tra dato calcolato, in base al modello di rilevazione STS 21, e dato rilevato sulla base delle autodichiarazioni

ALLEGATO 3

Criteri di calcolo quote assegnate alle Regioni e Province Autonome per il raggiungimento della soglia di 5.000 campioni annui analizzati con tecnologia NGS

REGIONE	Valore totale prestazioni Laboratorio da TS 2019 (a)	valore Genetica medica da TS 2019 (b)	% genetica/tot laboratorio (b)/(a)	% genetica rideterminata (massimo tra valore regionale e valore medio regioni di riferimento**) (c)	valore Genetica medica rideterminata (d)= (a)* (c)	valore prestazioni rideterminato Laboratorio (e) = (a) - (b) + (d)	quota rideterminata NGS su valore totale prestazioni(f) = (d)/(e)	% quota accesso (h)	riparto (i) = (69 mln *(g)*(% h))
PIEMONTE	192.084.208 €	28.110.768 €	14,6%	14,6%	28.110.768 €	192.084.208,10 €		7,4%	885.127 €
VALLE D'AOSTA	6.842.014 €	153.650 €	2,2%	14,5%	990.294 €	7.678.658,51 €		0,2%	25.221 €
LOMBARDIA	516.049.317 €	96.273.790 €	18,7%	18,7%	96.273.790 €	516.049.316,77 €		16,8%	2.015.255 €
PROV. AUTON. BOLZANO	25.698.876 €	2.621.254 €	10,2%	14,5%	3.719.583 €	26.797.205,96 €		0,9%	104.486 €
PROV. AUTON. TRENTO	30.272.181 €	3.338.354 €	11,0%	14,5%	4.381.511 €	31.315.337,87 €		0,9%	109.290 €
VENETO	229.776.662 €	28.775.051 €	12,5%	14,5%	33.257.231 €	234.258.841,51 €		8,2%	984.809 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	60.410.357 €	6.312.269 €	10,4%	14,5%	8.743.626 €	62.841.713,38 €		2,1%	248.604 €
LIGURIA	64.293.581 €	15.036.329 €	23,4%	23,4%	15.036.329 €	64.293.581,33 €		2,7%	320.663 €
EMILIA ROMAGNA	263.806.264 €	30.103.666 €	11,4%	14,5%	38.182.581 €	271.885.178,96 €		7,6%	906.744 €
TOSCANA	226.886.230 €	39.670.358 €	17,5%	17,5%	39.670.358 €	226.886.230,07 €		6,3%	757.822 €
UMBRIA	54.402.438 €	4.987.370 €	9,2%	14,5%	7.874.057 €	57.289.125,11 €		1,5%	178.947 €
MARCHE	81.282.305 €	5.630.099 €	6,9%	14,5%	11.764.573 €	87.416.779,79 €		2,6%	308.653 €
LAZIO	246.567.229 €	65.802.411 €	26,7%	26,7%	65.802.411 €	246.567.228,90 €		9,6%	1.151.746 €
ABRUZZO	51.516.554 €	4.091.439 €	7,9%	14,5%	7.456.362 €	54.881.477,02 €		2,2%	263.016 €
MOLISE	10.878.927 €	1.975.823 €	18,2%	18,2%	1.975.823 €	10.878.926,61 €		0,5%	61.250 €
CAMPANIA	180.699.127 €	35.814.650 €	19,8%	19,8%	35.814.650 €	180.699.126,99 €		9,3%	1.113.314 €
PUGLIA	154.460.570 €	33.504.668 €	21,7%	21,7%	33.504.668 €	154.460.570,49 €		6,6%	790.249 €
BASILICATA	22.374.346 €	1.813.099 €	8,1%	14,5%	3.238.400 €	23.799.646,77 €		0,9%	111.692 €
CALABRIA	54.529.438 €	7.276.138 €	13,3%	14,5%	7.892.438 €	55.145.738,53 €		3,1%	377.110 €
SICILIA (*)	159.545.504 €	18.364.219 €	11,5%	14,5%	23.092.170 €	164.273.455,25 €		8,1%	967.995 €
SARDEGNA	60.162.442 €	6.553.525 €	10,9%	14,5%	8.707.744 €	62.316.661,14 €		2,7%	327.869 €
	2.692.538.571 €	**436.208.930 €**			**475.489.368 €**	**2.731.819.009 €**	**17,41%**	**100,0%**	**12.009.861 €**

(*) le somme ripartite in corrispondenza della regione Siciliana includono la quota di compartecipazione pari al 49,11%

(**) Calcolo del valore di incidenza di prestazioni di genetica medica delle regioni di riferimento

REGIONE	Valore totale prestazioni da TS 2019 (a)	valore Genetica molecolare da TS 2019 (b)	Valore medio (c)=b/a
LOMBARDIA	516.049.317 €	96.273.790 €	
VENETO	229.776.662 €	28.775.051 €	
EMILIA ROMAGNA	263.806.264 €	30.103.666 €	
UMBRIA	54.402.438 €	4.987.370 €	
MARCHE	81.282.305 €	5.630.099 €	
REGIONI RIFERIMENTO	**1.145.316.986 €**	**165.769.976 €**	**14,5%**

22A01344

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sutent», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 141/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 187/2019 del 6 febbraio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43, del 20 febbraio

2019, recante «Rinegoziazione del medicinale per uso umano "Sutent", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»;

Vista la domanda presentata in data 14 gennaio 2021 con la quale la società «Pfizer Europe Ma Eeig» ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «Sutent» (sunitinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 09-11 giugno 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la delibera n. 07 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUTENT (sunitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) - «Sutent» è indicato per il trattamento del tumore stromale del tratto gastrointestinale (GIST) maligno non operabile e/o metastatico negli adulti dopo fallimento di un trattamento con imatinib dovuto a resistenza o intolleranza;

carcinoma renale metastatico (MRCC) - «Sutent» è indicato per il trattamento del carcinoma renale avanzato/metastatico (MRCC) negli adulti;

tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) - «Sutent» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.

Confezioni:

«50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 037192034/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.850,60 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.655,83;

«12,5 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 037192022/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.462,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.413,71;

«25 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30 capsule - A.I.C. n. 037192010/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: «H» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2.925,30 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.827,92.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Chiusura registro di monitoraggio dell'AIFA per l'indicazione «"Sutent" è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici (pNET) ben differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti» e del MEA associato. La gestione dei pazienti in trattamento con il medicinale in oggetto sottoposto a registro di monitoraggio garantisce la prosecuzione del trattamento nelle modalità definite nella scheda del registro, fino alla chiusura del trattamento. Infatti, questa procedura garantisce da una parte il paziente, che vede assicurato il diritto alla cura così come definita all'avvio del trattamento, dall'altra garantisce il SSN nella programmazione delle cure nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva e del monitoraggio e controllo della spesa. Pertanto, laddove erano previsti accordi di rimborsabilità condizionata, gli stessi dovranno essere applicati fino all'esaurimento dei trattamenti avviati precedentemente alla chiusura del MEA e/o del registro. A questo riguardo è importante ricordare che il prezzo di rimborso (comunque editabile in piattaforma) sarà aggiornato alle condizioni stabilite dal nuovo accordo, a partire dalla data di efficacia stabilito dal provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ai pazienti già in trattamento si continuano, quindi, ad applicare gli accordi di condivisione del rischio (MEA) con adeguamento del prezzo.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sutent» (sunitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, gastroenterologo, epatologo, internista ed endocrinologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01345

DETERMINA 21 febbraio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Perindopril e Indapamide Zentiva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 140/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 171 del 29 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 268 del 10 novembre 2021, con

la quale la società Zentiva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Perindopril e Indapamide Zentiva» (perindopril e indapamide) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn) (PT/H/2249/002-003/DC- MCA/2018/307);

Vista la domanda presentata in data 25 novembre 2021, con la quale la società Zentiva Italia S.r.l., titolare della A.I.C., ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Perindopril e Indapamide Zentiva» (perindopril e indapamide), relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 047323050 e 047323074;

Vista la delibera n. 7 del 25 gennaio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PERINDOPRIL E INDAPAMIDE ZENTIVA (perindopril e indapamide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«4 mg + 1,25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323050 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,15;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,53;

«8 mg + 2,25 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL - A.I.C. n. 047323074 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa): euro 7,13;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 13,38.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Perindopril e Indapamide Zentiva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Perindopril e Indapamide Zentiva» (perindopril e indapamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 21 febbraio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01349

DETERMINA 22 febbraio 2022.

Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base dei principi attivi «Vildagliptin» e «Sitagliptin» assoggettati alla Nota AIFA 100. (Determina n. DG/97/2022)**.**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, Serie generale, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella sua seduta del 28 ottobre e 2-3 novembre 2021, la quale è stato approvato il testo della Nota 100 e le tabelle comparative relative alle tre classi di farmaci oggetto della Nota.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della Nota stessa, per le indicazioni in oggetto è stata stabilita la modifica da A/RRL a A/RR Nota 100, con l'eccezione delle associazioni precostituite di DPP4i e SGLT2i che restano classificate in A/RRL;

Vista la determina AIFA n. 19/2022 del 21 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 19 del 25 gennaio 2022, recante «Istituzione della Nota AIFA 100 relativa alla prescrizione degli inibitori del SGLT2, degli agonisti recettoriali del GLP1, degli inibitori del DPP4 e loro associazioni nel trattamento del diabete mellito tipo 2»;

Considerata la ricognizione effettuata da AIFA relativamente ai suddetti;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Armonizzazione del regime di fornitura dei medicinali a base di «Vildagliptin» e «Sitagliptin»

Il regime di fornitura dei medicinali autorizzati a base dei principi attivi «Vildagliptin» e «Sitagliptin», indicati nella sottostante tabella è armonizzato e definito nei termini seguenti:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Detto regime di fornitura sostituisce quello difformemente indicato nei provvedimenti relativi ai medicinali in questione, già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I predetti medicinali sono assoggettati alla disciplina introdotta con l'istituzione della Nota AIFA 100.

SPECIALITA' MEDICINALE	TITOLARE AIC	N. AIC	CONFEZIONE
VILDAGLIPTIN MYLAN	MYLAN S.P.A.	048318051	"50 mg compresse" 56 compresse in blister AL/AL
VILDAGLIPTIN DOC	DOC GENERICI S.R.L.	048636029	"50 mg compresse" 56 compresse in blister Al/OPA-AL-PVC
VILDAGLIPTIN TEVA	TEVA B.V.	045976065	"50 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
VILDAGLIPTIN TEVA	TEVA B.V.	045976077	"50 mg compresse" 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
SITAGLIPTIN DOC	DOC GENERICI S.R.L.	047830017	"25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL
SITAGLIPTIN DOC	DOC GENERICI S.R.L.	047830029	"50 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL
SITAGLIPTIN DOC	DOC GENERICI S.R.L.	047830031	"100 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228029	«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228031	«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230151	«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230163	«100 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL

SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228183	«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228195	«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230314	«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230326	«100 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228346	«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228359	«25 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230478	«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228500	«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228512	«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230516	«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario

SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230555	«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230593	«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230631	«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228664	«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230670	«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228676	«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230718	«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230757	«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL con calendario
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044230795	«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL con calendario

SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228827	«50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228839	«50 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228981	«100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
SITAGLIPTIN TEVA	TEVA ITALIA S.R.L.	044228993	«100 mg compresse rivestite con film» 28X1 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 22 febbraio 2022

Il direttore generale: MAGRINI

22A01348

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 3 novembre 2021.

Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014-2020 Regione Siciliana - Riprogrammazione. (Delibera n. 67/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-*bis*, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS o Comitato);

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (di seguito Fondi SIE);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla Tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, al comma 2, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, già anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari (di seguito anche Programmi complementari o POC), vigenti o da adottarsi e prevedendo, al comma 9, che la data di scadenza dei POC, relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025;

Tenuto conto che, ai sensi del citato art. 242, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 finanziati dai Fondi SIE possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato e che, ai sensi del citato art. 242, comma 3, ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione, di cui al citato art. 5 della legge n. 183 del 1987, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei Programmi operativi 2014-2020 di cui al comma 1;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Viste le delibere CIPE 28 gennaio 2015, n. 8 e n. 10, relative all'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi SIE 2014-2020 e alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale, adottate in accordo con quanto disposto dalla citata legge n. 183 del 1987;

Considerato che la dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana, posta a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge, n. 183 del 1987, deriva dalla differenza fra il valore del cofinanziamento ai Programmi operativi regionali FESR e FSE in un'ipotesi di compartecipazione nazionale al 50 per cento rispetto ad un'effettiva compartecipazione del 25 per cento, considerando la sola quota statale;

Tenuto conto che la disponibilità complessiva di risorse del Programma complementare così calcolata è di 1.882,30 milioni di euro, di cui 249,27 milioni destinate, con delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 12, al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, comma 804;

Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 52, che approva la programmazione delle risorse del Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma complementare della Regione Siciliana, per l'importo di 1.882,30 milioni di euro, di cui 249,27 milioni di euro destinati al completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, stabilendo che il valore complessivo del POC della Regione Siciliana è pari, al netto dei completamenti, a 1.633,03 milioni di euro;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, recante «Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (art. 242 del decreto-legge n. 34/2020»;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1792-P del 25 ottobre 2021, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe) concernente la proposta di approvare la riprogrammazione presentata dalla Regione Siciliana del Programma operativo complementare 2014-2020, originariamente adottato con la citata delibera CIPE n. 52 del 2017 per un valore complessivo (al netto dei completamenti) di 1.633.028.035,11 euro, al fine di adeguare il Programma complementare alle modifiche dei regolamenti comunitari finalizzate a favorire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei Fondi SIE, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID 19;

Considerato che la riprogrammazione proposta comporta un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana di 438.685.367,05 euro, che porta l'importo complessivo del suddetto Programma complementare a 2.071.713.402,16 euro, di cui 1.951.172.646,40 euro di risorse nazionali e 120.540.755,76 euro di cofinanziamento regionale;

Considerato che l'incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana è finanziato da:

a) 284.869.238,40 euro (di cui 199.408.463,10 euro di risorse nazionali e 85.460.775,30 euro di risorse regionali) derivanti dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR FESR, a seguito della riprogrammazione su tutti gli assi del Programma del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25 per cento al 20 per cento, approvata con decisione della Commissione C(2018) 8989/2018;

b) 153.816.128,65 euro derivanti dalla rendicontazione al 100 per cento sia delle spese sanitarie nazionali, in attuazione dell'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Siciliana del 23 dicembre 2020, sia delle spese dei PO FESR e FSE su risorse comunitarie, ai sensi del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e della decisione della Commissione C(2019)5045/2019;

Considerato che la richiesta di riprogrammazione sopra descritta propone altresì una semplificazione della struttura del Programma che, tramite l'accorpamento di alcuni assi prioritari in una logica di allineamento alla programmazione 2021-2027, ne diminuisca il numero da 11 a 6, indicando, per ciascuno di essi, la strategia, le azioni operative, i risultati attesi dell'Accordo di partenariato, il raccordo tra gli obiettivi dell'asse, i risultati attesi e gli obiettivi specifici 2021-2027, gli indicatori di realizzazione e di risultato nonché i beneficiari;

Preso atto del nuovo elenco degli assi prioritari, come di seguito precisato:

a) Asse I – Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa;

b) Asse II – Sostenere l'attuazione del *green deal* europeo;

c) Asse III – Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;

d) Asse IV – Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani;

e) Asse V – Rafforzare il capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale;

f) Asse VI – Assistenza tecnica;

Tenuto conto che il Sistema di gestione e controllo (di seguito SI.GE.CO.) del Programma è aggiornato con l'integrazione di due ulteriori Centri di responsabilità regionale e che viene motivata l'esclusione del POC della Regione Siciliana dalle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Considerato che, in attuazione della citata delibera CIPE n. 10 del 2015, sulla riprogrammazione del Programma complementare della Regione Siciliana, il Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 21271 del 2 novembre 2021, ha formalizzato il parere positivo al perfezionamento dell'Intesa al Ministro per il sud e la coesione territoriale e la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 novembre 2021;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Visto l'*addendum* alla nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Approvazione della riprogrammazione del «Programma di azione e coesione 2014-2020 - Programma operativo complementare della Regione Siciliana»

1.1 In attuazione della citata delibera di questo Comitato n. 10 del 2015, e, in particolare, del punto 2, è approvata la riprogrammazione del «Programma di azione e coesione - Programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Siciliana», che è allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

1.2 La riprogrammazione proposta comporta un incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana di 438.685.367,05 euro, che porta l'importo complessivo del suddetto Programma complementare dal valore di 1.633.028.035,11 euro, originariamente stabilito dalla citata delibera CIPE n. 52 del 2017 a 2.071.713.402,16 euro, di cui 1.951.172.646,40 euro di risorse nazionali e 120.540.755,76 euro di cofinanziamento regionale, come riassunto nella seguente tabella:

Valore POC		Risorse nazionali (euro)	Risorse regionali (euro)
Delibera CIPE 52/2017	Al netto dei completamenti 2007-2013	1.633.028.035,11	
Decisione C(8989)2018	Cofinanziamento nazionale Fondo di rotazione	199.408.463,10	
	Cofinanziamento regionale		85.460.775,30
Rimborso spese sanitarie statali e PO FESR e FSE al 100%a	Art. 242 e Decisione C(5045)2019	118.736.148,19	35.079.980,46
Totale		1.951.172.646,40	120.540.755,76

1.3 L'incremento della dotazione finanziaria del POC della Regione Siciliana è finanziato da:

a) 284.869.238,40 euro (di cui 199.408.463,10 euro di risorse nazionali e 85.460.775,30 euro di risorse regionali) derivanti dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale del POR FESR, a seguito della riprogrammazione su tutti gli assi del Programma del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25 per cento al 20 per cento, approvata con decisione della Commissione C(2018) 8989/2018;

b) 153.816.128,65 euro derivanti dalla rendicontazione al 100 per cento sia delle spese sanitarie nazionali, in attuazione dell'Accordo tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Siciliana del 23 dicembre 2020, sia delle spese del PO FESR e FSE su risorse comunitarie, ai sensi del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e della decisione della Commissione C (2019)5045/2019;

È altresì, approvata la semplificazione della struttura del Programma complementare che diminuisce il numero degli assi da 11 a 6. Di seguito si rappresenta il nuovo piano finanziario per asse:

Assi	Declaratoria asse	Dotazione POC Regione Siciliana 2014-2020 (euro)
Asse 1	Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa	368.403.924,58
Asse 2	Sostenere l'attuazione del *green deal* europeo	642.224.914,97
Asse 3	Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto	514.921.625,27
Asse 4	Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani	146.192.564,88
Asse 5	Rafforzare il capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale	352.334.115,62
Asse 6	Assistenza tecnica	47.636.256,85
Totale		2.071.713.402,16

2. Il profilo finanziario

2.1 Il profilo finanziario per annualità, limitatamente alle risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, complessivamente pari a 1.951.172.646,40 euro, è il seguente:

annualità 2017	326.605.607,02 euro;
annualità 2018	-
annualità 2019	-
annualità 2020	-
annualità 2021	258.746.186,90 euro;
annualità 2022	292.675.896,96 euro;
annualità 2023	292.675.896,96 euro;
annualità 2024	390.234.529,28 euro;
annualità 2025	390.234.529,28 euro.

3. Erogazione delle risorse

3.1 Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, assegnate al Programma complementare oggetto della presente delibera, sono erogate dal Fondo di rotazione medesimo secondo le seguenti modalità:

a) pagamenti intermedi fino al raggiungimento del limite del 90 per cento delle risorse a carico del Fondo di rotazione assegnate all'intervento, sulla base di apposite domande di rimborso inoltrate tramite il sistema informativo RGS-IGRUE;

b) pagamento del saldo finale nella misura del 10 per cento delle risorse a carico del Fondo di rotazione assegnate all'intervento, sulla base di apposita domanda di pagamento finale attestante la positiva conclusione dell'intervento.

4. Disposizioni attuative e monitoraggio

4.1 La Regione Siciliana, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera n. 10 del 2015, assicurerà il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli interventi del Programma e la regolarità delle spese da rendicontare.

4.2 Il SI.GE.CO. del POC assicura la piena reciprocità con i programmi regionali FESR e FSE e viene aggiornato con l'integrazione di due ulteriori Centri di responsabilità regionali.

4.3 L'amministrazione titolare del Programma assicura la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma, garantendo il monitoraggio periodico mediante il Sistema nazionale di monitoraggio RGS-IGRUE.

4.4 L'amministrazione titolare del Programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso sia per altri interventi, a carico delle disponibilità del suddetto fondo.

4.5 Ai sensi del citato decreto-legge n. 34 del 2020, art. 242, comma 7, la data di conclusione delle operazioni finanziate dai Programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025.

4.6 Il DPCoe riferirà almeno annualmente, e in ogni caso su specifica richiesta, a questo Comitato sull'attuazione della presente delibera.

5. Norme finali

5.1 Resta fermo che, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, a chiusura di ulteriori operazioni di rendicontazione intervenute successivamente al 30 giugno 2021 a fronte di spese anticipate dallo Stato, le amministrazioni titolari dei programmi potranno individuare il quadro degli ulteriori importi finanziari che confluiscono nei Programmi complementari, adeguando le rispettive dotazioni finanziarie secondo le procedure di cui alla delibera CIPE n. 10 del 2015.

Roma, 3 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
con funzioni di presidente
GIOVANNINI

Il segretario: Tabacci

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 145

ALLEGATO

PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE SICILIA 2014-2020

26 APRILE 2021

INDICE

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

Nell'ambito della politica regionale di coesione del ciclo di programmazione 2014-2020, l'art. 1, comma 242, della Legge n. 147/2013 prevede che il Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 Aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea (FESR e FSE) 2014-2020.

In questo quadro la delibera CIPE n. 10/2015, ha stabilito che gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 242, della citata Legge n. 147/2013, siano previsti nell'ambito di Programmi di Azione e Coesione 2014-2020, i cui contenuti sono stati definiti, sulla base di comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale.

I suddetti Programmi, indicati come Programmi Operativi Complementari (POC), concorrono a rafforzare e ad assicurare un maggiore impatto sui sistemi territoriali che beneficiano degli interventi della programmazione comunitaria, la cui efficacia viene ottimizzata anche attraverso la tecnica dell'overbooking dinamico da agganciare alla evoluzione della dotazione finanziaria del POC fino alla data ultima di chiusura pervista dall'art. 242, comma 7 del DL 34/2020, al dicembre 2025.

La dotazione dei Programmi Operativi Complementari (POC) delle "regioni meno sviluppate" è stata in prima istanza determinata come differenza fra il valore del cofinanziamento ai Programmi Operativi regionali FESR ed FSE nell'ipotesi di compartecipazione nazionale al 50% rispetto ad una effettiva compartecipazione del 25%, considerando la sola quota statale, e per quanto concerne la Regione Siciliana tale importo ha ammontato ad Euro 1.882.301.558,20.

In Sicilia, il percorso di definizione del POC ha preso avvio nel corso del 2016 con l'approvazione da parte del CIPE del "*Documento di Programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione 2014-2020*" e si è completato con l'approvazione da parte del medesimo Comitato del "*Programma di Azione e Coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Siciliana*" (Delibera n.52/2017[1]), attraverso il quale sono stati sistematizzati i contenuti dei precedenti atti, con particolare riferimento all'impiego delle risorse finanziarie destinate alla Regione Siciliana:

- la delibera CIPE n. 12/2016 che destinava 249,3 milioni di euro al completamento dei progetti inseriti nei programmi comunitari (FSE e FESR) 2007-2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (già Piano di completamento) e che pertanto è stata espunta dalla dotazione finanziaria del Programma;
- la delibera CIPE n. 94/2015 che destinava 780,2 milioni di euro a interventi infrastrutturali e di rilancio della competitività regionale da realizzarsi sul territorio della Regione (già Piano di potenziamento);
- ulteriori atti legislativi e di programmazione regionale, tra i quali la legge regionale n.3/2016 e diverse delibere di Giunta Regionale[2] per complessivi 852,8 milioni di euro (già Piano di cambiamento).

Rispetto a questo iniziale assetto programmatico del POC, l'Amministrazione regionale ha progressivamente manifestato l'esigenza di proporre una evoluzione sotto il profilo dei contenuti, in esito alle modifiche che hanno interessato i documenti regionali di programmazione comunitaria, rispetto ai quali il POC esplica la

[1] Nell'ambito della Delibera 52/2017, 334,62 milioni di euro sono destinati agli interventi per la depurazione delle acque reflue di cui alla delibera CIPE n. 94/2015, assegnati in gestione al Commissario unico per la depurazione.
[2] Delibere di Giunta Regionale n. 268/15, n. 223/16, n. 299/16, n. 330/16, n. 378/16, n. 383/16, n. 4/17, n.107/2017.

funzione di intervento complementare di policy, assicurando al contempo adattamenti programmatico-attuativi congiunturali.

Una prima rilevante integrazione della dotazione finanziaria del POC approvato dalla delibera CIPE n. 52/2017, pari a 1.633.028.035 Euro, discende dalla riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 che, alla luce della variazione del tasso di cofinanziamento nazionale (Decisione n. C(2018) 8989/2018), ha determinato la disponibilità di ulteriori 284.869.252 Euro a valere sul fondo rotazione e sul cofinanziamento regionale, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 e ribadito dal Dipartimento per le Politiche di Coesione con nota n. 003213-P del 13/09/2018 e nella richiamata decisione della Commissione Europea, determinando così in 1.917.897.286 Euro la nuova dotazione finanziaria complessiva del POC.

Il mutato quadro di contesto generato dalla evoluzione dell'emergenza scaturita dalla pandemia di Covid-19 ha inoltre sollecitato l'Amministrazione regionale a proporre una revisione del Programma Operativo Complementare che, da un lato, tenesse conto del combinato degli atti adottati a livello comunitario e nazionale per fronteggiare la crisi e, dall'altro, supportasse le iniziative adottate a livello regionale per far fonte agli effetti della pandemia e ai nuovi fabbisogni economico e sociali che ne sono scaturiti.

La presente revisione del POC Sicilia 2014-2020 tiene conto di quanto previsto dal Reg. (UE) 2020/460 sulla possibilità da parte degli Stati Membri di supportare investimenti nei propri sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 e dall'art. 2 comma 1 del Reg. (UE) n. 558/2020 in merito alla possibilità di innalzare transitoriamente il tasso di cofinanziamento comunitario sino al 100% delle spese sostenute per il periodo contabile 2020-2021. Pertanto la dotazione del POC, tenendo conto di quanto previsto dalla circolare IGRUE n. 20638 del 28 gennaio 2021, verrà incrementata, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del DL 34/2020, della quota del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, resosi disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

La revisione del POC, si inquadra altresì nell'ambito delle iniziative nazionali previste dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in base al quale le amministrazioni pubbliche possono destinare eventuali risorse finanziarie disponibili dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014-2020 alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa alla pandemia di COVID-19 (art. 126, comma 10) e del collegato Accordo tra Governo e Regioni sulla riprogrammazione dei Programmi SIE 2014-2020 previsto dall'art. 242 del DL 34/2020, sottoscritto in data 22/12/2020, in base al quale il POC potrà essere incrementato di un importo pari alle rendicontazione delle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato a beneficio dell'ambito territoriale regionale, oltre alla relativa quota del Fondo di Rotazione resosi disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

In questa ottica, la riprogrammazione del POC Sicilia 2014–2020, anche al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia di Covid 19 ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge regionale del 12/05/2020 n. 9, risponde alla esigenza di: *i)* adeguare i contenuti del Programma Complementare ai nuovi fabbisogni emergenti di contrasto agli effetti della attuale crisi socio-economica, *ii)* di garantire adeguate risorse finanziarie a copertura delle iniziative già avviate nel quadro di altri strumenti di finanziamento, la cui regolare conclusione è attualmente a rischio in ragione degli effetti derivanti dalla medesima pandemia, e, infine, *iii)* di definire un bacino di progettualità funzionale all'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027.

A tal fine, in ragione della estensione al 31/12/2025 dell'orizzonte temporale di attuazione del POC, la nuova struttura del Programma Operativo Complementare, pur mantenendo una piena coerenza con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato, traguarda l'impostazione strategica prevista dal ciclo di programmazione comunitario 2021-2027, al fine di assicurare pieno raccordo tra il ciclo di programmazione in corso e quello di prossimo avvio.

Di conseguenza, la nuova articolazione del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014-2020 intende offrire una lettura coerente delle priorità regionali concentrando e mettendo a sistema l'intervento pubblico

intorno a 5 Assi prioritari[3], riconducibili ai macro ambiti di policy individuati per il prossimo ciclo di programmazione, comprendendo:

- interventi già individuati anche sotto il profilo della dotazione finanziaria nell'ambito di delibere del CIPE, di Leggi Regionali o di Delibere di Giunta Regionale;
- ambiti di intervento coerenti con gli obiettivi e i risultati attesi già previsti dai POR regionali comunitari (FESR e FSE) in ottica di *overbooking* ovvero di salvaguardia delle operazioni in corso di realizzazione;
- ambiti di intervento coerenti con le finalità degli APQ che consentano di dare copertura finanziaria alle operazioni che, per effetto dell'art. 44 del D.L. 34/2019 e del loro stato di attuazione, non possano, eventualmente, essere inseriti nel Piano di Sviluppo e Coesione, beneficiando dell'estensione del termine di attuazione al 31/12/2025;
- ambiti di intervento che, traguardandone gli Obiettivi di policy, possano costituite un bacino di progettualità strategica funzionale al perseguimento della strategia regionale del ciclo di programmazione comunitario 2021-2027.

[3] Oltre all'Asse 6 relativo all'Assistenza Tecnica.

2. ANALISI DI CONTESTO

2.1 CARATTERISTICHE E PROSPETTIVE GENERALI DEL CONTESTO DI ATTUAZIONE

La Sicilia, già prima dello shock prodotto dalla pandemia Covid-19, mostrava un sistema economico fortemente in difficoltà come attestato dai conti regionali siciliani (Istat, 2020) caratterizzato da una modesta crescita del **PIL regionale** non in grado di compensare il crollo di 15 punti di PIL registrato durante la crisi economica del periodo 2008-2014[4] e rendendo ancora più ampio il gap di ricchezza tra la Sicilia e il resto d'Italia. Restringendo la visuale agli ultimi cinque anni, le stime dell'Istat accerterebbero per la Sicilia un recupero del PIL di appena mezzo punto percentuale, contro il 2,7% del Mezzogiorno e il 5% dell'Italia, e in particolare nel solo 2019 il PIL ha fatto registrare un andamento stagnante, rispetto all'anno precedente, con una percentuale prossima allo zero per la Sicilia, a fronte di migliore seppur modesto 0,2% per il Mezzogiorno e 0,3% per l'Italia.

In questo quadro di evidente debolezza economica si è inserita la grave crisi globale connessa agli effetti della pandemia da **Covid-19**, i cui impatti sono ancora da quantificare con precisione ma che le varie stime disponibili indicano che incideranno pesantemente sui conti economici regionali anche se, probabilmente, in misura lievemente minore rispetto a territori con specializzazione produttiva maggiormente sensibile al *lockdown* in quanto più aperti ai mercati esteri. Queste stime affermano che comunque la ripresa sarà più sensibile nel Nord del paese, mentre il Pil del Mezzogiorno procederà ad un ritmo di crescita comunque inferiore alla media nazionale: si prevede a fine anno 2020 una perdita post Covid di PIL dell'8%, a fronte di una contrazione leggermente più accentuata a livello nazionale (8,3% secondo le più recenti elaborazioni dell'Istat tabella 1).

Tabella 1 –PIL ai prezzi di mercato (valori concatenati al 2015)
Anni 2015-2020 (variazioni % annue)

	Var. % Cumulat a 2008-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sicilia	-14,9	0,4	0,2	0,6	-0,8	0,0	*-8,0*
Mezzogiorno	-13,3	1,4	0,2	0,8	0,2	0,2	*-8,0*
Italia	-8,6	0,8	1,3	1,7	0,9	0,3	*-8,3*

Fonte: Defr Sicilia 2021-2023 e nota di aggiorn.to di ottobre 2020 (in grassetto le stime)

Oltre che dall'andamento del PIL, possiamo trarre indicazioni rilevanti circa lo stato di salute del sistema Sicilia prima del Covid attraverso ulteriori macro indicatori quali la spesa per consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi. Tra il 2007 e il 2019 la spesa per consumi delle famiglie in Sicilia ha accumulato una riduzione di circa 10 punti percentuali a fronte del -9,4 del Mezzogiorno e di un valore pari allo zero dell'Italia.

Tuttavia, nell'ultimo triennio (2017-2019) i livelli di spesa per consumi delle famiglie in Sicilia hanno fatto registrare un ottimo recupero risultando in linea a quella del Mezzogiorno e dell'Italia e quindi confermando che la perdita maturata dal 2007 ad oggi è stata causata principalmente dagli effetti della crisi finanziaria mondiale iniziata quell'anno. Invece, gli investimenti fissi lordi in Sicilia, pur restando distanti di circa 4 punti percentuali rispetto alla media nazionale mostravano un lieve recupero sin dal 2015 e rafforzatosi tra il 2017 e il 2018 evidenziando una lieve ripresa del settore produttivo (figure 1 e 2).

[4] Il trend positivo avviatosi nel 2015, con una crescita del PIL pari allo 0,4 per cento, non si è poi consolidato nel tempo, assestandosi nel 2016 ad un livello di crescita dello 0,2 per cento, ben lontano dai livelli di crescita del PIL rilevati in relazione alle circoscrizioni territoriali a cui afferisce la Sicilia, ovvero Mezzogiorno e Italia. Il divario di crescita fra l'Isola e le suddette circoscrizioni territoriali di riferimento si è ulteriormente allargato nel biennio 2017-2018, in quanto la Sicilia ha segnato rispettivamente livelli di crescita dello 0,6 per cento e -0,3 per cento, a fronte di livelli di crescita dello 0,8 per cento e dello 0,2 per cento per il Mezzogiorno e dell'1,7 per cento e dello 0,8 per cento per l'Italia.

Su una Sicilia che non aveva ancora recuperato i tendenziali economici pre-crisi finanziaria del 2008 si è quindi abbattuta la crisi del Covid 19 causando la progressiva riduzione dei redditi disponibili, la flessione dell'occupazione, e la netta riduzione degli investimenti insieme ad un peggioramento delle prospettive di mercato e ad un acuirsi delle difficoltà di accesso al credito. L'emergenza da Covid-19, infatti, non è soltanto un'emergenza di natura sanitaria, ma è anche un'emergenza dai gravi risvolti economici e sociali che sta in larga parte condizionando la fase conclusiva del ciclo di programmazione 2014-2020, nonché l'avvio del ciclo 2021-2027.

Figura 1 – Spesa per consumi finale delle famiglie – in Italia, Mezzogiorno e Sicilia – Anni 2007-2019 *(variazioni % annue)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

L'impatto della pandemia è differente a seconda del settore economico considerato: i primi settori ad essere stati colpiti sono stati quelli direttamente interessati dalla riduzione dei flussi di merci e persone dall'area asiatica, epicentro iniziale dell'emergenza. Tali settori hanno subito uno shock congiunto di domanda e offerta, in primo luogo per effetto, del calo della domanda, dei servizi di logistica, trasporto e viaggi, nonché, dinnanzi alla progressiva adozione di misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, per effetto del blocco delle contrattazioni e delle attività negoziali tra imprese coinvolte nelle filiere produttive.

Figura 2 – Investimenti fissi lordi – Anni 2007-2018
(Incidenza % sul PIL, valori concatenati 2015)

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Andando nel dettaglio, dal lato della domanda, le misure di contenimento hanno causato una significativa riduzione nel volume di acquisti e sempre più frequentemente hanno spinto i consumatori a differire le proprie decisioni di acquisto, con gravi ripercussioni per gli operatori dei settori del commercio al dettaglio, del turismo e dei servizi di trasporto. Di riflesso, dal lato dell'offerta, tutte le imprese, a esclusione di quelle operanti nel settore dei servizi essenziali e in quello alimentare, hanno subito una riduzione degli ordinativi e, conseguentemente, un rallentamento o blocco delle produzioni e delle catene di approvvigionamento. I numeri della crisi in Sicilia (fonte Istat) mostrano che i primi *lockdown* hanno interessato il 44,2% delle unità locali, il 37,1% degli addetti e il 32,8% del fatturato sul totale delle attività economiche rilevate con una perdita pari a circa 2,766 miliardi di euro[5]. Il minore peso nella struttura produttiva siciliana delle attività manifatturiere rispetto al resto d'Italia potrebbe attenuare gli effetti dei

Tabella 2– DPCM 10 aprile 2020: unità locali, addetti e fatturato delle attività economiche soggette a "lockdown". Sicilia e Italia – Anno 2020

Territorio	Unità locali	Addetti	Fatturato (migliaia di euro)	Fatturato/Addetto (valori in euro)
Sicilia	124.304	290.119	33.194.658	114.417
Italia	2.220.639	7.149.819	1.325.921.179	185.448
		% su totale attività economiche		
Sicilia	44,2	37,1	32,8	88,5
Italia	48,1	43,4	43,6	100,5

Fonte: Defr Regione Siciliana

[5] Questa parte del sistema produttivo ha realizzato in complesso, secondo i dati Istat al 2017, circa 33,2 miliardi di euro di fatturato, quindi, assumendo un eguale importo per l'anno in corso con uno stop omogeneo di un mese, si dovrebbe dedurne una perdita di circa 2,766 miliardi di euro, pari a un dodicesimo del valore annuale dell'aggregato.

provvedimenti di restrizione della crisi dato che questa pesa in Italia il 31% degli addetti, mentre in Sicilia tale sezione non raggiunge il 10% (tabella 2).

A causa, quindi, della minore produttività del settore dei servizi, prevalente in Sicilia, si determina la minore rilevanza del fatturato dei settori sospesi (32,8%) a fronte della corrispondente quota nazionale (43,6%). Tuttavia, ciò resta un punto di forte debolezza per la Sicilia in quanto il settore terziario regionale, costituito da servizi a bassa produttività, ha minori possibilità di recupero dei volumi di produzione persi nella fase di chiusura rispetto all'economia industriale delle regioni del Nord le quali possono anche contare sulle opportunità intrinseche del sistema produttivo industriale tra cui la possibilità di riconversione verso altre produzioni o la maggiore capacità di innovazione.

Al fine di limitare le ricadute economiche della crisi pandemica la Sicilia è stata una delle prime regioni europee[6] a reagire attivando una serie di provvedimenti, ad integrazione delle misure adottate dal governo centrale, a sostegno dei settori in difficoltà limitando gli effetti post-pandemia. Tra queste azioni[7] si menzionano:

- l'istituzione di linee di credito a condizioni vantaggiose;
- ampliamento dei sistemi di garanzia dei prestiti[8];
- sistemi di sostegno per la concessione di prestiti a tassi agevolati o a fondo perduto[9];
- esenzione, sconto, differimento o frazionamento delle imposte regionali[10];
- il trasferimento aggiuntivo agli enti locali[11].

Tali misure unite a quelle dei DCPM nazionali e alle dinamiche economiche regionali hanno permesso di costruire tre possibili scenari[12] dell'andamento del Pil regionale sulla base del dato previsionale elaborato dal Modello Multisettoriale della Regione (figura 3):

- un quadro tendenziale di crescita del PIL reale[13] regionale pari a 5,0% nel 2021, 3,5% nel 2022 e 2,3% nel 2023;
- un quadro programmatico di crescita del PIL reale pari a 6,8% nel 2021, 3,4% nel 2022 e 2,1% nel 2023 e basata sull'utilizzo delle risorse previste dalle politiche di rilancio secondo la tempistica e gli importi previsti dall'azione del Governo;

[6] Secondo i dati dell'Economic Bulletin COVID-19 impact and response measures (n. 8), della Commissione Economica del Comitato Europeo delle Regioni.
[7] Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale al 2021-2023 del 31 ottobre 2020.
[8] Attraverso la "Sezione Sicilia" del Fondo centrale di garanzia. Ma anche alle moratorie dei crediti bancari estese agli enti finanziari regionali.
[9] Si pensi alle misure a valere sul "Fondo Sicilia" presso IRFIS-Finsicilia S.p.a. ed erogate attraverso intermediari finanziari (la "Misura straordinaria di liquidità", Confidi, Crias ed Ircac, ma anche alle forme di finanziamento a tasso zero con BEI.
[10] Il riferimento è alle esenzioni per le concessioni marittime, alla riduzione del bollo auto, ai differimenti dei versamenti all'erario regionale, sino alle misure agevolative appena varate con il "Resto in Sicilia".
[11] Si pensi al fondo perequativo per i Comuni che ne ha quasi raddoppiato la dotazione finanziaria annuale trasferita dalla Regione.
[12] Tali scenari elaborati utilizzando il Modello Multisettoriale della Regione (MMS) non contemplano gli effetti delle misure restrittive che il Governo ha varato con l'ultimo DPCM del 25 ottobre 2020. Gli scenari previsivi sono inevitabilmente condizionati dalla situazione sanitaria e dal prolungarsi della seconda ondata pandemica che inevitabilmente condiziona il sistema produttivo regionale.
13 Il Pil reale è il valore dei beni e servizi calcolata a prezzi costanti. Tale aggregato non è influenzato dai cambiamenti di prezzi (illustra cosa sarebbe accaduta alla spesa se fossero cambiate le quantità e non i prezzi).

- un quadro programmatico di crescita del PIL nominale regionale pari a 7,6% nel 2021, 4,7% nel 2022 e 3,3% nel 2023; determinato dall'applicazione al PIL reale programmatico sopra calcolato del deflatore[14] del relativo PIL nazionale (programmatico) indicato dalla nota di aggiornamento al DEF dello Stato.

Figura 3: Scenari previsivi del PIL Sicilia

Il quadro macroeconomico sovra rappresentato interessa una **popolazione siciliana** che al 1° gennaio 2020 risulta pari a 4.968.410 unità, di cui il 51,4% è costituito da donne (2.552.177 unità). Il tasso di natalità, con 38.625 unità, si attesta in calo al 7,7 per mille abitanti, mentre il tasso di mortalità, con 52.406 morti, risulta pari a 10,5 per mille abitanti. L'azione combinata di queste due componenti ha condotto la Sicilia ad una crescita naturale negativa (-2,8 per mille abitanti).

Al 2020 il saldo migratorio risulta negativo (-4,4 per mille abitanti) e ciò si traduce in termini assoluti in una contrazione della popolazione stabilmente residente dell'ordine di 35.409 unità. In sintesi, il calo delle nascite non viene compensato dai saldi dei movimenti migratori, a tal punto che il saldo totale risulta sistematicamente negativo. Pertanto, il declino demografico osservato a partire dal 2014 continua a perdurare e con un'intensità più elevata nell'ultimo anno (figure 4 e 5).

Figura 4 – Saldo migratorio in Italia, Mezzogiorno e Sicilia – Anni 2008-2019 *(valori per 1.000 abitanti)*

Da un punto di vista strutturale in Sicilia nel 2019 la popolazione residente di età compresa fra 0 e14 anni rappresentava il 13% della popolazione complessiva. Di contro la popolazione compresa tra i 15 e 64 anni si attestava intorno al 65%, mentre la popolazione anziana (65 anni e più) corrispondeva quasi al 22%. Pertanto, al 1° gennaio 2020, in Sicilia l'indice di vecchiaia, quale misura del rapporto fra popolazione in età anziana (over 65) e popolazione in età giovanile (0-14 anni), risulta pari a circa 159 anziani ogni 100 giovani. Dall'analisi della serie storica, si può evincere una costante crescita del suddetto indice, a dimostrazione di un inesorabile invecchiamento della popolazione e di un sempre più marcato decremento della popolazione giovanile. L'indice di dipendenza strutturale, quale misura del rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), risulta pari al

Figura 5 – Saldo naturale in Italia, Mezzogiorno e Sicilia – Anni 2008-2019 *(valori per 1.000 abitanti)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

[14] Il deflatore è calcolato come rapporto tra il Pil nominale e Pil reale, ossia il rapporto tra quantità a prezzi correnti e quantità a prezzi costanti. In linea generale possiamo dunque scrivere: Deflatore del Pil = Pil nominale/Pil reale.

54% persone in età non attiva ogni 100 persone in età attiva. Anche in questo caso, l'indice mostra un andamento crescente che desta preoccupazioni, assunto che la mancanza di un vigoroso ricambio generazionale rischia di compromettere l'equilibrio di un mercato del lavoro ormai asfittico e, a fortiori, la tenuta del sistema previdenziale.

Infine, per quanto concerne la distribuzione territoriale della popolazione residente in Sicilia, si riscontra una netta concentrazione nelle fasce costiere in prossimità delle città più grandi e medie, a discapito delle zone più interne, quest'ultime ormai fortemente depauperate dal rapido spopolamento e da un invecchiamento demografico ancora più accentuato. Di riflesso a questi macro-andamenti, negli ultimi anni il consumo del suolo nelle zone costiere ha raggiunto livelli di guardia e nel quadro di un generale processo di conurbazione urbana ormai inarrestabile, si è consolidata la tendenza della popolazione a insediarsi nei centri urbani minori disposti nelle cinture attorno ai grandi centri abitati.

In Sicilia, dunque, si osserva una fase di stagnazione se non di **declino demografico** che potrà condurre a rilevanti problemi nella tenuta del welfare sociale spostando la spesa pubblica e gli investimenti in direzione soprattutto delle fasce più anziane della popolazione. Ciononostante la Sicilia resta ancora una popolazione giovane in media se paragonata alle principali popolazioni europee ma con una più rapida tendenza all'invecchiamento. La crescente urbanizzazione dei territori costieri soprattutto in prossimità delle città più grandi a causa di una forte migrazione dalle aree più interne determina anch'essa la necessità di proseguire con le politiche regionali che negli anni più recenti hanno individuato nei territori urbani e interni una priorità di intervento con l'obiettivo di invertire questi trend negativi.

2.2 VERSO UNA SICILIA PIÙ INTELLIGENTE

L'**attività di ricerca e sviluppo (R&S)** rappresenta una variabile strategica della competitività dei sistemi economici, in quanto permette di incorporare elevati contenuti di conoscenza nella produzione di beni e servizi, con impatti positivi sui risultati economici complessivi. Attraverso la leva della innovazione le imprese possono aumentare la propria produttività e conquistare nuovi mercati, diventando più redditizie e trovandosi nella condizione di poter investire e assumere più dipendenti. L'innovazione è anche la chiave per assicurare maggiore sostenibilità alla crescita sganciando la creazione di valore dal consumo di risorse e soprattutto per recuperare più velocemente i nuovi gap causati dalla pandemia in corso.

Tabella 3 – Principali indicatori R&S e innovazione

Indicatori	Sicilia	Mezzogiorno	Italia
- Spesa in R&S sul Pil (%)	0,83	0,92	1,43
- Laureati in discipline scientifiche e tecnologiche (ogni 1000 abitanti)	8	8,8	13,2
- Numero di addetti alla R&S (%)	1,8	2,5	5,2
- N. ricercatori (per milione di abitanti) - *di cui donne*	1.628 *37,2%*	nd	3.486 *33,8%*
- Intensità brevettuale (ogni milione di abitanti)	8,7	12,7	74,6
- Imprese innovative (%)	37,1	40,2	48.7
- Spesa in innovazione per addetto	6,5mila	nd	7,8mila
- Incidenza delle imprese che hanno un sito web/home page (%)	51,4	56,5	72,1
- Vendita on line (%)	11,1	14,4	14
- Imprese con connessione in banda larga fissa o mobile (%)	93,6	93,2	94,5

In tale ambito la Sicilia mostra dei gravi ritardi rispetto ai valori obiettivo o ai livelli registrati da territori più virtuosi. Confrontando i principali indicatori su spese in ricerca e sviluppo e numero di addetti alla ricerca *intra muros*, emerge che la percentuale di risorse destinate alla ricerca sul totale del PIL si colloca ben al di sotto del target del 3% definito nell'ambito degli obiettivi di Europa 2020. Nel raffronto con il dato nazionale (ultimi

Figura 6 – Spesa intramuros per settori – Sicilia e Italia

disponibili), in Sicilia, in particolare, la spesa totale in R&S si colloca su valori distanti dal valore medio nazionale, che nel 2018 era pari all'1,43% del PIL (tabella 3). In Sicilia appare in calo la spesa in R&S delle Università mentre aumentano lievemente le quote della PA e delle imprese (figura 6). Anche il numero di personale addetto ad attività di R&S conferma il ritardo della Sicilia nell'investimento in attività votate alla innovazione. Rispetto al dato medio nazionale in Sicilia per milione di abitanti opera poco più di un terzo del numero di ricercatori per milione di abitante a livello nazionale, di cui solo il 37% è donna. La scarsa propensione all'innovazione del sistema produttivo e alla brevettazione emerge anche dal dato sugli investimenti in R&S finanziati con fondi privati che con un modesto 37% del totale, si colloca ben al di sotto delle regioni *leader* a livello nazionale (Lombardia 82%) e del dato medio nazionale (63%) (Fonte Istat 2018). Quanto alle performance della Sicilia, il *Regional Innovation Scoreboard* sintetizza le performance innovative di un'area. I risultati dell'edizione 2019 segnalano progressi incoraggianti per la regione (variazione score 2011-2019: +6,7) rispetto alle altre aree italiane ed alla media europea (+4,7), ma c'è ancora molto da fare. Non a caso la Sicilia, con un indice di 56,5 (Eu:100), si colloca nella fascia medio-bassa del gruppo dei "Moderate", posizionandosi al terz'ultimo posto nella classifica nazionale. La debole presenza di grandi imprese o di realtà aziendali più piccole ma sensibili all'innovazione e con margini di profitto congrui a sostenere la ricerca e la sperimentazione su prodotti nuovi o "migliorati" rappresenta un limite allo sviluppo, così come un tessuto imprenditoriale prevalentemente incentrato su settori maturi e poco orientato alla manifattura specializzata, costituisce un ostacolo alla maggiore penetrazione dell'innovazione nell'economia regionale.

> Se la componente privata della R&S in Sicilia stenta ad avvicinarsi ai livelli delle realtà del nord Italia o ai valori medi nazionali, per ciò che invece riguarda la componente pubblica la Sicilia mostra numerosi **centri di ricerca pubblici** che operano su un variegato spettro di domini scientifici con la presenza di quasi tutti i maggiori centri di ricerca nazionali. In Sicilia vi sono 315 laboratori di ricerca pubblici concentrati soprattutto nelle provincie di Palermo, Catania e Messina (fonte S3 2014-2020 Sicilia). Il CNR dispone di circa 86 laboratori di ricerca localizzati soprattutto in provincia di Messina. Sono presenti 4 poli universitari, localizzati presso Palermo, Catania, Messina ed Enna. In generale, gli ostacoli alla maggiore propensione alla innovazione in Sicilia risultano quindi sostanzialmente legati alla scarsa capacità delle imprese di produrre innovazione in maniera autonoma ma anche di esprimere, malgrado le azioni di supporto disponibili, una domanda qualificata di innovazione nei confronti delle istituzioni di ricerca e delle università. Il finanziamento regionale delle infrastrutture di ricerca ha contribuito al raggiungimento di molteplici risultati quali: l'innalzamento delle competenze in ambiti scientifici di frontiera, il potenziamento del livello di monitoraggio dell'inquinamento marino sia costiero che sulle profondità abissali, il trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca al mondo dell'impresa nel suo indotto high-tech e lo sviluppo del capitale umano, la possibilità per i ricercatori siciliani di utilizzare attrezzature molto avanzate dal punto di vista tecnologico, l'innalzamento della qualità dei servizi medici, un rafforzamento degli strumenti di contrasto agli effetti dei sismi, lo sviluppo di sistemi di gestione "open-data" dei risultati della ricerca, un contributo agli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda ONU 2030 e la promozione di collaborazioni scientifiche a livello nazionale ed internazionale anche con riferimento ad IR appartenenti alla roadmap ESFRI.
>
> In parallelo diventa rilevante, a tal proposito, sfruttare il discreto livello degli investimenti in R&S delle Università, ma anche degli EPR, e la buona propensione delle imprese a stipulare accordi di cooperazione per l'innovazione, peraltro superiore alla media nazionale (17,5% contro 13,6%, dati Istat).
>
> **In sintesi, occorre mettere a frutto questi elementi positivi che sono stati registrati sul territorio nel corso dell'attuale ciclo di programmazione in termini di capacità di realizzazione di progetti di ricerca collaborativa e, in particolare, per il sostegno all'avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala.**

Inoltre, il sistema imprenditoriale regionale costituito prevalentemente da piccole e micro imprese mostra grandi difficoltà nel i fare rete tra esse e di sostenere i rischi tipicamente connessi alle attività di R&S ovvero i lunghi tempi di ritorno degli investimenti e le maggiori difficoltà ad accedere ai mercati del capitale. Dai dati del Registro statistico delle imprese attive emerge che solo il 26,5% delle imprese con almeno 10 addetti hanno introdotto nell'ultimo triennio innovazioni tecnologiche, a fronte di un dato nazionale che si attesta al

35,7%, mentre, con riferimento ai progetti di innovazione, risulta che circa un quarto si è focalizzato prevalentemente in progetti di acquisizione di macchinari, attrezzature e impianti e circa un quinto in acquisizione o sviluppo di software e in attività di ricerca e sviluppo all'interno della propria impresa. Infine, dai dati ISTAT sul censimento permanente delle imprese 2019, emerge come il 77,1% delle imprese con 10 o più addetti ha avviato azioni per ridurre l'impatto ambientale e il 22,5% intende attivare o incrementare misure finalizzate alla responsabilità sociale ed ambientale dimostrando una particolare attenzione all'ambiente. Questi dati forniscono elementi confortanti se li contestualizziamo in chiave programmazione 21-27 in cui gli investimenti alle imprese finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali sono l'asse portante della programmazione comunitaria e nazionale.

Focus imprese

Tabella 4 - Principali indicatori del settore delle imprese – Anno 2018

	Sicilia	Italia
N. imprese (escl. agricole)	271.190	4.404.501
N. imprese/ milione di ab.	74.470	72.971
N. di imprese manifatturiere	27.195	377.698
N. imprese manifatturiere/1000 ab.	5,4	7,9
Primi cinque settori manifatturieri per numero di imprese	1. Industria alimentare; 2. Fabbricazione prodotti in metallo; 3. Riparazione, manutenzione e istallazione macchine e apparecchiature; 4. Fabbricazione altri prodotti non metalliferi; 5. Industria del legno.	1. Fabbricazione prodotti in metallo; 2. Industria alimentare; 3. Riparazione, manutenzione e istallazione macchine e apparecchiature; 4. Confezione di articoli di abbigliamento; 5. Altre industrie manifatturiere.

Fonte: Istat

L'impatto della crisi Covid 19 sul tessuto produttivo siciliano, caratterizzato da un'elevatissima percentuale di piccole e medie imprese, si è manifestato nella repentina e marcata riduzione del fatturato che sta determinando come prima conseguenza un significativo aumento del fabbisogno di liquidità delle imprese. A ulteriore conferma delle difficoltà che attanagliano il tessuto manifatturiero siciliano, è emerso che, nel bimestre marzo-aprile 2020, il 17,5% delle imprese siciliane non ha conseguito alcun fatturato. Tale incidenza è sostanzialmente allineata al dato associato alla circoscrizione territoriale del Mezzogiorno, ma risulta essere superiore alla percentuale di imprese senza fatturato registrata in media in Italia (14,6%). Le PMI rappresentano, quindi, il cuore, adesso in grande affanno, del sistema produttivo siciliano e possono costituire il fulcro di una transizione verso un modello di crescita più inclusivo e sostenibile, in grado di offrire opportunità ai giovani che devono entrare nel mondo del lavoro e di mitigare i problemi di disoccupazione o sottoimpiego della restante parte della popolazione. A fine 2019, nel territorio siciliano risultano attive 370.083 imprese, ossia il 7,2% del totale imprese a livello nazionale, ma se si esamina soltanto il settore manifatturiero le imprese che operano in Sicilia si attestano a 27.195, ossia il 5,7% dello stock a livello nazionale. Anche la densità delle imprese in rapporto alla popolazione è bassa, essendo pari a fine 2019 a 74 imprese attive ogni mille abitanti, a fronte del dato medio nazionale di 85 imprese attive ogni mille abitanti, testimoniando una ridotta vitalità del tessuto produttivo siciliano e una limitata capacità imprenditoriale degli abitanti. Se si restringe l'analisi alle sole imprese manifatturiere, il quadro è sostanzialmente simile ponendo la Sicilia nelle ultime posizioni a livello nazionale con 5,4 imprese manifatturiere ogni mille abitanti a fronte delle quasi 8 imprese attive ogni mille abitanti a livello nazionale (tabella 4).

In termini di specializzazione produttiva (tabella 5), il sistema delle imprese in Sicilia ha una maggiore concentrazione nei settori del Commercio, delle attività di alloggio e ristorazione, attività professionali scientifiche e tecniche, delle Costruzioni, dell'Istruzione, sanità e assistenza sociale e infine delle attività finanziarie e assicurative. Dal punto di vista della variazione del numero di imprese, l'evoluzione del numero di aziende del quinquennio 2014-2018 mette in evidenza una relativa stabilità del numero di imprese Siciliane. Tale rappresentazione non tiene conto della consistente riduzione

del numero di imprese attive in Sicilia avvenuta nel corso della crisi 2008-2014, che ha determinato una consistente flessione del numero di imprese attive (-6,1%) e ha riportato la struttura produttiva ad un assetto simile a quello degli anni '90[15].

Tabella 5 - Composizione percentuale delle imprese per settore economico – Anno 2018

Settore economico	Sicilia	Italia
Commercio	31,3%	24,3%
Trasporto e magazzinaggio	2,7%	2,7%
Attività manifatturiere	7,5%	8,6%
Attività professionali, scientifiche e tecniche	15,8%	17,4%
Costruzioni	9,6%	11,2%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	8,1%	7,5%
Istruzione sanità e assistenza sociale	9,3%	7,8%
Servizi di informazione e comunicazione	1,8%	2,4%
Attività finanziarie e assicurative	2,2%	2,3%
Estrazione di minerali da cave e miniere	0,1%	0,0%
Altro	11,6%	15,8%

Fonte elaborazioni su dati Istat

La maggioranza delle imprese siciliane rientra nella categoria delle micro imprese con un numero di addetti tra 0 e 9. Tale categoria rappresenta il 96,6% delle imprese siciliane al cui interno, comunque, esiste un insieme di piccole e medie imprese più strutturate su cui potenzialmente innestare mirate politiche di crescita, finalizzate all'accrescimento della competitività sotto il profilo della qualità, dell'innovazione e della sostenibilità delle produzioni. Le criticità dipendono in larga parte dalle ridotte dimensioni medie delle imprese regionali, dalla loro cronica modesta propensione a creare reti, uscendo da una logica di innovazione individuale che non permette l'aggancio stabile a tipologie produttive più competitive e ad alto contenuto tecnologico, quali quelle che attualmente stanno imponendosi sul mercato mondiale. Al contrario, il rischio è il mantenimento di un modello produttivo come quello attuale, che condurrebbe la Sicilia sempre più verso una condizione di marginalità nei mercati. Nel quadro di condizioni strutturali sostanzialmente analoghe le imprese siciliane soffrono di condizioni di contesto poco favorevoli allo sviluppo della competitività. Per la Sicilia, l'indice di competitività regionale elaborato annualmente dalla Unione Europea vede piazzarsi la regione al 241 su 268 posizioni. Al di là di aspetti quali la disponibilità di infrastrutture di trasporto adeguate, di efficienza del sistema educativo e di dinamismo del mercato del lavoro, i due elementi chiave che sembrano essere particolarmente rilevanti e penalizzanti per la competitività del sistema produttivo riguardano la dinamica dell'innovazione e l'efficienza delle istituzioni.

In un tessuto imprenditoriale ancora poco orientato all'innovazione, tuttavia in Sicilia possiamo osservare alcune eccellenze internazionali che rappresentano la punta del sistema innovativo nazionale, ovvero l'area della cosiddetta "Etna Valley" in cui operano molte PMI grazie alla presenza di una grande impresa multinazionale, la ***ST Microeletronics****, che col suo ampio indotto può vantare un posizionamento competitivo rilevante nel panorama nazionale ed internazionale nel campo della microelettronica. Inoltre, al fine di limitare tali debolezze diventa fondamentale l'attrazione di capitali dall'estero che può contribuire ad innalzare il livello di internazionalizzazione delle PMI siciliane e diffondere spillover di conoscenza; anche ricorrendo alla realizzazione di centri avanzati di ricerca che si aprano maggiormente alle imprese in continuità con una tendenza già positivamente avviata sul territorio regionale tramite il supporto alle infrastrutture di ricerca finanziate nei settori strategici per guidare la Sicilia verso una specializzazione più intelligente. Nel solco di tale politica di investimento, assume rilievo la proposta di realizzazione del Centro di eccellenza per la sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo tramite la riqualificazione dell'area* ***ex Roosevelt*** *di Palermo.*

La Sicilia si caratterizza per un inferiore numero dei laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, 8 ogni 1000 abitanti, contro 8,8 al Sud e 13,2 in Italia. Appare necessario quindi sostenere anche la nascita di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza che contribuiscano all'innalzamento delle competenze diffuse nel settore manifatturiero e sviluppare luoghi di innovazione aperta che possano generare soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale. In particolare, la mappatura delle start-up innovative italiane conferma che il sistema italiano dell'innovazione poggia sulla capacità innovativa tradizionale del nostro Paese, costituita dai distretti industriali e segue la dorsale adriatica, mentre è più in ritardo il Mezzogiorno e ancor di più la Sicilia (figura 7). La presenza di startup innovative in Italia è, quindi,

[15] I settori che hanno registrato le maggiori riduzioni di stock in termini percentuali sono stati quelli dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (-22,2%), dell'industria in senso stretto (-22,0%) e dei trasporti e magazzinaggio (-15,7%). Nel periodo considerato crescono invece le imprese attive nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, con una crescita dell'88,7% dello stock e un incremento di 12.284 unità.

fortemente concentrata nel Centro-Nord, in particolare nel Nord-Ovest e risulta del tutto marginale in Sicilia[16] al cui interno si distinguono Catania e Palermo.

Figura 7 – Mappatura start innovative e dettaglio Sicilia- 2017

Andando oltre al manifatturiero, in Sicilia è in atto una intensa diffusione di imprese nel settore della **Bioeconomia**, settore di grande rilievo che in Italia, nel 2018, ha generato un output pari a 345 mld di euro, occupando oltre due milioni di persone. La Bioeconomia rappresenta il 10,2% in termini di produzione e l'8,1% in termini di occupati sul totale dell'economia del nostro Paese nel 2018. La filiera agro-alimentare è uno dei pilastri della Bioeconomia, generandone oltre la metà del valore della produzione e dell'occupazione (Centro SRM Napoli, 2020). Se si considera la classifica europea per Valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, la Sicilia si posiziona al 6° posto (prima è l'Andalusia), mentre nella classifica nazionale è al 4° posto dopo Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. La regione primeggia anche in termini di numero di aziende attive, posizionandosi al 2° posto nella classifica regionale (1° la Puglia) ed è prima in Italia per Superficie agricola in uso. La Sicilia fa anche da traino alla crescita delle superfici coltivate: è la regione più "bio" che detiene il 26% dei terreni destinati a coltivazioni biologiche, valore più alto in Italia, ed ha il numero più alto di aziende con coltivazioni bio, ben oltre 30.000. Anche in riferimento al settore a valle dell'industria alimentare e delle bevande e del tabacco, la Sicilia si contraddistingue nel panorama nazionale. In termini di generazione di valore aggiunto, è al 9° posto in Italia, mentre è al 3° posto per l'elevata specializzazione in termini di peso del settore sul totale del manifatturiero.

Un altro settore di rilevanza strategica per l'economia insulare è quello riconducibile alla **blue economy**[17] che include le attività dei settori economici riconducibili alla risorsa mare. Queste attività occupano 25.000 soggetti in Sicilia, localizzati principalmente lungo la costa meridionale e occidentale, lungo quella orientale da Catania a Siracusa, lungo la costa della provincia di Palermo. Emergono alcuni poli in cui l'economia del mare riveste un peso molto rilevante sull'occupazione locale, con quote di addetti che superano il 20% del totale (Portopalo di Capo Passero, Cinisi, Santa Flavia, Lampedusa e Linosa), e -nelle stesse aree- numerosi altri in cui le quote sono comprese tra il 5% e il 20% dell'occupazione totale.

In parallelo alla ricerca e innovazione, **l'economia digitale** rappresenta oggi una delle maggiori opportunità per creare i posti di lavoro in un mercato in fase di evoluzione e profonda trasformazione. La connettività digitale al tempo di COVID-19 è diventata uno strumento fondamentale per individui, governi e imprese per garantire la continuità delle attività economiche e sociali nonostante il distanziamento sociale e il blocco parziale della produzione. I governi devono garantire la continuità dei servizi pubblici consentendo ai cittadini di utilizzare la tecnologia digitale e promuovere iniziative di e-learning

> La Sicilia ha recentemente definito la propria **strategia per la transizione digitale** che punta a sfruttare i cambiamenti indotti dal crescente utilizzo delle tecnologie digitali in quasi tutti i tipi di attività umane e ha elaborato la propria Agenda Digitale che, unitamente al potenziamento della infrastrutturazione digitale, prevede l'implementazione di soluzioni avanzate per la erogazione di servizi di e-Government e di e-Health.

[16] Il numero di start up innovative in Sicilia al terzo trimestre 2020, in base al cruscotto Mise-Unioncamere, è di 578.

[17] La Blue economy comprende le attività di pesca e acquacoltura; estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; lavorazione e conservazione di del pesce; costruzione di navi e imbarcazioni; trasporto marittimo; magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti mentre le attività legate al turismo sono analizzate successivamente «*The Blue Economy report 2019*» a cura della Commissione Europea.

per garantire la continuità dell'istruzione. Le TIC e la digitalizzazione possono migliorare l'assistenza sanitaria attraverso l'introduzione della tecnologia di telemedicina, alimentata da Internet, che può consentire ai pazienti di avere consultazioni virtuali faccia a faccia con specialisti e di monitorare i loro piani di trattamento a distanza senza la necessità di contatto fisico, alleviare le strutture sanitarie congestionate ed evitare la necessità di viaggiare per i pazienti remoti e qualsiasi rischio di ulteriore infezione.

Ad oggi, nonostante l'accesso ai servizi digitali abbia conosciuto una rapida espansione in Sicilia grazie alla diffusione e alla copertura territoriale della rete di connessione, rimangono ampi i margini di crescita e persistono alcune marcate differenze a livello interno che dovranno essere superate. Il numero di abbonamenti in banda ultra larga in percentuale sulla popolazione residente è passato dallo 0,3% del 2015 al 14,2% del 2018 (valore nazionale 16,2%) e il grado di utilizzo di Internet nelle famiglie è cresciuto notevolmente passando dal 45,9% del 2012 al 67,3% del 2019 così come è cresciuta la disponibilità di Wi-Fi pubblico nei Comuni, che è passata sempre dal 2012 al 2018, dal 18,7% al 46,1%. Nello stesso periodo è aumentato il numero di Comuni con servizi pienamente interattivi (in percentuale sul totale dei Comuni) che dal 10% del 2012 è passato al 27% del 2018 (Fonte Istat, vari anni).

Sul versante dell'uso delle tecnologie digitali da parte delle imprese, dai dati del Registro statistico delle imprese attive, emerge come il 93,6% delle imprese del settore industriale con 10 o più addetti dispone di collegamento a banda larga, ma solo il 51,4% ha un sito internet, mentre il numero di aziende attive nel commercio elettronico o che effettua vendite online è solo dell'11,1%. Le tecnologie su cui si sono orientate il maggior numero di imprese riguardano quelle basate su internet (46,1%), le connessioni ad internet mediante fibra ottica (33,9%) ovvero mediante 4G e 5G (26,9%) e la sicurezza informatica (21,4%). Soltanto un'impresa su 20 investe invece negli ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale e sull'internet delle cose. Infine, solo un'impresa su 50, invece, ha effettuato investimenti su stampanti in 3d oppure in elaborazione e analisi di big data.

Al fine di garantire il pieno sviluppo dei servizi digitali, è necessario potenziare le **infrastrutture a banda larga** in quanto fondamentali per la transizione verso economie ad alta intensità di conoscenza ed essenziali come motore della crescita economica e dello sviluppo sociale, per ridurre la povertà e creare opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani e per le donne. Gli sviluppi recenti sono stati talmente rapidi che, a livello globale, l'Europa è passata da leader digitale ad area in ritardo di sviluppo nell'arco di un solo decennio, rimanendo indietro, e alla mercé dei Paesi leader, nella connettività mobile e Internet fissa ultraveloce, nonché nello sviluppo e nella produzione delle tecnologie pertinenti.

Ovviamente l'accesso limitato alle infrastrutture ICT è un fattore significativo che influisce sullo sviluppo tecnologico e sulla trasformazione digitale di un territorio, in particolare nelle zone rurali. Si stima che per ogni aumento del 10% della penetrazione della banda larga ci sarà un corrispondente aumento dell'1,38% della crescita economica di una specifica area.

La Sicilia, nel corso degli ultimi anni ha agito attivamente in chiave di investimenti per il potenziamento della rete dati puntando sul completamento del processo di infrastrutturazione con il rilegamento di tutto il territorio siciliano con tecnologia di connessione in Banda Ultra Larga, ma anche con il consolidamento del Data Center regionale e di Polo Strategico Nazionale Sicilia. In tre anni la spesa la spesa è passata da 1,5 milioni a 283 milioni di euro, raggiungendo circa l'88% dell'assegnazione europea (321 mil €) e trasformando la Sicilia in una delle Regioni tra le più digitalizzate in Italia.

Sebbene l'individuazione dell'effettivo tasso di copertura broadband e ultra broadband è ancora un'operazione piuttosto complessa, ad oggi, la Sicilia è la tra le prime regioni italiane per percentuale di territorio coperto da **reti di trasmissioni veloce di ultima generazione**. Secondo i dati dell'I-Com (Istituto per la Competitività, 2019) la copertura regionale in banda larga o ultra larga si attesta sull'88,8%. La prevalenza della Sicilia si conferma anche a livello provinciale, con al primo posto Siracusa, con una copertura del 99,4%, al quarto Palermo (97,1%), al 7° Caltanissetta (96,5%), al 9° Trapani e al 10° Ragusa (96,1%).

2.3 VERSO UNA SICILIA PIÙ VERDE

Nei prossimi decenni l'Europa, attraverso il New Green Deal, mira a favorire una transizione equa e giusta verso un'economia sostenibile e con impatto ambientale zero in tutti i Paesi membri attraverso una trasformazione equilibrata, che non lasci indietro nessun cittadino e regione del blocco UE. L'obiettivo è la decarbonizzazione del settore energetico che rappresenta il 75% delle emissioni inquinanti relativamente a tutto il sistema di produzione industriale, ripensare la mobilità, responsabile per il 25% delle emissioni inquinanti nel continente, in termini di sostenibilità e coinvolgere il settore edilizio favorendo la costruzione di nuovi edifici abitativi e la manutenzione di quelli esistenti in un'ottica di risparmio energetico. Sebbene ci siano stati molti sforzi per un'economia a basse emissioni di carbonio nell'UE, la Sicilia rimane un'area fortemente dipendente dai combustibili fossili. I dati regionali indicano che la **produzione energetica regionale** è attribuibile al termoelettrico (12.470,8 GWh) per il 71%, seguita dall'eolico con una produzione pari a 2.761,3 GWh e dal fotovoltaico con una produzione pari a 1.925,7 GWh (anno 2017).

> Nella piena consapevolezza dell'importanza della **pianificazione** nel settore energetico, la Regione ha promosso il programma di finanziamento e ripartizione di risorse a tutti i Comuni della Sicilia - c.d. Start up Patto dei Sindaci - per sostenerli finanziariamente nella redazione dell'Inventario di base delle emissioni (**IBE**) e nella redazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile (**PAES**).
> I Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, all'aumento del ricorso alle fonti di energia rinnovabile e alla promozione dell'uso razionale dell'energia nelle aree urbane.

Con specifico riferimento al fotovoltaico, è da sottolineare il consistente aumento negli ultimi anni degli impianti entrati in esercizio nel territorio regionale, nonostante l'esaurimento delle disponibilità incentivanti che tanto avevano contibuito alla crescita del settore. Nel 2017, in termini di potenza installata, Catania rappresentava la prima provincia in Sicilia (220 MW), seguita dalla provincia di Ragusa (209 MW), mentre Messina rappresentava l'ultima provincia (63,8 MW). Tuttavia, nonostante la cospicua presenza sul territorio regionale di impianti di trasformazione energetica/raffinazione e, negli ultimi anni, di impianti alimentati da fonti rinnovabili, il prezzo zonale del mercato Sicilia è risultato maggiore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel triennio 2016-2018 (tabella 6), con inevitabili ripercussioni sul costo dell'energia elettrica. Tale differenza di prezzo è fondamentalmente dovuta al differente mix zonale di produzione e vendita. I picchi di prezzo della zona Sicilia si registrano soprattutto nelle ore serali, quando è più elevata la quota di mercato della produzione termoelettrica. In tale situazione, possibili occasioni di riduzione del differenziale dei prezzi potranno scaturire:

Tabella 6 – Confronti prezzi energia

	2016	2017	2018
PUN (EURO/MWh)	42,8	53,9	61,3
Sicilia (EURO/MWh)	47,6	60,7	69,5
%	11,3%	12,6%	13,3%

Fonte: Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana - PEARS 2030.

- dall'ulteriore incremento di produzione da FER prevista dal Piano Energetico ed Ambientale Regionale 2030 anche tramite il ricorso a sistemi di accumulo. A tale scopo si sottolinea come nei mesi in cui la produzione di FER copre una quota maggiore del fabbisogno (marzo, aprile, ottobre e novembre) il differenziale risulti più basso;
- dallo sviluppo della rete regionale in modo da rimuovere i vincoli interni di scambio di energia tra l'area orientale e occidentale dell'isola;

Volgendo lo sguardo ai consumi, l'energia totale richiesta dalla Regione Siciliana nell'anno 2017 (ultimo anno disponibile) è stata di circa 19,6 TWh, in aumento rispetto al 2016 di circa il 3,6%. La ripartizione dei consumi vede il comparto industriale (33%), il settore domestico (32%) e il terziario (32%), quali maggiori consumatori di energia, mentre il settore agricolo (2%) e la trazione ferroviaria (1%) assorbono una quota residuale dei consumi. Relativamente ai consumi del comparto residenziale, su questo incidono sia le caratteristiche di un parco edilizio caratterizzato da prestazioni energetiche tipiche degli standard dell'epoca di costruzione

(principalmente anni 70-80), quanto la diffusa richiesta di raffrescamento estivo degli ambienti, che ha ulteriormente acuito il problema dei picchi di richiesta di potenza elettrica in rete. Nonostante ciò, va tuttavia rilevato che le condizioni di clima e di insolazione della Sicilia offrono peculiari opportunità di intervento sul parco edilizio per la realizzazione di edifici "a quasi zero emissioni" o anche "a energia positiva" facendo leva sull'utilizzo integrato delle fonti rinnovabili, considerato che a tale mercato, comprendente sia le nuove costruzioni che le ristrutturazioni, va imputata la produzione di circa il 40% del PIL siciliano. In tale contesto, un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Unione Europea in tema di cambiamento climatico e sostenibilità energetica potrà derivare dall'implementazione da parte dei comuni siciliani dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), strumenti necessari per una pianificazione strategica sostenibile ed integrata dei loro contesti urbani.

> La situazione siciliana rappresentata da ISPRA sulla base dei dati del PAI appare sensibilmente sottostimata rispetto al contesto nazionale in quanto i dati risentono delle disomogeneità di mappatura e classificazione, dovute principalmente alle differenti metodologie utilizzate dalle Autorità di Bacino per la valutazione della pericolosità da frana ed idraulica. Dalla lettura dei dati elaborati dal Dipartimento regionale della Protezione Civile relativamente alla propensione al dissesto geomorfologico del territorio regionale emergono valori sensibilmente maggiori rispetto alle analisi condotte da ISPRA: il 25% del territorio è definito a "pericolosità da frana" e di questo il 9% "a pericolosità da frana elevata o molto elevata".

Nel corso degli ultimi decenni il tema del **dissesto idrogeologico** in Sicilia ha riscosso particolare attenzione, come testimonia l'impiego di ingenti risorse per l'attuazione di interventi di prevenzione dei fenomeni di dissesto e di ripristino dei danni su tutto il territorio regionale. Il maggiore risalto accordato alla cura e tutela del territorio scaturisce dalla presa di coscienza della condizione di vulnerabilità del territorio siciliano, fortemente esposto al rischio idrogeologico, come confermato dal susseguirsi negli ultimi anni di eventi meteorologici particolarmente intensi, che hanno provocato gravi disagi per la popolazione, per il sistema di viabilità e per le infrastrutture di comunicazione, finendo infine per incidere sull'operatività del tessuto economico e produttivo.

Figura 8 – Mappa del dissesto idrogeologico in Sicilia - Anno 2017

Fonte: ISPRA

I dati relativi ai fenomeni *franosi* (ISPRA 2018 , mosaicatura 2017) indicano che in Sicilia il 5,8% del territorio, pari a 1.496 km^2, è soggetto a "pericolosità da frana" e di questi circa 395 km^2 "a pericolosità da frana elevata o molto elevata"). Le aree maggiormente soggette a pericolosità da frana elevata o molto elevata sono prevalentemente concentrate in provincia di Palermo (166 km^2, circa il 42% del totale regionale) e in provincia di Messina (93 km^2, pari al 23,5% del totale regionale). La popolazione siciliana esposta a rischio frana in aree a pericolosità elevata e molto elevata è pari a quasi 56.000 residenti, che corrisponde all'1,1% della popolazione complessiva , in aumento rispetto al 2015, a fronte di un valore nazionale del 2,2%, e pari a 1.281.970 residenti (figura 8). Con

riferimento alle *alluvioni* (ISPRA 2018, mosaicatura 2017) le aree a "pericolosità idraulica" elevata in Sicilia corrispondono a 245,5 km^2, mentre ammontano a 353 km^2 quelle a pericolosità media e a 425,2 km^2 quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso). Con riferimento allo scenario medio, la provincia di Catania è quella con la maggiore superficie a pericolosità idraulica (197,6 km^2) pari al 5,5% del suo territorio e al 56% di tutta l'area a pericolosità idraulica regionale (figura 8).

In merito alla gestione del **Servizio Idrico Integrato**, la Regione Siciliana presenta una situazione estremamente frammentata, con ancora due terzi dei comuni gestiti in economia. Nel 2018 i gestori che operano nel campo dei servizi idrici per uso civile sono 322; nell'80,1% dei casi si tratta di gestori in economia, ovvero enti locali, e nel restante 19,9% di gestori specializzati. L'approvvigionamento della risorsa all'ingrosso (sovrambito) è invece assicurato dalla società mista Siciliacque spa. Il prelievo di acqua per uso potabile avviene prevalentemente da fonti sotterranee ed è pari a 403 litri per ogni abitante residente sul territorio regionale al giorno, in linea con il valore nazionale di 419 litri per ogni abitante al giorno (il più alto d'europa), ma sensibilmente superiore rispetto ai valori delle regioni più virtuose. Nel 2018, per la prima volta negli ultimi vent'anni, i prelievi per uso potabile sono diminuiti.

Tuttavia, appena la metà di tale volume raggiunge gli utenti finali a causa di valori estremamente elevati delle perdite in distribuzione di gran lunga maggiore della media nazionale di acqua erogata pari al 59%, La percentuale di perdite così elevata, tra le più alte tra le regioni italiane, conferma la grave inefficienza dell'infrastruttura idropotabile regionale.

Non meno problematica è la situazione delle infrastrutture fognarie e depurative. Il servizio pubblico di fognatura è completamente assente in 25 comuni dove risiedono 321mila abitanti, il 6,4% della popolazione regionale, situati soprattutto nella provincia di Catania, mentre l'assenza del servizio di depurazione riguarda 80 comuni e 667mila residenti. Il dato rappresenta il 20,5% dei comuni siciliani ed interessa il 13,3% della popolazione regionale ed è il più elevato fra tutte le regioni d'Italia.

Per quanto attiene allo stato di qualità delle acque, le attività di monitoraggio condotte da ARPA SICILIA nel periodo 2016 - 2018 mostrano che nessuno dei 74 corsi d'acqua monitorati è in stato ecologico elevato e solo il 15% è in stato ecologico buono; tutti i corpi idrici in stato ecologico buono, ad eccezione del torrente Inganno, sono pure in stato chimico buono. Dei 18 corpi idrici lacustri monitorati 12 risultano in stato ecologico sufficiente, mentre i restanti 6 sono in stato ecologico buono; per quanto riguarda lo stato chimico solo 9 hanno conseguito lo stato buono. Tra il 2016 ed il 2018 ARPA Sicilia è pervenuta alla classificazione dello stato ecologico e chimico di 7 corpi idrici di transizione di cui solo 2 in stato ecologico sufficiente e i restanti in stato cattivo o scarso; analogamente solo 2 hanno conseguito lo stato chimico buono.

L'impegno regionale al miglioramento della gestione dei rifiuti urbani continua con la recente approvazione del **Piano dei rifiuti regionale**, che pone fine a decenni di stato emergenziale del settore rifiuti, rappresentando una importante tappa del percorso che dovrebbe chiudere con un passato fatto di continue emergenze e di gestioni commissariali.

Per quanto riguarda i corpi idrici marino –costieri, il monitoraggio ha riguardato 30 corpi idrici individuati nell'ambito dei tratti costieri ritenuti omogenei. Lo stato ecologico dei corpi idrici monitorati risulta buono in 23 casi e sufficiente nei restanti 7; il monitoraggio ha inoltre evidenziato un buono stato chimico per 7 corpi idrici ed un mancato conseguimento di buono stato per 23 corpi idrici. Infine per quanto riguarda lo stato delle acque sotterranee i risultati del monitoraggio mostrano 42 corpi idrici con stato di qualità chimica scarso e 44 corpi idrici che hanno raggiunto il buono stato.

Nell'ambito della **gestione dei rifiuti urbani**, seppure ancora su livelli ben distanti dagli obiettivi previsti a livello normativo, si registra un sensibile miglioramento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Nel 2019, secondo gli ultimi dati pubblicati da ISPRA, la raccolta differenziata è cresciuta del 9%, attestando la regione al 38,5% contro il 29,5% che si registrava ancora nel 2018. Il dato, seppur confortante in termini di incremento percentuale, conferma la Sicilia all'ultimo posto d'Italia, ben al di sotto dei livelli medi

del Mezzogiorno che si è attestato al 50,6% e dell'Italia che supera il 61%, e lontanissima dalle regioni del nord che raggiungono anche il 70%. All'aumento della raccolta differenziata corrisponde specularmente una diminuzione del conferimento in discarica, con l'Isola che ha ridotto in un anno l'abbancamento del 17,4%, facendo scendere la quota complessiva dei rifiuti trasportati in discarica al 58% (era il 69% nel 2018). Tale risultato, purtroppo tra i peggiori a livello nazionale, mostra in maniera evidente il deficit impiantistico di cui soffre la regione.

Figura 9 – Rete stradale in Sicilia

2.4 VERSO UNA SICILIA PIÙ CONNESSA

Lo sviluppo di una connessione infrastrutturale è chiaramente un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio (figura 9). Gli elementi maggiormente critici riguardano l'assenza di connessioni autostradali lungo la costa meridionale della Sicilia e le altre connessioni ostacolate dalle complesse caratteristiche orografiche del territorio che impattano soprattutto sulla viabilità interprovinciale.

Il sistema viario è quindi prevalentemente agganciato a infrastrutture regionali e provinciali, poco connesso a grandi assi autostradali, anche come conseguenza della sua natura insulare. Ciononostante, si osserva una dotazione che va oltre le medie nazionali: 28,1 km di strade regionali e provinciali ogni 10 mila abitanti (23,5 km la media Italia), contro i 7 km di strade nazionali (3,7 km in Italia) e 1,4 km per autostrade (1,15 Italia). Anche in riferimento alla diffusione del sistema stradale per Kmq si ravvisa una rete poco connessa con gradi assi autostradali nazionali con 54,9 km di strade regionali e provinciali ogni 100 kmq (47,2 in Italia) contro 13,7 km di strade nazionali (7,4 km in Italia) e 2,6 km di autostrade (2,3 km in Italia) (Centro SRM Napoli, 2020). Inoltre, occorre segnalare che le condizioni della rete autostradale sono particolarmente carenti a causa di interventi di manutenzione ed ammodernamento diventati sempre più esigui nel corso degli anni. La ridotta manutenzione da parte degli enti proprietari ha ancor di più penalizzato la rete stradale secondaria, particolarmente quella interna, estremamente

Figura 10– Rete ferroviaria in Sicilia

carente e gravata dai tempi di percorrenza dilatati, specie se si considera l'aggravarsi delle condizioni di difficoltà strutturali conseguente ad una inadeguata tutela del territorio e ad una sottovalutazione del già menzionato rischio di dissesto idrogeologico.

La rete ferroviaria regionale (figura 10) è di valenza prevalentemente locale, con assenza di tratte AV e con una preponderanza di linee a binario unico. Ampie aree dei territori centrali e sud-occidentali della regione sono prive di connessione ferroviaria, e non è presente una connessione lineare tra Palermo e Trapani, essendo la linea Alcamo-Trapani chiusa dal 2013 a causa di una serie di criticità strutturali. Nel complesso, la rete regionale risulta obsoleta e sottodotata rispetto alle medie nazionali, e non costituisce una struttura di connessione rapida tra i sistemi urbani, se non su alcune tratte limitate. Ciò è principalmente dovuto al fatto che nel corso dell'ultimo secolo è stato realizzato un esiguo numero di opere di velocizzazione e ammodernamento, sebbene i mutati fabbisogni di trasporto espressi dalle comunità locali suggerissero di procedere a sostanziali modifiche di percorso per adeguare i tracciati ferroviari: prova ne è frequentemente che i mezzi ferroviari più performanti possono circolare, su gran parte dei tracciati ferroviari esistenti (per le caratteristiche di questi), solo se assoggettati a limitazioni di peso o di velocità. Il doppio binario è presente solo per il 16% del totale della rete (media Italia 46%): 223 km su un totale di 1.369 km e ciò rende complessa l'attuazione di scambi intermodali di merci (mare-ferro). La rete regionale possiede, inoltre, un sistema ferroviario elettrificato per il 58% del totale contro una media Italia del 72%. Indubbiamente questi dati rappresentano una situazione su cui occorre intervenire urgentemente per migliorare l'efficienza del sistema complessivo migliorando anche l'aspetto tecnologico portandolo alla media del Paese.

In Sicilia, nel 2018 l'indice di utilizzazione del trasporto ferroviario, quale misura di sintesi rappresentativa del grado di utilizzo del trasporto ferroviario ed espressione della percentuale di lavoratori, scolari e studenti di tre anni e più che ricorrono al treno abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola, è stato pari all'1,2%, mentre nel Mezzogiorno e in Italia tale indice si è attestato rispettivamente al 4,6% e al 6%. L'intermodalità è sicuramente un driver che va analizzato dal punto di vista strategico, sia a livello di sistema Paese, sia a livello più strettamente territoriale, ponendo attenzione al consolidamento delle infrastrutture esistenti ed alla realizzazione di nodi di interscambio che favoriscano l'attivazione di servizi intermodali.

Con riguardo, invece, ai macro-andamenti caratterizzanti il settore delle attività portuali, occorre precisare che la peculiare condizione di insularità della Sicilia ed il suo posizionamento strategico al centro del bacino del Mediterraneo hanno contribuito allo sviluppo di infrastrutture portuali ben al disopra della media italiana e del Mezzogiorno. Tuttavia, la nominale ampiezza della offerta di infrastrutture portuali non trova riscontro in un adeguato livello di infrastrutturazione portuale e retro portuale, sia in termini di caratteristiche fisiche, sia in termini di servizi. Proprio, la discrasia fra la prospettiva di offerta di infrastrutture portuali rinvenibili sul piano nominale e gli standard di adeguatezza e funzionalità garantiti dall'infrastrutturazione portuale ad oggi esistente è generalmente addotta quale elemento di criticità alla base alla base del mancato o incompleto sviluppo di un comparto in grado, comunque, di esprimere elevatissime potenzialità.

Infine, per quanto concerne il sistema aeroportuale siciliano, occorre specificare che esso attualmente consta di sei scali aeroportuali adibiti ad uso civile-cargo. Le infrastrutture aeroportuali siciliane, così come quelle del Mezzogiorno, non risultano adeguatamente attrezzate per accogliere logiche di trasporto intermodali, date le carenti forme di collegamento e integrazione con le altre modalità di trasporto. Ad oggi, tutti gli aeroporti siciliani dispongono, infatti, soltanto di collegamenti stradali e, fatto salvo il caso dell'aeroporto di Palermo, non sono dotati di collegamenti ferroviari. Peraltro, i collegamenti ferroviari non rappresentano, ancora, un'alternativa competitiva al trasporto su gomma. Infatti, dall'analisi dell'indicatore del *traffico passeggeri da e per aeroporti su mezzi pubblici collettivi*, calcolato come rapporto tra traffico passeggeri da e per aeroporti su mezzi pubblici collettivi in percentuale dei passeggeri imbarcati e sbarcati negli aeroporti, si evince che la Sicilia si attesta attorno al 9,9% contro un dato nazionale del 23%.

Nell'ambito dei sistemi urbani si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sulle attrezzature di trasporto pubblico (TPL), evidenziando che nel 2018, ultimo dato disponibile, in Sicilia il grado di utilizzazione dei mezzi

pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici ha raggiunto il 15,2%. Tale incidenza percentuale, calcolata rapportando al totale il numero di persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio facendo ricorso a mezzi pubblici di trasporto, risulta inferiore rispetto ai livelli di utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto riscontrati nel Mezzogiorno (18,4%) e su scala nazionale (21,1%). Il numero di autovetture e motocicli sul totale della popolazione, considerato come indicatore dell'utilizzo del mezzo privato in sostituzione del trasporto pubblico, è invece pari a 779 ogni 1000 abitanti. I dati evidenziano come il TPL in Sicilia ricopra un ruolo subalterno rispetto alla mobilità individuale, anche rispetto alla già bassa media di utilizzo nel Mezzogiorno e in Italia.

Relativamente all'offerta di mobilità, in Sicilia sono in circolazione 0,4 autobus ogni 1000 abitanti (per un totale di 2.490 autobus), dato poco al disotto della media nazionale (0,7, dati PNMS al 2018). Di questi, 936 effettuano il servizio di trasporto pubblico locale urbano, ripartiti per il 5,2% in mezzi altamente inquinanti (2,7% dato nazionale) e per solo il 33,6% a basso impatto ambientale (53,5% dato nazionale). Per il servizio extraurbano, la flotta è composta in Sicilia soltanto per il 22,3% da mezzi con una classe ambientale di categoria Euro 5 o Euro 6 (36,5% dato nazionale). La quota di bus delle classi ambientali più datate in circolazione si colloca invece molto al di sopra della media nazionale, risultando pari al 13,1% in Sicilia contro il 5,6% della media nazionale. Emerge quindi un quadro caratterizzato da una scarsa sostenibilità ambientale del materiale rotabile su gomma siciliano.

La Regione nell'ultimo decennio ha intrapreso un ampio programma di investimenti destinati a migliorare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi di trasporto nelle maggiori città siciliane anche con il ricorso a Grandi Progetti. Tali investimenti hanno interessato gli ultimi due cicli di programmazione del PO FESR (2007-2013 e 2014-2020). In particolare, si menzionano solo alcune infrastrutture legate ai cosiddetti "**Grandi Progetti**" realizzati o in corso di realizzazione:

- la rete ferroviaria per l'accesso alle aree urbane e gli interventi sul Trasporto Pubblico Locale tra i quali il prolungamento delle tratte della Ferrovia Circumetnea nell'area metropolitana della città di Catania;
- le tre linee tranviarie nella città di Palermo;
- l'autostrada Siracusa-Gela, e l'Itinerario Agrigento-Caltanissetta, nonché un importante programma di riqualificazione della viabilità secondaria;
- l'anello ferroviario di Palermo I Tratta Giachery – Politeama;
- il completamento del "Raddoppio Ferroviario Palermo – Carini Tratta urbana (tratta A);
- la tratta ferroviaria Ogliastrillo – Castelbuono;
- l'interporto di Termini Imerese;
- -il potenziamento della banda ultra larga;
- la tratta Stesicoro - Aeroporto della FCE nella città di Catania.

Inoltre, secondo il Rapporto Pendolaria di Legambiente (2018), in Sicilia sono in circolazione 174 treni, con una età media pari a 19,5 anni, e una percentuale di treni con età superiore a 15 anni pari a 58,9%. I dati segnalano un elevato ritardo nell'ammodernamento parco rotabile su ferro se si confrontano i dati con i valori medi nazionali, i quali mostrano un'età media molto più bassa e pari a 15,4 anni e una quota sul totale dei treni pari al 40,5%. Infine, in termini di qualità infrastrutturale sono state considerate le percentuali dei km di rete ferroviaria a binario semplice, anziché doppio, e dei km di rete non elettrificata. Sempre secondo il Rapporto Pendolaria la rete ferroviaria è di 1.490 km, di cui l'87% è a binario semplice e il 46% a binari non elettrificati. Queste percentuali evidenziano un forte ritardo rispetto alla media delle regioni italiane.

2.5 VERSO UNA SICILIA PIÙ INCLUSIVA E COESA

Non sono ancora reperibili dati consolidati che possano fotografare compiutamente gli effetti sul **mercato del lavoro siciliano** dell'emergenza da Covid 19. Ciononondimeno, le prime stime elaborate tratteggiano un quadro a tinte fosche caratterizzato, al netto del blocco dei licenziamenti disposto dal Governo, da un forte aumento del numero di persone in cerca di occupazione e da una significativa crescita del sommerso. Gli ultimi dati disponibili al 2019 evidenziano un numero di occupati in Sicilia pari a circa 1.328 mila unità, un dato sostanzialmente in linea con quanto emerso negli ultimi cinque anni. Di contro il dato al 2019 relativo al

numero di persone in cerca di occupazione, pari a 341 mila unità, risulta in lieve diminuzione rispetto a quanto riscontrato nell'arco dell'ultimo quinquennio.

L'analisi dell'intero periodo 2007-2019 mette in luce una complessiva riduzione del numero di occupati in Sicilia di circa il 10%, a fronte di una lieve crescita nazionale assestata attorno allo 0,8%. Contrariamente a quanto si possa immaginare, nel periodo in esame, le persone in cerca di occupazione in Sicilia sono cresciute percentualmente meno che in Italia (+55,6% Sicilia, 74,3% Italia). Tale evidenza avvalorerebbe la tesi secondo cui l'emergenza da Covid 19 potrebbe aver influito in misura meno rilevante in Sicilia soltanto perché i problemi endemici e i ritardi strutturali da cui storicamente è stata afflitta avrebbero già svilito in larga parte la funzionalità del mercato del lavoro siciliano.

I principali dati indicano che nel 2019 il tasso di disoccupazione[18], pari nel 2019 al 20%, si è assestato su un livello più basso rispetto a quanto registrato nel 1999 (24,5%) (figura 11). Viceversa, il tasso di occupazione[19] in Sicilia è pari al 41,1% della popolazione residente in età attiva. Si tratta di un valore sostanzialmente in linea con il dato registrato nel lontano 1999 (40,9%) (figura 12). Tale convergenza riscontrata a distanza di venti anni certificherebbe l'arresto di quello slancio che tra il 2000 e il 2006 aveva permesso alla Sicilia di recuperare terreno rispetto alla media nazionale., Tuttavia, è bene sottolineare che il divario occupazionale nell'Isola misurato alla luce dei suddetti tassi di occupazione e disoccupazione correlati al mercato del lavoro siciliano, tende ad essere sempre più marcato rispetto a quanto mediamente rilevato a livello nazionale. Inoltre, è importante segnalare come il target dell'obiettivo 1 di Europa2020, cioè quello di aver un tasso di occupazione (20-64 anni) pari al 75% non sia stato raggiunto dalla Sicilia (44,5%) e dall'Italia (63,5%).

Si prevede che la crisi economica indotta dall'emergenza Covid 19 avrà probabilmente effetti più destabilizzanti per la componente femminile del mercato del lavoro, già particolarmente danneggiata dalla recessione successiva alla crisi del 2008. Tra il 2007 e il 2019 il trend ha mostrato una compressione della differenza tra il tasso di occupazione maschile ed il tasso di occupazione

Figura 11 – Tasso di disoccupazione in Sicilia, Mezzogiorno e Italia– Anni 2006-2019 *(%))*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Figura 12 – Tasso di occupazione in Sicilia, Mezzogiorno e Italia – Anni 2006-2019 (%)

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Figura 13 – Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile in Sicilia , Mezzogiorno e Italia Anni 2006-2019 (%)

Fonte: elaborazioni su dati Istat

---

[18] Il tasso di occupazione è calcolato come rapporto tra le persone occupate in età 15-64 anni e la popolazione nella corrispondente classe di età (percentuale)

[19] Il tasso di disoccupazione è calcolato come rapporto tra le persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre e le forze di lavoro nella corrispondente classe di età (percentuale).

femminile, nonché una contestuale convergenza fra tale differenza ed il dato medio nazionale. In Sicilia, al 2019 la differenza di genere del tasso di occupazione risulta pari al 22,7%, mentre in Italia si assesta attorno al 17,9% (figura 13).

Anche la componente giovanile dell'offerta di lavoro risentirà di maggiori difficoltà ad entrare nel mercato: il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) [20] è stato pari al 51,1% contro il 29,2% dell'Italia, in costante crescita negli ultimi 15 anni. Nello specifico, il tasso di disoccupazione giovanile in Sicilia ha registrato a partire dal 2006 un incremento percentuale nell'arco di tredici anni di circa dodici punti (dal 38,9% del 2006 al 51,1% del 2019), contro i 7,4 punti della media nazionale, fermo restando che dal 2014 in Italia il tasso di disoccupazione ha segnato un marcato miglioramento. In generale, sono state le fasce più deboli della popolazione in età attiva (donne, giovani e adulti disoccupati) ad essere maggiormente relegate ad una condizione di sostanziale marginalità sociale ed economica (figura 14).

Se consideriamo invece i NEET in Sicilia, ossia i giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati, né inseriti in un percorso di istruzione/formazione rispetto al totale della popolazione ascrivibile alla corrispondente classe di età, il valore nel 2019 è stato pari al 38% (in calo rispetto al 2018) a fronte di un dato per il Mezzogiorno pari al 33% e ad un dato nazionale del 22% che risulta inferiore al valore regionale di ben di ben sedici punti percentuali (figura 15).

Oltre al sostegno alla formazione e occupazione giovanile, appare necessario incoraggiare l'occupazione dei lavoratori anziani, favorire l'invecchiamento attivo e sostenere la solidarietà intergenerazionale. Nel 2019, in Sicilia il tasso di occupazione over 54 si è confermato sui livelli rilevati nel 2018, sia pur in lieve flessione (41,6%). In termini relativi si registra una sostanziale invarianza del gap occupazionale con il Mezzogiorno (45,4%), mentre, è cresciuto il divario con il dato nazionale, assestato attorno al 54,3%.

Nel 2006 il divario tra Sicilia e Italia nella differenza occupazionale di genere era di ben 7,4 punti percentuali (figura 13) a sfavore dell'Isola, ma grazie ad una sempre più capillare sensibilità sociale su questo tema e all'impiego negli ultimi anni di **efficaci politiche sociali**, sono stati compiuti significativi passi avanti a sostegno dell'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, a tal punto che il differenziale fra Sicilia e Italia in relazione alla differenza tra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile è sceso nel 2019 a soli 4,8 punti percentuali.

Figura 14 – Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Italia, Mezzogiorno e Sicilia – Anni 2007-2019 *(%)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Figura 15 – Giovani NEET di 15-29 anni in Italia, Mezzogiorno e Sicilia – Anni 2007-2019 *(%)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

In relazione all'occupazione femminile, è utile analizzare l'indicatore sulla imprenditorialità femminile siciliana. Nel 2018 in Sicilia *il suddetto indicatore*, calcolato come rapporto tra titolari di imprese individuali donne in percentuale sul totale dei titolari di imprese individuali iscritti nei registri delle Camere di Commercio

[20] Il tasso di disoccupazione giovanile è calcolato come rapporto tra le persone occupate (15-24 anni) e la popolazione nella corrispondente classe di età (media annua percentuale)

italiane, era pari al 27,7%, stessa percentuale del Mezzogiorno e dato persino superiore al valore rilevato a livello nazionale (26,4%). Nel 2019, il dato sull'imprenditoria femminile in Sicilia e nel Mezzogiorno è rimasto invariato (27,7%), così come il dato nazionale (26,5%).

Infine, altro risultato atteso da conseguire nell'ambito della promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale è il sostegno al reinserimento lavorativo e al rilancio occupazionale dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonché il sostegno in favore delle persone potenzialmente a rischio di trovarsi in una condizione di disoccupazione di lunga durata. Nel 2018 in Sicilia *l'incidenza della disoccupazione di lunga durata*, calcolata come quota percentuale di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone stata pari al 70,3%. Tale incidenza, a fronte di un dato per il Mezzogiorno pari al 66,9% e di un dato nazionale corrispondente al 59,1%, è stata una delle più alte quote percentuali riscontrate nelle varie regioni italiane, seconda solo a quella registrata in Campania. Nel 2019, l'incidenza della disoccupazione di lunga durata in Sicilia è rimasta sostanzialmente invariata (70,1%), ma preoccupa l'allargamento della forbice rispetto sia al Mezzogiorno (65,3%), sia all'Italia (57,1%) (figura 16).

Figura 16 – Incidenza della disoccupazione di lunga durata in Italia, Mezzogiorno e Sicilia – Anni 2007-2019 *(%)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

L'analisi del mercato del lavoro e della condizione lavorativa della Sicilia non può non tenere conto dell'informazione del lavoro irregolare. In particolare, l'indicatore scelto per analizzare questo fenomeno è il tasso di irregolarità degli occupati che integra l'informazione sui tassi occupazionali e delle persone 15 anni e più in cerca di lavoro. Il *tasso di irregolarità*, calcolato come rapporto tra l'occupazione non regolare e la corrispondente occupazione totale moltiplicato per cento, in Sicilia nel 2017, ultimo anno disponibile, è pari a circa al 19,4%, cioè circa 20 occupati irregolari per 100 occupati regolari. Nel Mezzogiorno il tasso di irregolarità è pari al 18,3%, mentre in Italia è 13,1% degli occupati regolari. I settori economici più esposti al rischio irregolarità sono l'agricoltura, silvicoltura e pesca e il settore delle costruzioni (figura 17).

Figura 17 – Tasso di irregolari in Sicilia - Anni 2006-2017 *(%)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Relativamente al tema dell'**inclusione sociale**, nel 2018 in Sicilia le *persone a rischio povertà o di esclusione sociale* sono 2.585.830, pari al 52% della popolazione residente. Tale dato, in crescita, superava nettamente il dato nazionale, allorquando in Italia nel 2018 le persone a rischio povertà ammontavano a 16.441.203,00, pari al 28% della popolazione. In Sicilia, al 2019, le *persone che vivono al di sotto della soglia di povertà* risultano pari al 29% della popolazione

> Importante segnalare sotto il profilo dei diritti sociali e della politica sociale la costituzione, da parte del Governo regionale, del "**Comitato per la Terza Età**" che dovrà redigere un apposito "Piano per la vecchiaia" per la tutela e salvaguardia della salute degli anziani. Il suddetto piano, per la sua strategicità, si pone tra le iniziative di integrazione sociosanitaria in quanto gli interventi socioassistenziali si andranno ad aggiungere a quelli di natura prettamente sanitari.

residente, mentre nel Mezzogiorno e in Italia sono state rilevati rispettivamente i seguenti valori: 25,8% e 14,7%.

Andando ad esaminare l'ambito dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai minori, appare utile analizzare l'indicatore relativo alla quota di *bambini di età compresa tra zero e tre anni che ha fatto ricorso ai servizi per l'infanzia* (asilo nido, micro nidi, o servizi integrativi e innovativi). Al 2017 (ultimi dati disponibili) l'indicatore in esame ha evidenziato che in Sicilia il numero di bambini fino a 3 anni che hanno usufruito dei servizi dell'infanzia sono stati 6.792 bambini, e hanno rappresentato appena il 5,3% della popolazione residente ascrivibile alla suddetta classe di età (Italia 13,5%). Allo stesso modo, con riferimento agli anziani, in merito ai livelli di assistenza offerto dai servizi di cura inclusi i servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, si attesta che in Sicilia, nel 2016 gli *anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale* erano pari appena allo 0,9% della popolazione residente anziana (65 anni e più), a fronte dei seguenti valori percentuali riscontrati rispettivamente in Italia (1%) e nel Mezzogiorno (0,9%). Occorre anche specificare che i dati forniti dalla Regione Assessorato della Salute al 2019 indicano una ben maggiore capacità di assistenza intorno al 4%. Altro importante aspetto da monitorare per poter acclarare l'emersione di un quadro di generale promozione e rafforzamento dell'economia sociale è dato dal numero di unità locali e imprese non profit- che svolgono attività a contenuto sociale a beneficio della popolazione residente. In Sicilia, nel 2015, le unità locali e le istituzioni non profit risultavano pari a 4,5 strutture ogni mille abitanti. Tale dato era sostanzialmente in linea con il dato rilevato per il Mezzogiorno (4,6), ma risultava inferiore al dato nazionale (5,9 strutture ogni mille abitanti).

Al fine di mitigare gli effetti sociali della crisi pandemica la Regioni ha attivato attraverso la riprogrammazione dei fondi del POR FSE 2014-2020 alcune **azioni rivolte alle famiglie, al sistema sanitaria e a quello dell'istruzione**. In particolare, si segnalano:

- il finanziamento dei buoni spesa-voucher per l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica, utenze comprese bombole del gas), a sostegno delle persone in condizione di temporanea di difficoltà economica;
- il potenziamento della formazione a distanza per soggetti svantaggiati, assegnando alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e agli enti di formazione dei contributi economici per l'acquisto di strumenti informatici e traffico internet;
- il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico sanitaria.

In tema di potenziamento delle strutture sanitarie non possono non menzionarsi le azioni messe in campo dalla Regione Siciliana. Tali azioni si sono differenziate in due momenti emergenziali riconducibili precisamente alle due fasi pandemiche del Paese.

Nella prima fase della pandemia, che ha interessato la Sicilia con un numero molto ridotto di casi, la programmazione si è limitata alla definizione degli interventi da attuare nell'ambito delle misure emergenziali già in atto per fronteggiare l'epidemia in termini di assistenza e cura, ma anche di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19 all'interno degli ambienti ospedalieri e delle strutture sanitarie. Tali azioni hanno interessato un potenziamento di strutture riconducibili a nuove aree ospedaliere ed extraospedaliere in aggiunta alle disponibilità già esistenti, e quindi alla conseguente creazione di nuovi posti letto per infettivi e terapia intensiva per fronteggiare la prima fase dell'emergenza.

Nella seconda fase pandemica, che ha interessato la Sicilia con un elevato numero di casi, la Regione si è attivata per allinearsi allo standard nazionale di posti letto in terapia intensiva. In particolare, la Regione ha incrementato il numero di posti letto di terapia intensiva fino a 720 e ha previsto la riorganizzazione di 350 posti letto ordinari di area medica (pneumologia, malattie infettive, medicina interna) in posti di semi intensiva.

In un contesto di opportunità lavorative scarse, ulteriormente colpito dalla crisi Covid 19 e in attesa di verificare le conseguenze del ritiro del blocco dei licenziamenti previsto per marzo 2021, il settore dell'**istruzione e della formazione** acquisiscono una fondamentale importanza strategica di natura prospettica di medio periodo.

Occorre evidenziare che per il settore dell'Istruzione, va rafforzandosi il rischio di un forte aumento della cosiddetta "povertà educativa", soprattutto in una regione come la Sicilia, in ritardo storico da un punto di vista infrastrutturale e con una scarsa diffusione familiare della digitalizzazione, come precedentemente

descritto. In questo contesto critico, occorre tenere conto della crescente povertà materiale delle famiglie acuita dall'imperversare dell'emergenza da Covid e della disparità di accesso alle opportunità educative dovuta all'inaccessibilità di alcuni plessi scolastici e alle difficoltà per gli studenti appartenenti ai nuclei familiari più socialmente vulnerabili di prendere parte alle attività didattiche a distanza. Nel medio periodo, le attuali criticità riscontrate in Sicilia nel campo dell'istruzione potrebbero sfociare in una in Sicilia la sempre maggiore perdita di motivazione e di competenze degli alunni più fragili, nonché in un incremento del tasso di dispersione scolastica.

Nel 2017, ultimo anno disponibile, in Sicilia il *tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie superiori* risulta pari all'8,3% degli abbandoni sul totale degli iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori. Tale incidenza risulta più elevata rispetto sia del Mezzogiorno (7,4%) sia all'Italia (6,6%).

Nel 2019 i *giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale* costituiscono il 22,4% della popolazione compresa nella fascia di età fra i 18 e i 24 anni. Questa quota di giovani con al più la licenza media, non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative, mentre il Mezzogiorno e l'Italia hanno registrato rispettivamente il 18,2% ed il 13,5%. Altro aspetto importante nell'ambito dei risultati attesi è l'innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta.

Nel 2019 in Sicilia gli *adulti che partecipano all'apprendimento permanente* corrispondono al 4,8% della popolazione compresa nella fascia di età fra i 25 e i 64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale in percentuale sulla popolazione della stessa classe di età. L'incidenza rilevata in Sicilia risulta più bassa rispetto sia al Mezzogiorno (5,8%) sia rispetto all'Italia (8,1%). Altrettanto strategico risulta, infine, il risultato atteso costituito dall'innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente, in vista del raggiungimento di maggiori livelli di professionalizzazione della popolazione adulta.

Nel 2019 in Sicilia il *tasso di istruzione terziaria/universitaria* nella fascia d'età 30-34 anni è pari al 20,3% della popolazione in età 30-34 anni che ha conseguito un livello di istruzione 5 e 6 (Isced97) sul totale della popolazione associato alla medesima classe di età (totale). Tale incidenza è molto lontana da quella nazionale (27,6%), ma in linea con quella del Mezzogiorno (21,2%); mentre tutti e tre sono lontani dal target dell'Obiettivo 5 di Europea 2020 pari al 40%.

Il riordino generale subito negli ultimi anni dal Servizio Sanitario Nazionale ha determinato, oltre ad una maggiore autonomia, una maggiore pressione sui Sistemi regionali, anche a causa di vari tagli alle risorse dedicate alla **sanità pubblica** che hanno determinato la contrazione delle prestazioni, il riordino della rete ospedaliera, la riduzione dei posti letto e del personale sanitario. In una Sicilia sempre più "anziana" si è reso necessario porre maggiore attenzione su una gestione dell'organizzazione sanitaria "ordinaria" maggiormente orientata alla risposta ad episodi di malattia acuta e alle malattie croniche. Nel periodo precedente alla crisi Covid la Sicilia si caratterizzava per un flusso di pazienti in uscita, che si rivolge a strutture sanitarie di altre regioni soprattutto del Nord, superiore a quello in entrata. Da un punto di vista finanziario questo comporta un onere per il sistema sanitario regionale: pur includendo questa spesa, i costi sostenuti dalle strutture sanitarie per la cura dei cittadini residenti in Sicilia risultano in termini pro capite inferiori rispetto a quelli medi in Italia (1.942 e 2.023 euro, rispettivamente, Fonte Banca D'Italia).

Per ciò che riguarda i dati sanitari[21], la diffusione del COVID-19, e la relativa situazione emergenziale che ne è conseguita, ha condotto ad una riorganizzazione dei servizi di cura che, al contempo, ha indebolito la capacità del sistema regionale di far fronte alla gestione ordinaria (determinando ritardi diagnostici e di trattamento soprattutto per le patologie cardiovascolari ed oncologiche) e, inoltre, ha messo in luce la fragilità del sistema in termini di capacità di gestione di emergenze sanitarie.

2.6 PER UNA SICILIA PIÙ VICINA AI CITTADINI E PIÙ ATTRATTIVA

In Sicilia è possibile riscontrare al suo interno porzioni di territorio specifiche che affrontano sfide multitematiche in modo integrato e interconnesso e che, pertanto, presentano esigenze diverse e differenti potenzialità di sviluppo. Ad un livello alto di classificazione di questi territori specifici abbiamo le aree urbane siciliane e le restanti aree territoriali, rispetto ai quali i principali ambiti già descritti in precedenza a livello regionale, e in particolare gli ambiti della gestione dei rischi ambientali, della gestione energetica, del TPL, dei servizi essenziali, della digitalizzazione della PA e della competitività delle imprese, si intrecciano con le caratteristiche specifiche che connotano i sistemi territoriali di riferimento rappresentandone le dinamiche evolutive.

> I **divari** che esistono tra la Sicilia e il resto d'Italia trovano ancora maggiore rilevanza tra le aree urbane e le aree non urbane della Sicilia con queste ultime che includono il 60% circa della popolazione regionale, raffigurando uno scenario complesso in cui i divari possono essere rilevati anche nel confronto tra le stesse aree urbane, tra queste e le aree costiere e tra quest'ultime e le aree interne. Per questi motivi la Sicilia mira in particolare al potenziamento delle eccellenze locali per sostenere la ripresa e la crescita sociale ed economica nei territori, incoraggiando le specializzazioni già esistenti e in crescita ed individuando e attivando le potenzialità ancora inespresse del territorio e delle persone.

La ricchezza in Sicilia presenta una distribuzione molto variabile e permette di individuare i territori in cui è maggiore o minore la ricchezza diffusa e di dare una rappresentazione delle condizioni della domanda di beni e servizi da parte della popolazione. I dati indicano un valore medio regionale pari nel 2018 a 15.822 euro, che risulta significativamente inferiore a quello nazionale (20.049) e leggermente più basso di quello delle regioni del Mezzogiorno (16.001). Il valore medio regionale sintetizza situazioni differenti per cui i valori medi più alti e superiori ai 18.000 euro si osservano nelle aree urbane di Palermo, Catania e i suoi comuni dell'hinterland, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa) a cui seguono l'area costiera orientale, da Taormina fino al golfo di Noto e la costa nord da Cefalù a Palermo insieme la costa trapanese con valori intorno alla media per finire con le zone più interne che si attestano su valori medi significativamente più bassi della media regionale e in alcuni casi inferiori a 12.000 euro.

[21] Questi indicano che prima dell'epidemia, in Sicilia si contavano al 2018, complessivamente, 15.825 posti letto complessivi (7,5% rispetto al dato nazionale, Fonte Ministero della Salute): in particolare, quelli inerenti alla terapia intensiva erano 392, sui 5.293 presenti a livello nazionale. Si tratta di circa 315 posti ogni 100.000 abitanti (contro i 349 della media nazionale), 97 dei quali forniti da privati convenzionati (che incidono di più rispetto alla media nazionale). La dotazione di personale sanitario era pari a 104 addetti per 10.000 abitanti, al di sotto della media delle regioni italiane (122), con un divario ascrivibile in particolare al personale infermieristico. La dotazione di personale ha risentito nel corso dell'ultimo decennio dei vincoli derivanti dai Piani di rientro, e nel periodo 2008-2018 la Sicilia ha registrato una riduzione dello 0,9 per cento medio annuo, mentre per l'intero Paese la contrazione è stata di mezzo punto percentuale in media ogni anno.

La distribuzione della ricchezza è fortemente correlata alla distribuzione dei livelli di accessibilità dei territori: secondo l'indicatore sintetico di accessibilità ai servizi essenziali costruito dal MISE per la programmazione 2014-2020[22] la Sicilia presenta livelli molto bassi di accessibilità per una quota rilevante dei comuni isolani (298 su 390 comuni, il 76,4%, sono distanti dai centri erogatori di servizi più di venti minuti, e 176, il 45% oltre i 40 minuti, quest'ultime definiti comuni periferici o ultraperiferici. In Sicilia sono stati individuati come poli principali le città capoluogo di provincia, con l'eccezione del territorio trapanese in cui risulta essere presente un polo intercomunale centrato sui comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, territorialmente contigui al comune di Trapani (sistema dei servizi policentrico) mentre la ridottissima presenza, se confrontata con il resto d'Italia, di zone di cintura (79 comuni) attorno ai poli principali può indicare una generale carenza delle infrastrutture e dei sistemi di mobilità che costituisce uno svantaggio territoriale per i residenti dei comuni degli hinterland urbani.

Sul tema dell'attrattività e della sostenibilità come volani di crescita e sviluppo dei territori, attraverso l'analisi degli indicatori è possibile individuare alcune importanti **opportunità** per il recupero dei divari interni alla regione e l'aumento della coesione territoriale attraverso cui innalzare i livelli della qualità della vita e dell'ambiente e rafforzare le economie locali e quindi l'occupazione. Tra esse vi è una dotazione di numerose aree in cui l'antropizzazione risulta debole con un consumo limitato del territorio in cui è possibile mirare a forme sostenibili di attività economica legate alla ricchezza dell'ambiente e del paesaggio; la possibilità che le differenze in termini di gestione e al riciclo dei rifiuti urbani (raccolta differenziata 28,4% nelle aree urbane contro il 48,4% delle aree non urbane) possano ridursi in tempi brevi favorendo l'attrattività dei territori; la possibilità di sfruttare pienamente la forte vocazione della produzione di energia e calore da fonti sostenibili, partendo dai visibili progressi già fatti

I recenti sforzi compiuti dalla Sicilia in materiale di infrastrutture digitali, pur mostrando ancora una lieve una spaccatura tra aree urbane e le aree meno dense, esprimono una situazione complessivamente non critica per la connessione digitale minima e in via di miglioramento per quanto riguarda il superamento del *digital divide* a livello territoriale anche rispetto a strumenti più evoluti mostrando valori incoraggianti in vista degli obiettivi di digitalizzazione posti dalla Comunità Europea. In particolare, la diffusione della banda larga di base (almeno 2Mbps) a novembre 2019 (fonte AgCom) è diffusa su tutto il territorio regionale, al netto di alcuni comuni del messinese, dell'interno palermitano e delle isole minori dove non raggiunge almeno l'80% delle famiglie). Invece, per la diffusione della banda larga veloce (almeno 30Mbps) il *digital divide* è ancora presente poiché solo nelle aree urbane (con l'esclusione di Messina) e nei territori della parte meridionale e orientale della regione la copertura raggiunge almeno l'80% delle famiglie, mentre permangono enormi deficit di copertura (meno del 20% delle famiglie raggiunte) nelle aree non metropolitane delle province di Palermo e Messina e nelle aree interne delle province di Agrigento, Enna e Catania. Il dato di copertura regionale complessivo (78,8%) risulta comunque superiore rispetto ai risultati medi nazionali (69%), per causa sia delle politiche regionali e locali per l'accessibilità digitale che per la maggiore presenza di aree metropolitane e urbane rispetto alla media nazionale.

Tra i temi a forte valenza territoriale spicca la valorizzazione e promozione dei territori che assurge al rango di perno fondante di qualsiasi strategia improntata allo sviluppo dei sistemi territoriali puntando al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale e naturale siciliano e alla loro sostenibilità e alla promozione del turismo sostenibile imperniato sulle specificità regionali.

Come è noto, la Sicilia è infatti caratterizzata da una notevole vastità e varietà del patrimonio artistico-culturale, come documento dalla "Carta del rischio del patrimonio culturale".

---

[22] I comuni non definiti poli principali dell'offerta di servizi sono categorizzati come Aree di cintura (accessibilità ai poli inferiore ai 20 minuti), Aree intermedie (tempi di percorrenza compresi tra 20 e 40 minuti), Aree periferiche (tra 40 e 75 minuti) e Aree ultra periferiche (oltre 75 minuti). I territori di intervento per la Strategia Nazionale e Regionale per le Aree Interne sono in primo luogo quelli individuati come Periferici e ultra periferici.

La Sicilia rileva una presenza di monumenti (musei, siti archeologici, ecc.), tra le più alte d'Italia, con ben 27,1 beni ogni 100 kmq di territorio. Si tratta di una densità di monumenti superiore rispetto alle altre regioni del Sud, per le quali si attesta in media una densità pari a 22,4 beni ogni 100 km2 di territorio, ma leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, pari a 33,1 beni ogni 100 kmq.

Figura 18 - Musei e siti archeologici a titolarità regionale e Siti Unesco in Sicilia – Anno 2018 *(valori assoluti)*

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana

Si tratta di una densità di monumenti superiore rispetto alle altre regioni del Sud, per le quali si attesta in media una densità pari a 22,4 beni ogni 100 km2 di territorio, ma leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, pari a 33,1 beni ogni 100 kmq. Il patrimonio culturale, inteso come musei, chiese, cattedrali, e beni archeologici, rappresenta storicamente per la Sicilia un attrattore turistico di notevole importanza, insieme alla presenza di importanti siti Unesco che rappresentano i grandi attrattori di uno sviluppo culturale ed economico per l'Isola (figura 18). I 7 siti Unesco di patrimonio materiale (Palermo arabo normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, Area Archeologica di Agrigento, Monte Etna, Villa Romana del Casale, Le città tardo barocco della Val di Noto, Isole Eolie, e Siracusa e Necropoli di Pantalica) e 4 siti di patrimonio immateriale (l'arte dei muretti a secco, la vite ad alberello di Pantelleria e la Dieta Mediterranea) rappresentano un traino del turismo culturale dell'Isola. L'Area archeologica di Agrigento, la Villa Romana del Casale, il Teatro di Siracusa e Taormina registrano da soli un flusso annuo di circa 3 milioni di visitatori rappresentando circa la metà dei visitatori museali e archeologici dell'Isola. Nel 2018 i musei e gli altri istituti similari[23] statali e non in Sicilia hanno movimentato circa 7,6 milioni di visitatori. Il 2018 per la Sicilia ha registrato uno straordinario incremento delle visite culturali, con un aumento del 20,8% di visitatori rispetto all'anno precedente, a conferma del trend positivo dell'ultimo quadriennio che ha visto il dato crescere del 45,5 per cento, secondo solo a quello della Campania (49 per cento). In Italia la crescita non è andata oltre il 16,3 per cento. Altro indicatore

Figura 19 - Parchi e riserve naturali terrestri in Sicilia – Anno 2018

Fonte: elaborazioni su dati Regione Siciliana

23 L'indagine sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali è una rilevazione a carattere censuario promossa dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) del Ministero dello Sviluppo economico e condotta nel 2007 dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le Province Autonome. L'indagine è stata replicata nel 2012, nel 2016 e nel 2019 tracciando un quadro complessivo non solo dei musei presenti in Italia, ma anche degli altri istituti similari a carattere museale pubblici o privati, statali e non statali. Il limite di questa indagine è la assenza di una serie storica robusta. Pertanto, per l'analisi spazio – temporale sarà utilizzata la fonte del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana che pur rappresentando un di cui del totale dei beni (statali e non) fornisce informazioni temporali di notevole importanza.

utile a decifrare la capacità attrattiva dei musei e degli istituti culturali in generale è l'indice di domanda culturale[24] del patrimonio che misura affluenza e la richiesta di fruizione dei visitatori per siti culturali. In Sicilia, nel 2018, l'indice mostra un valore pari a 29,3 mila visitatori per sito in aumento rispetto all'anno precedente e con un trend positivo rispetto alle altre rilevazioni effettuate nel 2011 e 2015. Tale valore posiziona la Sicilia al quinto posto delle regioni italiane, con un indice di domanda culturale superiore a quello delle "regioni più sviluppate" e in linea con quelle "regioni meno sviluppate".

Figura 20 – Posti letto negli esercizi ricettivi per regioni – Anno 2019 *(valori assoluti per 1.000 abitanti e per kmq)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Il potenziale turistico della Sicilia è riassumibile anche nella presenza di uno sviluppo costiero, inteso come coste naturali, di circa 1.150 km, a cui si aggiungono i circa 500 km delle Isole minori (insieme rappresentano circa il 22%delle superfici costiere italiane, gran parte delle quali di origine sabbiosa) a cui è possibile aggiungere l'evidenza che il 9 per cento della superficie è costituita da parchi (il Parco dell'Etna, delle Madonie, dei Nebrodi, il Parco Fluviale dell'Alcantara ed il Parco dei Monti Sicani, a cui si aggiunge il parco nazionale dell'Isola di Pantelleria) e che il 3% è riserva regionale. Tali dati testimoniano un patrimonio naturale inestimabile, sia dal punto di vista ambientale-naturalistico, sia per la biodiversità animale e vegetale (figura 19). Gli esercizi ricettivi siciliani incidono il 3,3 per cento di quelli nazionali, mentre i posti letto rappresentano il 4 per cento della dotazione nazionale (Fonte Istat) rivelando complessivamente una crescita sia degli esercizi ricettivi, trainata principalmente dalle strutture extra-alberghiere, sia dei posti letto.

Tuttavia, la capacità ricettiva in Sicilia (figura 20), da un confronto con le altre regioni italiane, evidenzia una debolezza e ampi margini di miglioramento. Infatti, dall'analisi dei principali indicatori di dotazione strutturale turistica emerge che la Sicilia si posiziona tra gli ultimi posti sia per numero di posti letto (circa 41 per 1.000 abitanti) (circa 8 per kmq), sia per numero di esercizi ricettivi.

La domanda turistica, in termini di numero di arrivi in Sicilia (figura 21) è quantificata nell'ultimo decennio tra i 4 e i 5 milioni annui; anche il numero di presenze, pur registrando annualmente dinamiche altalenanti, conferma il posizionamento della domanda turistica e delle potenzialità attrattive della regione. Tali numeri confermano complessivamente una mancata accelerazione dei flussi turistici regionali, e degli investimenti dedicati al settore che non sono mai riusciti ad aumentare sensibilmente sia il numero degli arrivi sia la durata

[24] L'indice è calcolato come rapporto tra il numero di visitatori negli istituti di antichità e d'arte statali e non statali e il numero degli istituti.

dei soggiorni dei turisti. Nel 2019 la Sicilia ha contato 15,1 milioni di presenze e circa 5,1 milioni di arrivi grazie alla crescita degli esercizi extra-alberghieri sia in termini di arrivi (dal 18 per cento del 2014 al 23 per cento del 2019) sia di presenze (dal 19 al 22 per cento). La permanenza media, ossia il numero medio di notti trascorse negli esercizi ricettivi, è inferiore alle 3 notti per cliente. Tale rapporto è il più basso delle regioni del Mezzogiorno e uno dei più bassi delle regioni italiane. La permanenza è concentrata nel periodo estivo, con un picco nel mese di agosto, rappresentando spesso un problema per la destinazione o per le strutture stesse. Sempre nel 2019, il 62% delle presenze si è concentrato nel quadrimestre giugno-settembre (a fronte di un dato nazionale pari al 59%), con un picco nel mese di agosto per la domanda interna e un valore di circa 60% per la domanda straniera, che di contro concentra le presenze nel mese di luglio e settembre. Osservando gli arrivi turistici e l'offerta culturale e naturale (figura 22) si conferma che le zone maggiormente attrattive sono quelle costiere e tra queste la città di Palermo, parte delle province di Trapani e Siracusa, la provincia di Ragusa quasi interamente e le isole minori, confermando lo svantaggio delle aree interne.

Tra le aree interne solo la provincia di Enna attrae un numero significativo di turisti; mentre le aree naturalistiche non sembrano sufficie ntemente attrattive dal punto di vista degli arrivi rendendo necessario un approfondimento sulle motivazioni di questo gap e più specificatamente se collegate alla bassa promozione e valorizzazione per la fruizione delle aree e/o alla bassa presenza di strutture ricettive disponibili (esercizi ricettivi e posti letto). Anche per ciò che attiene gli attrattori culturali, ad eccezione dei Siti Unesco che mostrano un buono appeal dal punto vista turistico, si osservano come svariate parti del territorio non siano sempre adeguatamente fruite. La crisi pandemica ha però determinato un forte shock al sistema turistico. Se infatti l'alta densità di patrimonio artistico culturale ma anche naturale siciliano da un lato costituisce un fattore oggettivo determinante per incrementare l'attrattività turistica dei territori, dall'altro ha scontato e continua a scontare gli effetti devastanti derivanti dalla crisi pandemica da Covid19 che ha pesantemente colpito i settori della cultura e del turismo. Sulla base dei dati storici, il celere svuotamento delle strutture ricettive alberghiere concluso intorno a metà marzo insieme alla scomparsa della clientela nei mesi di aprile e maggio ha comportato una flessione di circa 2 milioni e 400 mila soggiorni per l'intero periodo gennaio-maggio di quest'anno, con un calo tendenziale del 60%. In termini finanziari, dati i costi medi delle strutture ricettive regionali, il crollo dei pernottamenti si è tradotto in una perdita totale di circa 240 milioni di euro. Nel complesso, mettendo a raffronto il 2020 con il 2019, si stima possa registrarsi una riduzione dei pernottamenti dai 15,1 milioni del 2019 a circa 6 milioni, con una contrazione del fatturato per circa 900 milioni, corrispondente a circa il 60% del fatturato conseguito nel 2019 (Diste Consulting).

Figura 22 - Arrivi negli esercizi ricettivi, musei non statali degli enti regionali, siti Unesco, parchi e riserve e rete stradale regionale per comune – Anni 2018 e 2019 *(valori assoluti)*

Fonte: elaborazioni su dati Istat e Regione Siciliana

L'impatto del virus ha avuto un impatto determinante anche sui comportamenti turistici, soprattutto nella situazione post-covid, soprattutto per ciò che attiene la percezione della sicurezza in viaggio. Un'indagine

condotta da Sociometrica[25] evidenzia che Il 60,0 % non viaggerebbe oggi a nessuna condizione. Gli Italiani non torneranno a viaggiare finché non si sentiranno sicuri sul piano sanitario, questo è il pensiero del 60% degli intervistati. Finché le persone non si sentiranno sicure sul piano sanitario, il mercato dei viaggi, anche a fronte di una caduta delle restrizioni di legge, stenterà a ripartire.

Per favorire la ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, l'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo sta realizzando l'intervento di promozione, rafforzamento del brand e di accoglienza turistica denominato "*See Sicily*" a supporto dell'intero comparto, la cui finalità è la creazione di voucher multiservizi da destinare ai turisti che trascorreranno almeno due notti in Sicilia. Con i voucher saranno messi a disposizione del potenziale turista una serie di servizi di pernottamento, escursioni, visite guidate, ticket di ingresso a poli museali e monumentali e sconti sui biglietti aerei che la Regione Siciliana sta acquistando da tutti gli operatori della filiera turistica e professionisti del settore (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, guide turistiche, agenzie di viaggio e tour operator, compagnie aeree che operano in Sicilia) utili a incentivare la domanda turistica e al contempo fornire alle aziende della filiera turistica immediata liquidità finanziaria nei mesi di emergenza sanitaria da Covid-19.

Al fine di contribuire alla tenuta del sistema regionale dei Luoghi della Cultura (Musei, Parchi, siti aperti al pubblico) colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid19 anche l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in linea con il programma nazionale #LACULTURANONSIFERMA sta programmando misure per il rilancio dell'offerta culturale e per garantire condizioni di lavoro e modalità di fruizione protette rispetto ai rischi connessi all'epidemia da Covid-19 attraverso l'acquisizione di servizi e attrezzature per la sanificazione degli ambienti di visita, la realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della fruizione a distanza con il supporto dell'ICT ed al potenziamento dei canali di accesso e divulgazione attraverso il potenziamento delle funzionalità dei siti web e la realizzazione di sistemi telematici/app per incentivare la vendita di biglietti on line.

[25] Fonte: *COVID-19 L'IMPATTO SUI COMPORTAMENI TURISTICI* - Indagine demoscopica sulle opinioni degli italiani – estratto – Dicembre 2020, Sociometrica

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: MOTIVI DI ESCLUSIONE

Il POC Sicilia 2014-2020 non costituisce un quadro autorizzatorio per la realizzazione di progetti infrastrutturali o per interventi in ambiti di tipo sensibile e, pertanto, può essere ritenuto escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, trovando piena applicazione quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 152/2006.

Nella qualità di "autorità proponente", il Dipartimento Regionale della Programmazione, per le eventuali quote di finanziamento riferibili agli ambiti nei quali, anche solo potenzialmente, sia precauzionalmente attivabile la Valutazione Ambientale Strategica (screening o valutazione propria) richiama il parere espresso nella nota prot. U.0017127 del 28-06-2016, a firma congiunta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche di coesione, recante "*Indicazioni delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i Programmi Complementari (PAC) ai Programmi Operativi 2014-2020*", in quanto pienamente applicabile, per analogia e similitudine, anche al presente Programma.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero, volte comunque a garantire l'obiettivo di prevenzione dagli impatti significativi sull'ambiente, è richiesto all'autorità proponente di dare atto in modo "*espresso, formale e motivato della verifica delle seguenti condizioni":*

- "*I POC 2014-2020, per i quali sussistano le medesime caratteristiche in termini di obiettivi, strategie di intervento e territori interessati rilevanti ai fini della valutazione ambientale - e che si configurino quindi come mero rafforzamento finanziario delle risorse assegnate nell'ambito dei PO - non devono essere sottoposti a procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o a processi di VAS qualora il relativo Programma Operativo sia stato già oggetto di queste procedure, purché rispettino le risultanze dei relativi procedimenti di esclusione dalla VAS o dei pareri motivati a conclusione delle procedure di VAS già effettuate; l'entità, la distribuzione per tipologia di interventi o la concentrazione territoriale del rafforzamento finanziario devono in ogni caso essere tali da non alterare la strategia del programma*";
- *"I POC 2014-2020, per i quali non sono riscontrabili le condizioni sopra espresse o per i quali le stesse non siano chiaramente riconducibili alla casistica sopraesposta, si dovrà procedere a sottoporre gli stessi alle procedure previste in materia di Valutazione ambientale strategica di Piani e programmi, così come delineate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*"

Relativamente al primo punto, in relazione a quanto disciplinato dalla legge e della Delibera CIPE n. 10/2015, si può rammentare che le risorse del Programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014-2020, necessarie per il finanziamento degli interventi in esso inseriti, derivano dalla scelta di attribuire ad alcuni Programmi Operativi (nazionali e regionali) finanziati dai Fondi SIE, una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale massima pattuita dallo Stato membro con la Commissione UE in sede di Accordo di Partenariato, ma, comunque, in ottemperanza ai limiti imposti dai Regolamenti europei in materia di coesione e di utilizzare le risorse del cofinanziamento nazionale, resesi disponibili, a favore di specifici interventi, complementari ai programmi su cui è stata operata tale riduzione. Pertanto, in ossequio alle previsioni normative, gli interventi del POC inquadrabili come azioni di potenziamento operano in piena sinergia e complementarità con il PO (FESR) 2014-2020 e con il PO (FSE) 2014-2020, con la funzione di completamento e di rafforzamento degli interventi in essi previsti, rispetto ai quali può così costituire, ai fini di un maggior impatto e di una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi, un bacino di *progetti in overbooking.* Al contempo:

- Il PO FESR Sicilia 2014-2020 è stato sottoposto alla procedura di VAS ed è stato reso un parere positivo con raccomandazioni, così come riportato nel Decreto Assessoriale 470/2015 GAB dell'Autorità ambientale regionale;

- Il PO FSE Sicilia 2014-2020 è stato escluso dalle procedure di VAS per il carattere immateriale degli interventi;
- Gli obiettivi che il POC persegue, riferiti ad analoghi obiettivi tematici del PO FESR Sicilia e del PO FSE Sicilia, sono da considerarsi in un'ottica di rafforzamento e/o di carattere immateriale delle risorse finanziarie messe a disposizione dai corrispondenti Programmi cofinanziati dai Fondi europei;
- I progetti infrastrutturali finanziabili a valere sul POC sono, comunque, previsti nei relativi strumenti di pianificazione di settore approvati e già dotati di parere di VAS o approvandi e per i quali la procedura di VAS è stata avviata;
- Una serie di interventi ha carattere di immaterialità o, comunque, sono legati ad acquisti di beni e servizi come ad esempio nel caso dell'incremento della dotazione strumentale della dotazione civile, per i quali si escludono a prescindere impatti sull'ambiente.

Gli obiettivi che il POC persegue, sono chiaramente ed immediatamente riferiti/riferibili alle priorità di investimento, obiettivi operativi e risultati attesi del PO FESR Sicilia 2014-2020 o del PO FSE Sicilia 2014-2020. Come tali, in un'ottica di rafforzamento delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Programma cofinanziato dai Fondi europei, contribuiscono alla medesima strategia seguita dai PO, risultano sempre applicabili le misure di mitigazione definite nel rapporto ambientale inclusivo della valutazione di incidenza e risultano, anche in questo caso valide le considerazioni per i progetti infrastrutturali finanziabili, comunque, previsti nei relativi strumenti di pianificazione di settore già dotati di parere di VAS o per i quali la procedura di VAS è in itinere.

A tal proposito, si evidenzia che:

- il "Piano di Gestione dei Rifiuti" è stato apprezzato in Giunta regionale in data 20/12/2018 e ha ricevuto parere favorevole VAS con decreto dell'Autorità ambientale n. 299/Gab. del 01.12.2020;
- il "Piano Regionale dei Trasporti" – Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità è stato approvato – a conclusione della procedura di VAS – con Decreto Assessoriale n. 1395 del 30.06.2017;
- il "Piano regionale delle Bonifiche" – a seguito di conclusione della procedura VAS - è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 315 del 27/09/2016;
- il "Piano di gestione del distretto idrografico", è stato approvato - a conclusione della procedura di VAS - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 novembre 2015 – Serie Generale n. 258;
- il "Piano di gestione del distretto idrografico", relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2015-2021), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia" è stato escluso dalla valutazione ambientale strategica in sede statale;
- il "Piano di gestione del rischio alluvioni" della Regione Siciliana, adottato con Decreto Presidenziale n. 47 del 18/02/2016, le cui consultazioni di VAS si sono concluse il 04/08/2016, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 274 del 24/07/2018 e con D.P.C.M. del 7 marzo 2019;
- il "Piano di gestione del rischio alluvioni" della Regione Siciliana relativo al 2° Ciclo di pianificazione (2016-2021) è attualmente in fase di definizione e risulta avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Restano, altresì valide le considerazioni sugli interventi a carattere di immaterialità per i quali sono stati esclusi a prescindere impatti sull'ambiente.

Per tutte le motivazioni espresse, come concordato dall'Autorità Ambientale con nota prot. n. 77817 del 25/11/2016, si esclude che il POC 2014-2020 debba essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) o a procedura di Valutazione (art. 13 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), appurata l'immediata applicabilità dell'art. 6, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo ed il verificarsi delle condizioni di esclusione previste dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. U.0017127 del 28/06/2016, in cui vengono esplicitati gli indirizzi relativi alle procedure di VAS attinenti ai suddetti POC. In ogni caso, nella qualità di amministrazione proponente, la Regione Siciliana si assume l'impegno a monitorare che gli esiti delle procedure di VAS svolti per il PO (FESR) 2014-2020, PO (FSE) 2014-2020 e quelli dei programmi settoriali o territoriali (PRG) siano, comunque, tenuti in considerazione dai diversi soggetti responsabili nell'ambito delle singole procedure di attuazione, ponendo tale condizione quale indirizzo generale anche per il POC.

Si rammenta, in proposito, come tale impegno costituisca un obbligo cui ottemperare, poiché imposto dalle diverse norme ambientali (includendo in tale sintesi quelle urbanistiche e quelle relative ai beni culturali, ambientali ed al paesaggio) per tutti i progetti di tipo infrastrutturale. La condizione, sarà osservata in tutti quei casi in cui nel parere motivato, a conclusione della procedura di VAS già effettuate, si prevedono durante la fase attuativa approfondimenti da realizzarsi poi a scala di progetto.

La riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 ed il contestuale incremento di risorse del POC a seguito della decisione comunitaria C(2018) 8989 del 18/12/2018 è stata accompagnata da apposita istruttoria effettuata a cura del Dipartimento regionale della Programmazione, inoltrata all'Autorità ambientale con nota prot. n.16234 del 12/10/2018.

L'incremento della dotazione di risorse finanziarie del POC, come confermato dall'Autorità ambientale con nota prot. n. 63460 del 16/10/2018, è stato escluso da nuove procedure di valutazione.

In conclusione, si richiama la recente nota prot. 46631 del 10.08.2020 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente relativa alla richiesta (rif. prot. 9577/2020 del Dipartimento Regionale della Programmazione) di esclusione dalle procedure di assoggettabilità a VAS (art. 12 del D.Lgs 152/2006) o di valutazione (art. 13 e seguenti del D.Lgs 152/2006) del PO FESR Sicilia 2014-2020, a seguito della riprogrammazione resasi necessaria per far fonte all'emergenza epidemiologica ed economica da COVID-19.

Nella suddetta nota si sottolinea come *"le principali modifiche introdotte al P.O. riguardano quasi esclusivamente, come peraltro espressamente dichiarato, azioni di carattere immateriale che fanno riferimento a modifiche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di natura esclusivamente finanziaria. Per quanto sopra, si ritiene di potere condividere le conclusioni della comunicazione prot. 9577/2020 sulla esclusione alle procedure di Verifica o di Valutazione Ambientale Strategica delle modifiche al programma operativo proposte".*

4. ASSI PROGRAMMATICI DEL POC

ASSE 1: SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, SOSTENIBILE E INNOVATIVA (OT1, OT2, OT3)

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'asse 1 del POC, in coerenza con le principali sfide delineate a livello europeo e nazionale, intende sostenere la digitalizzazione, l'innovazione e la crescita sostenibile dell'economia siciliana quale leva per migliorare la competitività del tessuto produttivo e migliorare la qualità della vita delle persone, mitigando al contempo gli effetti che la pandemia di Covid-19 ha determinato sulle piccole e medie imprese del territorio.

Le restrizioni alla mobilità imposte dal diffondersi dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti effetti sulle abitudini di consumo, come pure la diminuzione della capacità reddituale di parte della cittadinanza, hanno comportato cambiamenti rilevanti sui trend di produzione e consumo precedenti alla pandemia come già esaminati nel paragrafo dell'analisi di contesto.

Alcuni settori e filiere, quali ad esempio quelli dell'alimentare, del digitale e della salute non solo sono stati risparmiati dalla crisi scaturita a seguito della pandemia di Covid-19 ma anzi sono stati sostenuti dall'emergenza, mentre altri settori, hanno visto nascere o rafforzare le opportunità, collegate ad esempio all'accelerazione dei cambiamenti tecnologici, alla crescente digitalizzazione, all'iperconnettività e alla modifica dei canali di vendita, fornitura e consegna dei prodotti e dei servizi.

In generale, i cambiamenti sui modelli di produzione e consumo imposti dalla pandemia hanno reso obsoleti i tradizionali paradigmi di riferimento e hanno accelerato una transizione verso una nuova organizzazione del mercato e modelli di business che dovrebbero interessare anche le imprese siciliane.

In questo quadro, il tessuto produttivo regionale è posto dinanzi alla duplice sfida strategica di resistere ad uno shock economico senza precedenti e, al contempo, di cogliere le opportunità che si originano dalla transizione verde e digitale sostenuta dall'Unione Europea.

Per far fronte a tali sfide e al fine di sostenerne la ripresa, la competitività e la resilienza, la Regione Siciliana, nell'ambito degli strumenti e programmi della politica di coesione, ha individuato alcune risposte strategiche che si focalizzano nel breve periodo sull'attivazione di misure di liquidità (Bonus Sicilia) e di sostegno al capitale circolante e nel medio termine sul sostegno alla transizione verde e alla trasformazione digitale delle imprese, ricorrendo in un'ottica sussidiaria alle capacità e alle competenze di soggetti di livello nazionale.

A complemento e rafforzamento di quanto già posto in essere con gli altri strumenti della politica di coesione, l'Asse 1 del POC, si propone di sostenere il consolidamento, la salvaguardia e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale siciliano attraverso interventi volti a migliorarne la competitività, garantirne la neutralità climatica e la trasformazione digitale e innovativa.

L'Asse 1 del POC intende sostenere il percorso già avviato di trasformazione innovativa e adozione delle tecnologie abilitanti e avanzate delle imprese siciliane ampliando la platea di imprese che adottano soluzioni innovative nei processi e nei prodotti, incentivando l'utilizzo integrato delle differenti tecnologie disponibili e l'adozione delle tecnologie più sperimentali. Al contempo, il programma, a rafforzamento di quanto fatto con il PO FESR Sicilia 2014-2020, sosterrà il potenziamento della capacità e delle infrastrutture di ricerca del territorio regionale, focalizzando l'intervento negli ambiti di specializzazione intelligente individuati dalla S3, tra i quali, ad esempio, quello della sostenibilità ambientale e della salute dell'uomo.

L'asse 1 del POC, inoltre, agisce a supporto della competitività e produttività delle imprese sostenendone la transizione digitale agevolando l'introduzione di pratiche e tecnologie digitali nelle micro, piccole e medie imprese.

Con riferimento alla strategia di intervento per il rafforzamento della connettività digitale, la Sicilia, nel corso degli ultimi anni ha notevolmente investito sul potenziamento della rete dati, puntando sul completamento del processo di infrastrutturazione con il rilegamento di tutto il territorio siciliano con tecnologia di connessione in Banda Ultra Larga. L'asse 1 del POC si propone di proseguire nel percorso già avviato con altri strumenti della politica di coesione, puntando alla riduzione dei divari digitali nelle zone rurali, in quelle marginali e in taluni ambiti metropolitani disagiati, supportando l'attuazione del Piano Nazionale per l'attuazione della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga.

Come nel resto dell'Unione europea, il tessuto produttivo siciliano è costituito prevalentemente da microimprese e piccole imprese con pochi addetti. Tali imprese presentano però un mercato di riferimento per lo più locale. La Regione Siciliana ha posto in essere azioni di sostegno su tali tipologie di imprese attraverso il PO FESR 2014-2020, con misure che sono volte a stimolare gli investimenti per la crescita e la competitività delle imprese, favorire l'accesso al credito mediante il rodato ricorso al Fondo centrale di garanzia, sostenere i percorsi di internazionalizzazione supportare l'innovazione e il miglioramento dei prodotti e processi, anche per il tramite di meccanismi automatici e con ridotti oneri amministrativi sui beneficiari quali il credito di imposta.

A complemento e rafforzamento dell'azione degli altri programmi della politica di coesione e al fine di agire sul tessuto produttivo, sfruttandone le potenzialità, la Regione Siciliana prevede nel POC un supporto volto ad orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità, attivare relazioni stabili con altre aziende e organismi di ricerca, modificare e ampliare i canali di vendita e di fornitura/consegna dei prodotti e dei servizi, adottare nuovi modelli di business, realizzare percorsi di internazionalizzazione e mitigare le criticità derivanti dai fattori di contesto in cui operano le imprese siciliane.

Inoltre, al fine di cogliere la sfida strategica di una crescita sostenibile e di una transizione verde, il programma intende intervenire a supporto degli investimenti sostenibili delle piccole e medie imprese siciliane in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Come emerge dai dati presentati nell'analisi di contesto, una parte delle imprese ha già avviato azioni per ridurre l'impatto ambientale. La transizione verde richiederà tuttavia ulteriori rilevanti investimenti delle imprese al fine di contribuire sostanzialmente al perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di uso sostenibile e protezione delle risorse naturali, di transizione verso un'economia circolare e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Alla realizzazione di tali investimenti, secondo una logica sinergica tra pubblico e privato, contribuiranno i partenariati di ricerca che si sono consolidati sul territorio regionale.

In ragione della limitata base produttiva che caratterizza l'economia siciliana, soprattutto con riferimento al settore manifatturiero, la strategia dell'asse 1 del POC si focalizza poi sull'obiettivo di attrarre e favorire la nascita di nuove imprese nei settori collegati alle sfide europee e regionali. Al fine di valorizzare le Zone Economiche Speciali di recente istituzione, il sostegno dell'asse all'attrazione e alla costituzione di nuove imprese potrà focalizzarsi in tali aree. La sfida strategica che si intende affrontare, pertanto, è quella di incrementare la consistenza numerica di imprese operanti nel territorio, focalizzando in particolare il sostegno verso il settore industriale e le start up innovative.

Una ulteriore sfida identificata nell'Asse 1 del POC attiene al sostegno delle aree del territorio regionale e ai settori industriali colpiti dalla crisi o che saranno interessati in termini negativi dalla transizione verde o digitale. Il territorio siciliano, in particolare, è stato interessato da tentativi di riconversione di grossi impianti produttivi del settore *automotive* (Termini Imerese) e della raffinazione del petrolio (Gela). Le aree di crisi industriale, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico, riceveranno il sostegno per favorire progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il sostegno dell'asse, inoltre, potrà essere garantito anche a quei settori fortemente dipendenti dai combustibili fossili o caratterizzati da elevate emissioni di CO_2 che subiscono gli effetti e le conseguenze negative della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare ovvero ai settori maggiormente colpiti dalla crisi scaturita dalla pandemia di Covid-19.

La strategia dell'asse, infine, prevede il sostegno finanziario alle operazioni originariamente selezionate/individuate nell'ambito dei programmi SIE per le quali è necessario garantire la continuità di attuazione.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

1.1) Sviluppare e potenziare le capacità di ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate

L'obiettivo mira a promuovere la più ampia diffusione dell'innovazione nell'ambito del sistema produttivo esistente, in coerenza con la S3 regionale, potenziando al contempo la dotazione tecnologica delle strutture di ricerca. Si intende, in particolare, accrescere il numero e le dimensioni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza e con maggiore potenziale di crescita. Al contempo, l'Amministrazione regionale intende rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione presenti sul territorio sfruttando le tecnologie abilitanti (sistemi avanzati di fabbricazione; materiali avanzati e nano-materiali; tecnologie per la scienza della vita; micro/nano-elettronica e fotonica) e quelle avanzate (intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, sicurezza informatica). È prioritario, altresì, proseguire le attività avviate sul territorio regionale per l'incremento delle attività di innovazione e, in particolare, promuovere l'avvio di start up innovative. Nello specifico, sostenendo le PMI che investono in innovazione, verrà dato ampio risalto alle iniziative col maggiore potenziale di trasformazione di nuove idee in prodotti e servizi sostenibili dal punto di vista commerciale, anche mediante il ricorso ad *innovation manager* e consulenze specializzate che agevolino i processi di transizione. Inoltre, l'obiettivo mira a favorire il potenziamento delle infrastrutture di ricerca considerate strategiche per i sistemi regionali ai fini dell'attuazione della S3 ma anche per l'attrazione di investimenti e di ricercatori dall'estero. Ancora, la Regione siciliana vuole sostenere il trasferimento di tecnologie, la circolazione della conoscenza e la cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore anche tramite lo sviluppo di collaborazioni interregionali ed internazionali compreso lo sviluppo di *partnership* all'interno del Programma Horizon Europe o coerenti con le specifiche tematiche dello stesso. L'obiettivo sarà perseguito attraverso la seguente azione:

- 1.1.1) Investimenti qualificati per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione
  L'azione sostiene investimenti in capitale fisso e in beni immateriali direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione (comprese le infrastrutture di ricerca), il sostegno delle attività in rete e dei cluster di innovazione, la realizzazione di incubatori di impresa e le attività di trasferimento tecnologico con particolare riferimento a quelle incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza, sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sull'economia circolare.
  In particolare, verrà promossa la realizzazione di centri di eccellenza negli ambiti di specializzazione intelligente della S3 che consentano di rafforzare le competenze scientifiche di base, condurre ricerche applicate, agevolare il trasferimento tecnologico, promuovere collaborazioni con le PMI e stimolare tutte le forme di innovazione e, in particolare, quelle con maggiore potenziale di diffusione sul mercato di nuovi processi o prodotti. L'azione potrà intervenire, altresì, a sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico o interventi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale ed al sistema produttivo siciliano.

1.2) Garantire ai cittadini, imprese, organismi di ricerca e pubblica amministrazione di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

L'obiettivo 1.2 intende facilitare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione facilitando la diffusione di piattaforme abilitanti, l'interoperabilità dei sistemi e rendendo disponibili servizi pubblici digitali incentrati sulle esigenze dei cittadini-utenti. Il sostegno della Regione Siciliana, inoltre, sarà rivolto anche allo sviluppo di una rete di connessione digitale veloce e ultraveloce, "tecnologia abilitante" per garantire la diffusione di innovazione e nuovi servizi pubblici e privati. L'obiettivo 1.2, inoltre, intende sostenere la

transizione digitale delle piccole e medie imprese affinché queste ultime possano cogliere le opportunità derivanti dalla digitalizzazione in termini di incremento dell'efficienza dei processi di produzione o di incremento della capacità di innovazione di prodotti e modelli di business. Tramite l'obiettivo 1.2, poi, le imprese dovrebbero poter beneficiare di servizi pubblici di maggiore qualità, accessibilità ed efficienza che contribuiscano alla competitività del sistema produttivo, attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. L'obiettivo sarà perseguito attraverso le seguenti azioni:

- **1.2.1) Investimenti qualificati per la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione**
  L'azione sostiene l'incremento della produttività delle piccole e medie imprese siciliane mediante investimenti in attività materiali e immateriali finalizzati a supportare la transizione digitale. In particolare, saranno sostenuti interventi volti a favorire l'adozione di soluzioni digitali nei processi al fine di incrementarne l'efficienza e nei prodotti al fine di incrementarne la qualità e l'innovazione. Inoltre, l'azione sostiene la realizzazione di piattaforme e servizi pubblici digitali incentrati sulle esigenze delle imprese e dei cittadini.

- **1.2.2) Azioni di rafforzamento della connettività digitale**
  L'azione sostiene, in continuità con gli interventi avviati, ed in attuazione della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, sia il piano di investimenti già previsto dal Grande Progetto Nazionale della BUL nelle Aree Bianche con velocità maggiore di 30 Mbps o 100 Mbps realizzato attraverso un'azione a regia regionale attuata dal MiSE, sia gli investimenti che saranno avviati per la realizzazione del Piano della BUL nelle Aree Grigie, non appena la Commissione Europea avrà autorizzato il progetto nazionale presentato dal MISE. Si prevede inoltre di supportare interventi per lo sviluppo delle reti 5G, nonché i servizi connessi alle nuove infrastrutture di telecomunicazione (servizi on line e per il territorio, formazione ed educazione).

1.3) Promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la creazione di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese

L'obiettivo 1.3, nel quadro della strategia di sviluppo sostenibile delineata dalle Nazioni Unite e della strategia per una crescita sostenibile definita dalla Commissione europea, intende innanzitutto sostenere le potenzialità delle piccole e medie imprese nell'adozione di pratiche e investimenti sostenibili.
L'azione della Regione siciliana, inoltre, è volta a sostenere il miglioramento della capacità competitiva perseguito attraverso la differenziazione della gamma di prodotti e servizi offerti, di orientamento della produzione verso segmenti di più alta qualità, di riorganizzazione degli spazi e dei processi, di modifica e ampliamento dei canali di vendita e di fornitura/consegna dei prodotti e dei servizi, di adozione di nuovi modelli di business, di razionalizzazione dei costi operativi, di realizzazione di percorsi di internazionalizzazione e più in generale di sostegno alla crescita e mitigazione delle criticità derivanti dai fattori di contesto in cui operano le imprese siciliane.

Nell'ambito dell'obiettivo, inoltre, si intende promuovere il sostegno alla creazione e all'attrazione di nuove imprese in ambiti emergenti legati alle sfide strategiche europee o regionali, come ad esempio, il settore manifatturiero, le industrie culturali e creative, i servizi innovativi che rispondono alle nuove esigenze della società, inclusi inclusione sociale, invecchiamento della popolazione, servizi sanitari e di assistenza, eco innovazione ed efficienza in termini di risorse.

L'obiettivo, infine, è rivolto a sostenere la riconversione o transizione industriale di aree territoriali in crisi, quali quelle di Gela e di Termini Imerese, tramite la valorizzazione delle potenzialità imprenditoriali esistenti o emergenti oppure il riposizionamento competitivo dei processi e prodotti industriali.

Il perseguimento dell'obiettivo sarà realizzato attraverso le seguenti azioni:

- 1.3.1) Sostegno alla competitività delle imprese siciliane

  L'azione prevede il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese in attività materiali e immateriali finalizzati ad ampliare la gamma di prodotti e servizi offerti, orientare la produzione verso segmenti di più alta qualità, attivare relazioni stabili con altre aziende, riorganizzare gli spazi e i processi, modificare e ampliare i canali di vendita e di fornitura/consegna dei prodotti e dei servizi, adottare nuovi modelli di business, razionalizzare e ridurre i costi operativi, realizzare percorsi di internazionalizzazione, sostenere la crescita, mitigare le criticità derivanti dai fattori di contesto in cui operano le imprese siciliane. L'azione sostiene inoltre:
    - credito di imposta per gli investimenti;
    - realizzazione della Zona Franca per la Legalità;
    - fondo unico IRCAC (L.R. 3/2016 art. 52, commi 1 e 4);
    - fondo di rotazione CRIAS (L.R. 3/2016 art. 52, commi 1 e 4).

  L'azione potrà intervenire a favore delle imprese siciliane mediante il sostegno sotto forma di capitale circolante al fine di rispondere in maniera efficace alla crisi scaturita dalle misure di contenimento contro la pandemia di Covid-19.
  Il sostegno avverrà tramite agevolazioni sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o agevolazioni fiscali.

- 1.3.2) Sostegno ad investimenti volti a favorire la neutralità climatica delle imprese

  L'azione intende intervenire a supporto degli investimenti ecosostenibili delle piccole e medie imprese siciliane, quali quelli definiti in base al regolamento (UE) 2020/558. In particolare, saranno sostenuti gli investimenti volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e il controllo dell'inquinamento e alla protezione di ecosistemi sani. L'intervento avverrà tramite agevolazioni sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o agevolazioni fiscali.

- 1.3.3) Sostegno alla creazione e l'attrazione di nuove imprese

  L'azione intende sostenere lo sviluppo produttivo e occupazionale del territorio attraverso il sostegno all'attrazione di investimenti e la realizzazione di infrastrutture per l'offerta di sevizi alle imprese, ad esempio nelle Zone Economiche Speciali ovvero il sostegno alla creazione e allo sviluppo di piccole e medie imprese. Il sostegno avverrà tramite agevolazioni sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o agevolazioni fiscali rivolti per l'avvio di nuove imprese nei settori manifatturieri e nei settori emergenti collegati alle sfide europee.

- 1.3.4) Sostegno agli interventi di riconversione o transizione industriale di aree territoriali in crisi

  L'azione sostiene progetti di riconversione o transizione industriale di aree territoriali in crisi, tramite la valorizzazione delle potenzialità imprenditoriali esistenti o emergenti oppure il riposizionamento competitivo dei processi e prodotti industriali. L'azione, inoltre, prevede il supporto a investimenti produttivi per produzioni di elevato livello qualitativo e tecnologico, l'attrazione di investimenti esterni e la creazione di nuove opportunità di mercato. L'azione sostiene inoltre:
    a. fondo di garanzia per le imprese che investono nell'area territoriale di Termini Imerese (Delibera CIPE 94/2015);
    b. riqualificazione e reindustrializzazione del polo industriale di Termini Imerese (Delibera CIPE 94/2015);
    c. riconversione e riqualificazione produttiva nell'area di crisi industriale complessa di Gela;
    d. riconversione e riqualificazione produttiva nelle aree di crisi industriali non complesse.

  Il sostegno avverrà tramite agevolazioni sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o agevolazioni fiscali.

1.4) Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE

L'obiettivo 1.4 intende garantire la continuità di attuazione alle operazioni selezionate nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero alle operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma. Il perseguimento dell'obiettivo avverrà attraverso la seguente azione:

- **1.4.1) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito degli assi 1, 2 e 3 del PO FESR Sicilia 2014-2020**
  L'azione è relativa alle risorse provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 rimodulate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. L'azione sostiene la realizzazione delle operazioni selezionate nell'ambito degli assi 1, 2 e 3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma.

RISULTATI ATTESI INTERCETTATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

R.A. 1.1) Incremento dell'attività di innovazione delle imprese
R.A. 1.2) Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale
R.A. 1.3) Promozione di nuovi mercati per l'innovazione
R.A. 1.4) Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza
R.A. 1.5) Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I
R.A. 2.1) Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione connettività in banda ultra larga
R.A. 2.2) Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili
R.A. 2.3) Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete
R.A. 3.1) Rilancio della propensione agli investimenti nel sistema produttivo
R.A. 3.2) Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive;
R.A. 3.3) Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
R.A. 3.4) Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi
R.A. 3.5) Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese
R.A. 3.6) Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura
RA03.11CRII02) Sostegno alle imprese per mitigazione effetti emergenza Covid-19

RACCORDO TRA OBIETTIVI DELL'ASSE E RISULTATI ATTESI E OBIETTIVI SPECIFICI 2021-2027

Obiettivo specifico	R.A. 2014-2020 coerenti	Obiettivi specifici 2021-2027
1.1 Sviluppare e potenziare le capacità di ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate	R.A.1.1, R.A.1.2, R.A.1.3, R.A.1.4. R.A.1.5.	O.S. (i) O.S. (iii)
1.2 Garantire ai cittadini, imprese, organismi di ricerca e pubblica amministrazione di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	R.A. 2.1, R.A.2.2, R.A.2.3	O.S. (ii) O.S (v)

1.3 Promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la creazione di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese	R.A.3.1, R.A.3.2, R.A.3.3, R.A.3.4. R.A.3.5. R.A.3.6, R.A. 3.11 CRII02	O.S (iii)
1.4. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	Tutti gli R.A. dell'OT1, OT2 e OT3	

BENEFICIARI

Imprese e soggetti del settore pubblico allargato.

INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori correlati all'Asse sono riportati in Allegato 2.

ASSE 2: SOSTENERE L'ATTUAZIONE DEL GREEN DEAL EUROPEO (OT4, OT5, OT6)

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

La Commissione ed il Parlamento Europeo sono concordi nel ritenere che la crisi pandemica accelererà la strada verso la decarbonizzazione, la sostenibilità e la resilienza.

In sintonia con gli indirizzi delle istituzioni europee, il POC Sicilia 2014-2020 sostiene l'attuazione dell'Agenda 2030 e del *Green Deal* europeo in quanto parte imprescindibile della risposta sociale ed economica alla emergenza socio-sanitaria scaturita dalla pandemia di Covid-19, sostenendo l'economia regionale nell'accelerazione verso la transizione energetico-ambientale e la salvaguardia del territorio.

A conferma dell'improcrastinabilità e dell'importanza delle strategie per la decarbonizzazione dei mix energetici e il contrasto ai cambiamenti climatici, il Consiglio Europeo ha approvato la riduzione del 55% rispetto al 1990 delle emissioni di gas serra da conseguire entro il 2030, aggiornando il precedente obiettivo che fissava tale riduzione al 40%. Gli obiettivi e le azioni da intraprendere sono stati di recente declinati nell'aggiornamento del "Piano Energetico ed Ambientale della Regione Siciliana - PEARS", con orizzonte temporale al 2030, attualmente sotto procedura di VAS.

Un ulteriore contributo al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Unione Europea in tema di cambiamento climatico e sostenibilità energetica potrà derivare dall'implementazione da parte dei comuni siciliani dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), strumenti necessari per una pianificazione strategica sostenibile ed integrata dei contesti urbani regionali.

Con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili presenti in Sicilia, realisticamente nel 2030 la Sicilia potrebbe ospitare impianti fotovoltaici ed eolici per potenze installate rispettivamente di oltre 4 GW e di 3 GW, che darebbero un importante contributo in tema di abbattimento delle emissioni di gas climalteranti.

Al fine di raggiungere i sempre più ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici, l'Asse 2 del POC, in sinergia con l'OT4 del PO FESR Sicilia 2014-2020, della Regione Siciliana intende contribuire alla transizione verso un'economia regionale sostenibile a basse emissioni di gas climalteranti e coerente con le strategie nazionali e sovraordinate. La quota di energie rinnovabili nel mix energetico regionale dovrà essere nettamente aumentata così come il tasso di incremento dell'efficienza energetica. Per fare questo, la ricerca nei settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica dovrà essere ulteriormente incentivata, così come parallelamente gli investimenti nell'infrastrutture e in tecnologie energetiche *"smart and clean"*.

In aggiunta all'eolico e al fotovoltaico, altre fonti energetiche meritano particolare attenzione, data la peculiarità del contesto regionale, per il raggiungimento nei prossimi anni dei prefissati obiettivi di decarbonizzazione, quali ad esempio biomasse e idrogeno. A tal proposito, nella Strategia nazionale sull'idrogeno sono previsti cinque miliardi di investimenti al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che la Commissione Europea renderà sempre più stringenti nel futuro. L'idrogeno potrebbe coprire una parte non trascurabile della domanda energetica in Italia nei prossimi anni. Tale crescita di offerta potrebbe verificarsi grazie alla progressiva e ormai consolidata diminuzione del costo di produzione dell'energia elettrica rinnovabile solare ed eolica e a una contestuale riduzione del costo degli elettrolizzatori.

In tale contesto, l'idrogeno potrebbe avere grandi prospettive di sviluppo in Sicilia grazie alla possibilità di produrre idrogeno "verde" su larga scala tramite l'elettrolisi dell'acqua a partire dalla grande possibilità di sfruttamento di energia solare ed eolica, costituendo una interessante alternativa per la decarbonizzazione di alcuni settori industriali, attraverso l'iniziale sviluppo di impianti pilota con capacità di qualche decina MW di elettrolizzatori, per produrre idrogeno verde che potrà essere trasportato nei tubi esistenti ed utilizzato nel settore dei trasporti, in quello residenziale (riscaldamento) o in applicazioni industriali.

Se da un lato tuttavia l'importante crescita delle fonti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico in primis) nel contesto regionale potrà consentire il perseguimento degli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione, dall'altro occorre riflettere sulla idoneità dell'attuale rete di trasporto e distribuzione di energia elettrica. Come noto infatti, la struttura del sistema elettrico regionale, pur essendo in fase di evoluzione, è ancora fondamentalmente di tipo passivo ed adatta a trasportare l'energia prodotta nelle grandi centrali ai clienti finali. Il ricorso a metodologie e ad approcci basati sulla generazione distribuita (GD) e il forte sviluppo di impianti a fonti rinnovabili non programmabili hanno introdotto elementi come la bi-direzionalità, l'aleatorietà e l'intermittenza che mal si conciliano con la struttura passiva delle reti, in particolare di quella di distribuzione, meno evoluta della rete di trasmissione, con annesse ripercussioni sulla loro gestione sicura, affidabile ed efficiente.

La possibile soluzione che consentirà all'attuale sistema elettrico di sostenere livelli di penetrazione elevati di fonti rinnovabili, garantendone affidabilità e una gestione efficiente e poco sbilanciata verso un utente piuttosto che un altro, sarà l'evoluzione verso le "*smart grids*" che consentirà una gestione intelligente di tutte le funzionalità del sistema elettrico: dalla generazione, alla trasmissione, alla distribuzione, fino all'utente finale. Pertanto, sarà importante continuare nel cammino tracciato dal PEARS 2030 per avere un sistema elettrico in grado di affrontare situazioni in cui crescenti quote di energia elettrica prodotta da FER non programmabili sono strutturali, passando anche attraverso lo sviluppo di tutte le forme di flessibilità del sistema, come lo storage, il *demand-response* e l'ulteriore digitalizzazione di reti e sistemi.

Infine, va ricordato che le condizioni di clima e di insolazione della Sicilia offrono peculiari opportunità di intervento sul parco edilizio per la realizzazione di interventi di riqualificazione mirati alla trasformazione di edifici energivori in "a quasi zero emissioni" o anche "a energia positiva" facendo leva sull'utilizzo integrato delle fonti rinnovabili, considerato che a tale mercato, comprendente sia le nuove costruzioni che le ristrutturazioni, va imputata una quota molto importante del PIL siciliano.

È noto, altresì, come il territorio siciliano sia caratterizzato da diversi fattori di fragilità tra i quali una diffusa vulnerabilità dovuta sia ai cambiamenti climatici che alle trasformazioni dell'assetto del territorio. A tali fenomeni, nei quali la componente antropica gioca un ruolo determinante, si aggiungono purtroppo i rischi naturali (sismico e vulcanico), essendo presenti sul territorio regionale numerosi siti altamente sensibili.

Per fronteggiare al meglio la situazione di fragilità del territorio, la Regione ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia con il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, nonché la manutenzione e la tutela dei corpi idrici ricadenti nel distretto idrografico della Sicilia. La Regione è attualmente impegnata in una intensa attività di pianificazione per la riduzione del rischio e la tutela degli ecosistemi: in attuazione della Direttiva 2007/60/CE (direttiva alluvioni) sono in corso le attività relative al II ciclo del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) che dovrà essere adottato entro il 2021, proseguono le attività di aggiornamento dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) al fine di pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico dei 102 bacini in cui è suddiviso il territorio siciliano. Nell'ambito delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici la Regione si è recentemente dotata del Piano per la lotta alla siccità e di una Strategia di azione per la lotta alla desertificazione. Tutte queste attività di pianificazione, che devono essere accompagnate da idonee azioni di monitoraggio, hanno restituito e restituiranno un complesso insieme di azioni e di misure, strutturali e non strutturali.

La sfida per il prossimo futuro sarà quella di dare concreta attuazione alla pianificazione dotandosi rapidamente di progetti di qualità. Per tale motivo l'Asse 2 del POC 2014-2020, sinergicamente con l'OT5 del PO FESR Sicilia 2014-2020, si prefigge di intervenire su più fronti per contrastare l'attuale situazione di fragilità del territorio regionale nei confronti dei cambiamenti climatici (rischio idrogeologico, incendio, calore, siccità) e dei rischi naturali (sismico e vulcanico). Le risorse saranno destinate pertanto al completamento ed alla realizzazione di opere di difesa idraulica e di difesa del suolo previste/programmate nei piani regionali di settore, oltre a intervenire per la riduzione di tutti i rischi antropici e naturali attraverso l'adozione di

interventi strutturali e non strutturali, facendo preferibilmente ricorso, in considerazione del breve orizzonte temporale del piano, a strutture amministrative centralizzate dotate di procedure gestionali efficaci. Una attenzione particolare dovrà essere dedicata alle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nei centri urbani ove risiede la maggioranza della prolazione regionale.

In coerenza con il Quadro di riferimento di Sendai 2015-2030 e con la pianificazione regionale di protezione civile verranno anche sostenuti investimenti finalizzati a rafforzare la governance e le competenze territoriali, a migliorare i sistemi di previsione, monitoraggio e di allertamento, e le strutture per la gestione dell'emergenza.

A rafforzamento dell'azione regionale in tema di gestione sostenibile delle risorse naturali, l'asse 2 del POC interverrà per promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica e la qualità delle acque interne e marine. Per cogliere pienamente questa sfida la Regione, tramite l'Autorità di Bacino, ha già provveduto, come richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), ad avviare il processo di aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico (PdG) relativo al 3° ciclo di pianificazione (2021-2027). Il Piano e l'allegato programma di misure rappresentano la cornice di riferimento entro la quale si dovranno svolgere le future azioni per prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque ed assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

Proprio la gestione delle risorse idriche a livello di Ambito Territoriale Ottimale rappresenta al momento una delle maggiori sfide per la Regione. Per superare la spiccata parcellizzazione gestionale del servizio idrico, la Regione ha recentemente concluso il processo per rendere operativi gli Enti di Governo d'Ambito, che in Sicilia assumono il nome di Assemblee Territoriali Idriche (ATI), dei nove ambiti territoriali ottimali siciliani; dovranno essere le ATI a predisporre i Piani d'ambito e, sulla base di questi, affidare il servizio al gestore unico dell'ambito. Per accelerare il processo di redazione del Piano d'Ambito, che costituisce condizione abilitante per l'utilizzo dei fondi della nuova programmazione comunitaria 2021-2027, nell'anno 2020 la Regione ha provveduto ad un'intensa azione di commissariamento e di supporto alle ATI inadempienti che culminerà a breve nell'adozione dei Piani per tutti i nove ambiti. L'affidamento del servizio al gestore unico e l'attuazione delle misure contenute nei Piani rappresentano l'obiettivo strategico da cogliere nel prossimo futuro per porre rimedio alla grave inefficienza dell'infrastruttura idropotabile, fognaria e depurativa regionale che ha comportato l'attivazione di ben quattro procedure di infrazione comunitarie. In complementarietà con l'OT6, l'Asse 2 del POC finanzierà interventi per il riefficientamento delle reti idropotabili, la realizzazione di infrastrutture di captazione, adduzione e distribuzione, la gestione della acque meteoriche, il ripristino della capacità degli invasi ad uso potabile e, soprattutto, attraverso la realizzazione di quelle infrastrutture nel settore fognario/depurativo, necessarie per garantire la protezione dell'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi delle acque reflue. Le risorse saranno finalizzate alla realizzazione di interventi aggiuntivi/complementari a quelli già finanziati, intervenendo in tal modo, senza sovrapposizioni, sull'intero territorio regionale interessato dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di depurazione delle acque reflue. In tema di tutela delle risorse idriche il POC potrà finanziare le azioni previste nel programma di misure del Piano di Gestione del Distretto Idrografico e misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici.

Per cogliere la sfida strategica posta dall'Unione europea con il *green deal*, il programma intende intervenire a supporto degli investimenti per promuovere la transizione verso un'economia circolare che sembra timidamente avviarsi anche in Sicilia. Nell'ultimo anno sono stati compiuti dalla Regione notevoli progressi in tema di raccolta differenziata con un incremento del 9%. Il dato, seppur incoraggiante in termini percentuali, conferma la Sicilia all'ultimo posto d'Italia anche, e soprattutto, a causa di un rilevante deficit impiantistico e di governance. Occorre pertanto accelerare gli investimenti nel settore che devono però essere inquadrati in un quadro programmatorio generale e di lungo periodo. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), recentemente approvato, individua le misure e le azioni necessarie per adempiere, ovvero in taluni casi anticipare, gli obblighi normativi in tema di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento in ossequio ai più recenti principi della disciplina europea introdotti con il c.d. pacchetto "economia circolare".

La Regione intende pertanto adottare il complesso di misure, infrastrutturali e non, che, in linea con la gerarchia comunitaria dei rifiuti e secondo le previsioni del Piano regionale di gestione di rifiuti, possano consentire prioritariamente una gestione sostenibile dei RSU evitando gravi ricadute ambientali sul territorio.

In tale contesto, le risorse del presente programma potranno finanziare interventi aggiuntivi/complementari a quelli già programmati e finanziati a valere su altre risorse, tra le quali, quelle del PO FESR Sicilia 2014-2020.

Per tale motivo l'Asse 2 del POC, sempre in sinergia con l'OT6, si prefigge di favorire gli investimenti necessari a incrementare la quota di raccolta differenziata e a diminuire (in peso ed in volume) la quantità di rifiuti ad oggi smaltiti in discarica, mediante la prevenzione della produzione di rifiuti, il compostaggio, il miglioramento dei sistemi di raccolta e gestione e la realizzazione di impianti di gestione/valorizzazione dei rifiuti.

L'Asse 2 del POC 2014-2020 interverrà inoltre per rafforzare la biodiversità e le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano. Punto di forza della strategia è rappresentato dalla "Rete Ecologica Siciliana" che costituisce una fitta maglia i cui nodi sono rappresentati da aree naturali e seminaturali destinati al mantenimento della diversità biologica presente in Sicilia composti essenzialmente dalle "Zone di Protezione Speciale" (ZPS) e dalle "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), i cosiddetti Siti Natura 2000 che, ad oggi, sono ben 246. Il risanamento della natura si inserisce pienamente nella strategia di crescita regionale prevista dal Documento di Economia e Finanza Regionale. Il DEFR individua come obiettivo l'aggiornamento delle misure di conservazione relativi ai siti della "Rete Natura 2000", ai fini della chiusura della messa in mora complementare relativa alla procedura di infrazione 2163/2015 e al fine di una efficace gestione dei Siti Natura 2000, nonché la definizione del Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (c.d. PAF). Sarà inoltre attuato il Piano triennale dell'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana e il Piano regionale dei parchi e delle riserve, previo aggiornamento. Anche in questo caso la vera sfida sarà quella di dare concreta attuazione alla pianificazione. Al fine di favorire l'espansione degli habitat naturali ed ampliare le connessioni ecologiche nel territorio regionale, le risorse del programma potranno anche finanziare interventi di tutela e valorizzazione delle aree boscate gestite dalla Regione ancorché situate al di fuori della rete ecologica Siciliana.

La Regione, nella consapevolezza che Il risanamento dell'ambiente urbano tramite soluzioni "verdi" è fondamentale per il benessere dell'uomo e può contribuire a combattere i cambiamenti climatici e l'insorgere di malattie, punterà, nell'ambito del POC, a realizzare infrastrutture verdi e blu che, per la loro multifunzionalità e capacità di fornire servizi ecosistemici, consentiranno di creare e mantenere in vita apparati vegetazionali. Verrà supportata l'implementazione di soluzioni *nature-based* per la riqualificazione ambientale, l'inclusione sociale e lo sviluppo economico dei sistemi metropolitani. L'obiettivo sarà quello di favorire il passaggio dai tradizionali sistemi infrastrutturali urbani (*grey infrastructure*) ad una nuova filosofia nella quale il "verde" rappresenta un'opportunità di rigenerazione urbana (greening). Infine la strategia dell'Asse 2 prevede il sostegno finanziario alle operazioni originariamente selezionate/individuate nell'ambito dei programmi SIE, coerenti con la strategia dell'asse, per le quali è necessario garantire la continuità di attuazione.

La strategia dell'asse, infine, prevede il sostegno finanziario alle operazioni originariamente selezionate/individuate nell'ambito dei programmi SIE per le quali è necessario garantire la continuità di attuazione. In tale contesto l'Asse 2 del POC sostiene interventi coerenti e complementari con quanto previsto rispettivamente dall'OT4, dall'OT5 e dall'OT6 del PO FESR Sicilia 2014-2020.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

2.1) Promuovere l'efficientamento energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti

L'obiettivo specifico supporta investimenti mirati alla riqualificazione energetica dei beni pubblici, compresi quelli del patrimonio edilizio residenziale, ed i sistemi di pubblica illuminazione. L'obiettivo inoltre interviene a supporto degli investimenti per promuovere la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas

climalteranti delle imprese, lo sviluppo nel territorio regionale delle energie rinnovabili, compreso il loro stoccaggio, e per l'implementazione di sistemi di distribuzione intelligenti operanti a bassa e media tensione. L'azione sostenuta dall'ambito è:

- 2.1.1) Sostegno alla riqualificazione energetica dei beni pubblici, compresi quelli del patrimonio edilizio residenziale pubblico ed i sistemi di pubblica illuminazione
  L'azione sostiene interventi finalizzati alla promozione dell'eco-efficienza e alla riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (interventi di ristrutturazione, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (*smartbuildings*) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo) e l'adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione.

- 2.1.2) Sostegno alle imprese per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti
  L'azione sostiene gli interventi delle imprese finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

2.2) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi
L'obiettivo supporta prioritariamente interventi strutturali e non strutturali, nonché di manutenzione straordinaria, per la riduzione del rischio idrogeologico, compresa l'erosione costiera, nei territori più esposti. Sono supportati anche investimenti per la realizzazione e trasformazione di infrastrutture urbane al fine di incrementare la capacità di resilienza all'adattamento ai cambiamenti climatici delle città ed in particolare le alluvioni urbane. Rientrano in tale ambito gli investimenti strutturali e non strutturali per la riduzione del rischio sismico e del rischio incendi e per il rafforzamento della resilienza delle comunità esposte. Saranno previsti anche interventi per il potenziamento del sistema della protezione civile per la previsione e gestione delle emergenze, compreso quella da Covid-19, e di tutti i rischi sia naturali che antropici. L'ambito interviene, inoltre, nel rafforzamento dei presidi di prevenzione del rischio con finalità di protezione civile. Le azioni sostenute dall'obiettivo sono:

- 2.2.1) Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico
  In attuazione della pianificazione di settore, l'azione sostiene interventi strutturali e non strutturali per la riduzione del rischio frana, del rischio alluvione e del rischio erosione costiera privilegiando, ove possibile, un approccio basato su soluzioni naturali e sulle tecniche di ingegneria naturalistica. Sono supportati anche gli interventi di manutenzione straordinaria del territorio e delle infrastrutture per la riduzione del rischio idrogeologico. In ambito urbano sono sostenuti interventi tesi a prevenire gli allagamenti urbani sia tramite azioni strutturali che regolamentari.

- 2.2.2) Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori colpiti o a rischio di interventi calamitosi
  L'azione prevede il sostegno alle misure di prevenzione e gestione anche degli ulteriori rischi naturali connessi al clima (ad es. incendi, tempeste e siccità), non connessi al clima (ad es. terremoti, eruzioni vulcaniche) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici). Sono comprese anche le attività tese ad incrementare la conoscenza per la previsione e la prevenzione dei fenomeni calamitosi.

- 2.2.3) Potenziamento dei presidi e della dotazione strumentale dei servizi di protezione civile

L'azione sostiene l'acquisto di materiali e mezzi al fine di incrementare la dotazione strumentale dei servizi di protezione civile, nonché i sistemi e le infrastrutture necessarie per la previsione, monitoraggio, allertamento e gestione dell'emergenza anche sanitaria.

- 2.2.4) Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico
  L'azione finanzia il Fondo di progettazione istituito ai sensi dell'art. 11, comma 1 e 4, della LR 3/2016 al fine di velocizzare le necessarie attività progettuali propedeutiche alla realizzazione degli interventi di salvaguardia del territorio siciliano.

- 2.2.5) Potenziamento della dotazione strumentale per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
  L'azione sostiene l'acquisto di materiali e mezzi al fine di incrementare la dotazione strumentale per il servizio di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2.3) Garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque
L'obiettivo supporta interventi strutturali e non strutturali per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili, la riduzione delle perdite di rete dell'acquedotto e le connesse attività pianificatore. L'obiettivo specifico inoltre interviene a supporto degli investimenti necessari per garantire il recupero della capacità d'invaso dei serbatoi artificiali, la certezza dell'approvvigionamento, la valutazione e la gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano. Sono anche previsti interventi per il risparmio idrico e la gestione efficiente dell'acqua. Le azioni sostenute dall'obiettivo sono:

- 2.3.1) Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato
  L'azione supporta interventi per la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture di approvvigionamento, trattamento, stoccaggio e distribuzione di acqua per il consumo umano, compresa l'attuazione dei piani di sicurezza dell'acqua, misure di efficienza idrica, raccolta e trattamento delle acque reflue.

- 2.3.2) Gestione delle risorse idriche e loro conservazione
  L'azione sostiene misure per la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo dei reflui, riduzione delle perdite, recupero dei volumi di invaso, anche tramite il miglioramento delle prescritte condizioni di sicurezza e l'attuazione dei progetti di gestione degli invasi.

2.4) Promuovere la transizione verso un'economia circolare
L'obiettivo specifico supporta prioritariamente interventi strutturali e non strutturali per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria. Rientrano in tale ambito anche gli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica e la riqualificazione di aree inquinate, comprese le connesse attività di monitoraggio, e la realizzazione di impianti e azioni per lo smaltimento dell'amianto. Le azioni sostenute dall'obiettivo sono:

- 2.4.1) Interventi per il miglioramento della gestione dei rifiuti domestici e speciali
  L'azione prevede il sostegno alle misure previste nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani per la prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio dei rifiuti domestici e speciali. Si sostengono interventi di potenziamento dell'impiantistica esistente (ammodernamento e riconversione) sia di nuova realizzazione.

- 2.4.2) Attività per riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata

L'azione prevede il supporto alle attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti ed all'incentivazione della raccolta differenziata secondo le disposizioni di cui all'art.34, comma 16, della L.R. 3/2016.

- 2.4.3) Bonifica di aree inquinate e realizzazione di impianti per lo smaltimento dell'amianto.
  L'azione supporta gli interventi di messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale di aree inquinate, compresa la redazione e l'esecuzione del piano di caratterizzazione. L'azione supporta altresì attività ed interventi per la bonifica dell'amianto e la realizzazione di impianti per lo smaltimento.

2.5) Rafforzare la biodiversità e le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano
L'ambito supporta prioritariamente interventi strutturali e non strutturali, per la tutela ed il ripristino della biodiversità terrestre e marina, promuovendo i servizi ecosistemici, anche attraverso la valorizzazione della Rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle aree boscate. L'ambito inoltre interviene a supporto degli investimenti necessari per migliorare l'ambiente urbano, rivitalizzare le città, ridurre l'inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell'inquinamento acustico, anche tramite l'uso intensivo di aree ed elementi verdi promuovendo il "rinverdimento" delle infrastrutture grigie a ogni livello. Sono supportati anche investimenti per la realizzazione e trasformazione di infrastrutture verdi e blu al fine di incrementare la capacità di resilienza all'adattamento ai cambiamenti climatici sia in ambito urbano che extraurbano. Le azioni sostenute dall'obiettivo sono:

- 2.5.1) Interventi per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della Rete Natura 2000, dei Parchi naturali e delle aree boscate
  L'azione supporta l'aggiornamento delle misure di conservazione relativi ai siti della "Rete Natura 2000", ai fini della chiusura della messa in mora complementare relativa alla procedura di infrazione 2163/2015 e al fine di una efficace gestione dei Siti Natura 2000, nonché gli interventi volti a salvaguardare il valore ecologico delle aree appartenenti al demanio forestale non comprese nella Rete Natura 2000.

- 2.5.2) Interventi per il potenziamento delle infrastrutture verdi nelle città
  L'azione interviene a sostegno della realizzazione e manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche di qualità in ambiente urbano, favorendo il collegamento tra di esse (ad es. vie ciclabili con funzioni anche ambientali, alberature stradali), la bonifica e riqualificazione delle aree degradate e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico tramite le infrastrutture verdi come tetti verdi, il verde pensile e i muri verdi energeticamente sostenibili.

2.6) Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE
L'ambito di intervento sostiene il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito degli assi 4, 5 e 6 del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma.

RISULTATI ATTESI INTERCETTATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

R.A. 4.1) Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni fonti rinnovabili
R.A. 4.2) Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili
R.A. 4.3) Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti

R.A. 5.1) Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera
R.A. 5.3) Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico
R.A. 6.1) Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria
R.A. 6.2) Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate
R.A. 6.3) Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete dell'acquedotto
R.A. 6.4) Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici e gestione efficiente dell'irrigazione
RA 6.5.A) Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici

RACCORDO TRA OBIETTIVI DELL'ASSE, RISULTATI ATTESI 2014-2020 E OBIETTIVI SPECIFICI 2021-2027

Obiettivo specifico POC	R.A. 2014-2020 coerenti	Obiettivi specifici 2021-2027
2.1 Promuovere l'efficientamento energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti	R.A. 4.1, R.A. 4.2, R.A. 4.3	O.S. b(i), O.S. b(ii), O.S. b(iii)
2.2 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi	R.A. 5.1, R.A. 5.3	O.S. b(iv)
2.3 Garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque	R.A. 6.3, R.A. 6.4	O.S. b(v)
2.4 Promuovere la transizione verso un'economia circolare	R.A. 6.1, R.A. 6.2	O.S. b(vi)
2.5 Rafforzare la biodiversità e le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano	R.A. 6.5.A	O.S. b(vii)
2.6. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	Tutti gli R.A. dell'OT4, OT5 e OT6	

BENEFICIARI

Regione, Enti Pubblici, Enti locali e loro associazioni/Consorzi/Unioni, Organismi di partenariato pubblico privato, Enti Gestori del S.I.I., Soggetti competenti ai sensi della L.R. 9/2010, Imprese e soggetti del settore pubblico allargato.

INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori correlati all'Asse sono riportati in Allegato 2.

ASSE 3: SOSTENERE LA CONNESSIONE REGIONALE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO (OT4, OT7)

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

La pandemia Covid-19 ha colpito duramente tutti i comparti di trasporto imponendo, anche nel quadro dei lavori preparatori della nuova programmazione 2021/2027, un ripensamento globale delle politiche pubbliche di mobilità.

I principali effetti della pandemia sugli spostamenti possono, in sintesi, essere così riassunti:

a) una contrazione del trasporto di lungo raggio, con minore domanda business su relazioni medio-lunghe e su alta velocità (AV), insieme a un aumento dei costi a causa delle misure di distanziamento;
b) un maggiore impatto sul trasporto aereo rispetto al trasporto terrestre, a causa di una maggiore sensibilità agli shock;
c) una riduzione dell'utenza del trasporto pubblico locale (TPL) a fronte di una minore capacità disponibile a causa delle misure di distanziamento sociale (in realtà "fisico");
d) un possibile incremento strutturale dei modi attivi di mobilità (bici, ma anche piedi e micromobilità, come i monopattini) che, in parte, sostituisce la domanda TPL non più soddisfatta per i nuovi vincoli di capacità.

In tale scenario, caratterizzato da incertezza sia della domanda di trasporto collettivo (volumi, orari, scelta del modo), sia sulle modalità di riorganizzazione dell'offerta, è importante che le linee di azione da adottare siano improntate a criteri di reversibilità, flessibilità, adattabilità al contesto e complementarietà.

Pertanto, l'Asse 3 del POC intende attuare gli indirizzi strategici della nuova programmazione 2021/27 per rafforzare le infrastrutture per la mobilità, attraverso un piano di sviluppo integrato volto a garantire sempre più alti ed efficienti livelli di connettività, in grado di incidere sulla qualità della vita e del lavoro delle persone e, al tempo stesso, mitigare efficacemente i cambiamenti ambientali.

In dettaglio, gli esiti dei tavoli del confronto partenariale individuano come prioritari gli interventi di completamento della rete trans-europea ferroviaria, il sostegno della multi-modalità (in particolare: collegamenti ferrovia/porti - per le merci - e ferrovia/TPL/aeroporti, per i passeggeri) e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti stradali. Infine, si intende promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile attraverso l'incremento dell'offerta di mobilità collettiva meno impattante (tram, metropolitane e altre strutture in sede fissa, autobus elettrici e nodi di interscambio) e di quella privata "dolce" (piste ciclabili e ciclovie), oltre al sostegno alla qualità dei servizi e dell'infrastruttura mediante soluzioni di *smart mobility* e di Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS).

Quanto al potenziamento della rete stradale, nei precedenti cicli di programmazione la Regione Siciliana ha avviato un importante piano di rafforzamento e riqualificazione della viabilità primaria e secondaria regionale. Seppur rilevanti, le risorse attivate nei precedenti cicli di programmazione non hanno, ancora, consentito il superamento delle rilevanti carenze infrastrutturali dell'intera rete stradale regionale e, difatti, la Regione presenta un indice di dotazione di rete stradale pari a 85,94 (Italia = 100), ancora leggermente inferiore a quello delle regioni del Sud (Mezzogiorno = 87,10).

Tali carenze risultano ancora più rilevanti in relazione ai deficit - molto evidenti - che caratterizzano le altre modalità di trasporto, soprattutto con riferimento al trasporto ferroviario, dove l'indice di dotazione di rete ferroviaria è pari a 59,89 (Italia = 100; Mezzogiorno = 87,91). Il dato, inoltre, ha registrato un peggioramento, sia in termini assoluti (nel 2001 l'indice era pari a 64,66), sia in rapporto alle sole regioni del Mezzogiorno, in conseguenza delle dismissioni del 2002 e dei nuovi investimenti ferroviari nel Sud peninsulare.

Ciò determina l'assenza di una valida alternativa al sistema del trasporto stradale, che può accedere in maniera limitata al finanziamento di risorse comunitarie e, soprattutto, per quel che riguarda la viabilità secondaria, con conseguente necessità di realizzare sul presente Programma interventi di manutenzione

straordinaria e di riqualificazione della rete stradale esistente che possano garantire - in primo luogo - la sicurezza degli utenti dell'infrastruttura stradale.

Gli obiettivi di sviluppo del sistema stradale siciliano hanno come elementi di riferimento il Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, l'APQ "Trasporto stradale" e la strategia promossa dall'Unione Europea con il Libro Bianco del 2011 "*Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile*", volta a coniugare l'incremento della mobilità con il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione delle emissioni.

Non solo è fondamentale riqualificare, aumentandone la sicurezza e la sostenibilità, la rete stradale regionale, sia appartenente al livello primario, di connessione dei nodi principali, che quella di livello secondario, di penetrazione e accesso ai territori, ma è pure fondamentale avviare un percorso di crescita gestionale, da parte degli Enti proprietari di strade, che miri a superare la logica di gestione in emergenza della manutenzione stradale e che costituisca solide basi conoscitive per l'implementazione, in logica di network, delle tecniche di manutenzione programmata. Tali basi conoscitive, relative non solo alla consistenza ma principalmente alla rilevazione dello stato della rete stradale siciliana, sono infatti il punto di partenza per l'ottimizzazione degli interventi manutentivi da attuarsi nel tempo di modo che, gerarchizzando le priorità di intervento e nel rispetto dei vincoli di investimento, si possa garantire il miglior risultato in termini di efficacia degli investimenti e di stato della rete stradale.

L'efficacia degli investimenti è, inoltre, strettamente correlata al rispetto dei cronoprogrammi procedurali e fisici definiti in fase di programmazione degli stessi interventi, anche in relazione ai termini di spesa fissati per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili come nel caso del POC. A tal proposito, appare opportuno richiamare i risultati del *Rapporto 2018 sui tempi di attuazione delle opere* pubbliche, curato dall'Agenzia per la Coesione territoriale, che evidenziano come il tempo di attuazione delle opere infrastrutturali nel settore dei trasporti stradali vada da meno di 3 anni per i progetti di importo inferiore ai 100 mila euro, a 15,8 anni per i grandi progetti dal valore di oltre 100 milioni di euro; tale valore sale a 16,7 anni nel caso delle altre modalità di trasporto. In particolare, la fase di progettazione per gli stessi settori presenta durate medie variabili tra 1,8 e 6,6 anni, la fase di aggiudicazione dei lavori oscilla tra 5 e 21 mesi circa, mentre i tempi medi dei lavori variano tra 5 mesi e oltre 8 anni. Ciò prova come i cosiddetti "tempi di traghettamento", tra una fase progettuale e la successiva, anche tenuto conto dei correlati tempi autorizzativi, siano complessivamente confrontabili con quelli della effettiva realizzazione delle opere e ciò, di fatto, determina una sostanziale incompatibilità dei tempi di attuazione delle opere con un singolo periodo di programmazione (settennio).

Le suddette criticità hanno fortemente rallentato in ambito regionale l'attuazione dei Programmi nazionali (POC e FSC) e comunitari del ciclo di programmazione 2014 – 2020, per i quali si rilevano difficoltà e criticità diffuse in capo ai beneficiari (comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali), sia per quanto riguarda la capacità di progettazione sia per la capacità di attuazione degli interventi e di rendicontazione sia in termini di spesa che dei prodotti realizzati.

Il rafforzamento della capacità amministrativa e di affiancamento degli Enti locali nelle attività di progettazione, gestione, attuazione e rendicontazione degli interventi a valere sulle risorse extra regionali disponibili, è elemento discriminante rispetto al successo della intera programmazione regionale, stante l'entità delle risorse destinate agli enti locali siciliani.

La Regione Siciliana, con DGR n. 426/2018, ha istituito l'Ufficio Speciale per la progettazione regionale per dare concreta risposta alle esigenze di comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali, spesso carenti di professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del *know how* dell'Amministrazione regionale. Con il DD n. 1/2019 del Dirigente dell'Ufficio in questione è stato approvato lo schema di convenzione tipo tra Ufficio Speciale per la Progettazione e Enti locali; con DA n.16/2019, l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ne ha, infine, definito il funzionamento.

La strategia di sviluppo socio-economico adottata dalla Regione Siciliana mira, inoltre, all'affermazione dell'isola quale Piattaforma logistica dell'Euro-Mediterraneo. Sebbene la rete delle infrastrutture portuali

regionali sia ben al disopra della media italiana in termini di indice di dotazione infrastrutturale, essa risulta qualitativamente inferiore alle necessità. Alla nominale ampiezza della offerta di infrastrutture portuali non corrisponde, infatti, un adeguato livello delle infrastrutture medesime in termini di caratteristiche fisiche ed operative. Questi aspetti rappresentano, infatti, la principale criticità del sistema portuale siciliano.

Tale sistema, che presenta alta potenzialità di sfruttamento a livello industriale, commerciale o turistico, di fatto soffre l'assenza di adeguati collegamenti alla rete di trasporto via terra e la limitatezza degli investimenti infrastrutturali per colmare tale assenza, determinando un grave limite per lo sviluppo competitivo del comparto tutto. Pertanto, in continuità con il quadro strategico dei precedenti cicli di programmazione, il potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali assume un ruolo cardine tra le strategie infrastrutturali perseguite dalla Regione Siciliana per l'attuale ciclo di programmazione e immediatamente a seguire.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, le risorse saranno destinate a garantire l'innalzamento del grado di competitività del sistema portuale siciliano, al quale va riconosciuta una forte incidenza sui livelli generali di competitività, produttività ed attrattività dell'economia regionale, tenuto conto dell'importanza della quota di merci in ingresso ed in uscita dalla regione, attraverso la modalità del trasporto marittimo. L'esigenza è sia di potenziare e rafforzare i porti di rilevanza nazionale, sia di ottimizzare le funzioni e le specializzazioni dei porti commerciali regionali.

Completando gli interventi di potenziamento e qualificazione già effettuati sul sistema dei porti regionali, la Regione Siciliana intende promuovere un significativo aumento dei flussi di traffico marittimo delle merci e favorire il riequilibrio modale nel trasporto delle merci, agendo sulla competitività del sistema portuale, nonché sulla integrazione di questo sistema con le altre modalità di trasporto. Gli effetti attesi riguardano la riduzione del traffico merci di lunga percorrenza su strada, la sostenibilità ambientale e la riduzione dei costi diretti ed indiretti del trasporto.

Altresì, considerato il potenziale economico legato al turismo e ad altri settori dell'economia blu, le risorse sosterranno gli interventi volti a garantire una portualità efficiente nelle isole minori, in grado di assicurare la continuità dei servizi con il continente in attuazione delle previsioni del "*Piano degli interventi sulla portualità delle isole minori*". Gli obiettivi di sviluppo del sistema portuale e logistico siciliano hanno come riferimento programmatico il "*Piano Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana"* e la strategia promossa dalla Unione Europea per il potenziamento delle Autostrade del mare.

L'Asse 3 del POC potrà, pertanto, sostenere tutte le operazioni coerenti con i risultati attesi del R.A. 4.6 e dell'Asse 7 del PO FESR Sicilia 2014-2020 che prevedono il sostegno a pubbliche amministrazioni, enti e società pubbliche e private impegnate nel riequilibrio delle modalità di trasporto a favore di quelle meno impattanti e più sostenibili dal punto di vista ambientale e, più in generale, nella transizione verde della dotazione delle infrastrutture di trasporto della Regione.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

L'obiettivo di potenziare la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità sarà perseguito mediante il sostegno a:

3.1) Investimenti sulla viabilità siciliana

L'obiettivo punta prioritariamente al miglioramento delle condizioni di accessibilità, con particolare riferimento alle aree interne ad a quelle funzionali agli interventi programmati ed in corso di attuazione per lo sviluppo locale, garantendo nel contempo il potenziamento e l'interconnessione tra la rete viaria regionale, primaria e secondaria, con i poli di scambio intermodale, nonché con i servizi essenziali della sanità, dell'istruzione, compresi gli asili nido, ai fini dell'inclusione sociale. Tali interventi garantiranno, inoltre, una riduzione dei livelli di incidentalità. Si punterà, pertanto, ad assicurare l'attuazione delle operazioni avviate nel corso dell'attuale ciclo di programmazione (anche attraverso la sinergia tra fonti di finanziamento nazionali e comunitarie) e che necessitano di ulteriori risorse per il completamento per il superamento di condizioni emergenziali sulla rete viaria secondaria. Si punterà, inoltre, a potenziare e capitalizzare – come elemento conoscitivo di base per i futuri interventi di implementazione dei *Pavement Management System* (PMS) a livello regionale/provinciale - le azioni di monitoraggio svolte per rilevare lo stato delle infrastrutture, partendo da queste indagini per avviare un programma di potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale regionale.

- 3.1.1) Realizzazione dei grandi itinerari di collegamento

  L'azione sostiene la realizzazione o il completamento dei grandi itinerari di collegamento appartenenti alla rete di trasporto stradale primaria e in particolare, gli interventi:
  a. Itinerario Ragusa – Catania: Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana - svincolo con SS 115 e SS 114 (Delibera CIPE n. 94/2015);
  b. SS 117 S. Stefano di Camastra-Gela - Lotto B5 e B5 stralcio (Delibera CIPE n. 94/2015).

  Per i suddetti interventi, in considerazione dei tempi medi di realizzazione sopra richiamati relativi alle grandi opere infrastrutturali nel settore stradale (15,8 anni per i progetti dal valore di oltre 100 milioni di euro), sarà garantita l'implementazione di specifiche procedure di monitoraggio atte a verificare il rispetto dei relativi cronoprogrammi procedurali e fisici in considerazione del rispetto dei termini di spesa previsti le risorse a valere sul POC.

- 3.1.2) Riqualificazione viabilità secondaria

  L'azione sostiene la realizzazione di interventi di riqualificazione della viabilità secondaria di competenza delle ex Province, in un'ottica di recupero della situazione ormai emergenziale in cui versa tale viabilità, attraverso il ripristino della sicurezza della circolazione, il miglioramento dei tempi di percorrenza e la sostenibilità ambientale e nell'ottica di costituzione e sistematizzazione degli elementi conoscitivi di base per la futura implementazione della gestione programmata della rete di trasporto stradale, da parte degli enti proprietari.

3.2) Investimenti sulla portualità siciliana per la valorizzazione e il potenziamento della piattaforma intermodale regionale

L'ambito di intervento sostiene la specializzazione commerciale dei porti siciliani di interesse regionale.
Gli interventi messi in campo si inseriranno in un ambito di intervento più ampio che punterà al potenziamento del sistema logistico regionale, anche in chiave digitale, al miglioramento dell'accessibilità dei porti e degli interporti e al potenziamento del sistema aeroportuale, in conformità alle norme applicabili in materia di aiuti di stato. Saranno sostenute le filiere logistiche territoriali, con particolare riferimento all'intermodalità delle merci in entrate ed uscita dai porti (cd. "ultimo miglio" stradale e/o ferroviario), come previsto nell'ambito del Piano Sud 2030, senza però trascurare, in una prospettiva di coesione sociale, le

esigenze di mobilità della popolazione residente nelle isole minori e il conseguente diritto alla mobilità, la cui garanzia rientra nella sfera del pubblico interesse.
Infine, gli interventi saranno parte integrante delle strategie di settore per la promozione turistica, contribuendo alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali della Regione.

- 3.2.1) Interventi sulla portualità regionale

Le azioni/interventi sostenuti dall'ambito riguardano la realizzazione di opere di consolidamento, messa in sicurezza e ampliamento delle banchine e dotazione di sistemi tecnologici e la realizzazione di strutture per l'intermodalità.

3.3) Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE

L'obiettivo 3.3 intende garantire la continuità di attuazione alle operazioni selezionate nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero alle operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma. Il perseguimento dell'obiettivo avverrà attraverso la seguente azione:

- 3.3.1) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito degli assi 7 del PO FESR Sicilia 2014-2020
  L'azione è relativa alle risorse provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 rimodulate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. L'azione sostiene il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 7 e del Risultato Atteso 4.6 del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma.

RISULTATI ATTESI INTERCETTATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

R.A. 4.6) Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
R.A. 7.2) Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale
R.A. 7.3) Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali
R.A. 7.4) Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T

RACCORDO TRA OBIETTIVI DELL'ASSE RISULTATI ATTESI E OBIETTIVI SPECIFICI 2021-2027

Obiettivo specifico	R.A. 2014-2020 coerenti	Obiettivi specifici 2021-2027
3.1) Investimenti sulla viabilità siciliana	R.A. 4.6 R.A. 7.3) R.A. 7.4)	OS C2 OS C3
3.2) Investimenti sulla portualità siciliana per la valorizzazione e il potenziamento della piattaforma intermodale regionale	R.A. 7.2) R.A. 7.3)	OS C2 OS C3
3.3) Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	Tutti gli RA dell'asse 7 del PO FESR ed RA 4.6	OS C2 OS C3

BENEFICIARI

Regione Siciliana, Enti locali e loro associazioni/consorzi/Unioni, Capitanerie di porto, ANAS S.p.A., RFI S.p.A., Consorzio Autostrade Siciliane e, più in generale, enti del Settore Pubblico Allargato (SPA).

INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori correlati all'Asse sono riportati in Allegato 2.

ASSE 4: MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI CONTESTO SOCIALE ED ECONOMICO NEI SISTEMI URBANI E TERRITORIALI SICILIANI (OT1, OT2, OT3, OT 4, OT 5, OT 6, OT7, OT 9, OT 10, OT 11)

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'asse 4 del POC si rinnova per qualificare maggiormente il protagonismo degli Enti Locali siciliani, siano essi in forma singola o associata in sistemi territoriali funzionali, e persegue, pertanto, l'obiettivo generale di sostenere le politiche di sviluppo territoriale determinate dagli Enti Locali sia attraverso la pianificazione di Strategie Territoriali sia attraverso progettualità singole ritenute strategiche, dagli enti locali e territoriali beneficiari e/o destinatari, per la crescita e valorizzazione dei territori e l'innalzamento della qualità della vita dei cittadini siciliani.

In coerenza con le Raccomandazioni Specifiche Paese, e in linea con l'indirizzo politico nazionale – Piano Sud 2030 *"La prossimità ai luoghi. Una nuova politica territoriale", "Un Sud connesso e inclusivo"* e *"Un Sud rivolto ai giovani"* – la rilevanza della "dimensione territoriale" per lo sviluppo socio – economico integrato dei territori è confermata e rafforzata nel ciclo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione attraverso l'Obiettivo di policy 5 *"Un'Europa più vicina ai cittadini"* – vocato alla promozione dello sviluppo sostenibile e integrato del patrimonio culturale, del turismo, della sicurezza delle zone urbane e non urbane – a sua volta strettamente interrelato alle politiche implementate dall'Obiettivo di policy 4 *"Un'Europa più sociale"*. L'OP 4 è, infatti, volto a rafforzare il benessere e le opportunità per una piena partecipazione alla vita sociale dei cittadini siciliani, in un contesto in cui trasformazioni sociali ed economiche globali hanno indebolito molti segmenti della popolazione, anche a seguito e per effetto della pandemia da Covid-19.

Lo sviluppo complessivo del sistema territoriale regionale si misura attraverso la qualificazione del suo sistema urbano e dei suoi sistemi territoriali marginali e rurali, anche e soprattutto, migliorando l'accessibilità e la qualità dei servizi ai cittadini, per ridurre le diseguaglianze sociali e quelle determinate dalle disparità territoriali dell'offerta.

Le sfide cui sono chiamate a rispondere le aree urbane siciliane – in cui vivono poco più di 2 milioni di abitanti ovvero il 41 per cento della popolazione regionale – perseguono l'obiettivo generale di migliorare la qualità della vita dei cittadini che vi abitano in risposta ai cambiamenti climatici in atto e alla transizione verso un'economia circolare, al contrasto al disagio socio – economico ed abitativo ed alla più generale rigenerazione urbana, all'incremento e creazione dei servizi ai cittadini e, non da ultimo, alla rivitalizzazione delle attività economiche e culturali, queste ultime con ricadute sul sistema turistico.

Di contro, le sfide cui sono chiamati i territori rurali e marginali siciliani intervengono sui temi della crescita economica e dei servizi essenziali di comunità.

Le dipendenze biunivoche che fanno registrare tali sistemi territoriali sono sia positive che negative.

Nello specifico, la strategia dell'Asse considera positiva la dipendenza del sistema "non urbano" dal sistema "urbano" per l'approvvigionamento di beni e servizi necessari ai cittadini ed alle imprese che vivono ed operano in tali luoghi, ma anche per la domanda turistica e delle produzioni tipiche locali. Di contro, l'ineguale dotazione di capitale naturale rappresenta una forte dipendenza delle città per l'approvvigionamento idrico, per i cosiddetti servizi eco-sistemici culturali – ovvero ricreativi, estetici ed educativi – offerti dall'ambiente e dal paesaggio dei territori marginali e rurali siciliani.

Sono, invece, considerate negative le dipendenze che rivelano una situazione di eccessivo squilibrio dei territori "non urbani" siciliani a causa del deficit di occupazione e servizi alle imprese ed ai cittadini che si traduce in una dipendenza dai sistemi urbani eccessivamente onerosa in termini di mobilità e relativi costi.

La strategia agisce, pertanto, per il riequilibrio tra queste due polarità – urbano/rurale-marginale, ovvero "urbano/non urbano" – attraverso la continua tensione volta a incoraggiare e accrescere gli effetti derivanti

dalle interdipendenze positive tra i due sistemi territoriali target e contestualmente volta a mitigarne le interdipendenze negative.

La consapevolezza che l'agire locale opera prioritariamente all'interno degli scenari di contesto territoriale sovra brevemente rappresentati e delle relative sfide/fabbisogni a cui dare risposta, in termini strategici e di assetti organizzativi allo scopo costruiti, prende le mosse nel ciclo di programmazione 2014-2020 dei fondi SIE creando i presupposti per una strutturazione vera e propria delle policy territoriali nel ciclo di programmazione 2021-2027.

Gli asset portanti per lo sviluppo dei territori "urbani" e "non urbani" non possono che essere, pertanto, prioritariamente rappresentati dall'inclusione e protezione sociale, dal miglioramento dei servizi per i cittadini, soprattutto di carattere sociale, sanitario e socio-sanitario e dalla valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi SIE, per i sistemi territoriali "urbani", la cultura è uno spazio ideale che può rafforzare l'attrattività turistica dei territori e promuovere la coesione sociale favorendo la partecipazione delle comunità residenti e sollecitando la disponibilità di spazi e di nuove occasioni per forme di cittadinanza attiva e consapevole (in raccordo con l'OP4). Altrettanto significativo è il richiamo all'opportunità di sostegno e di rafforzamento anche attraverso il supporto del settore dell'ICT, da rivolgere ai settori produttivi culturali e creativi (in raccordo con OP1), che nelle città possono trovare spazi favorevoli di crescita e di integrazione, concorrendo in tal modo alla nascita di ecosistemi funzionali alle nuove economie urbane. Nei sistemi territoriali "non urbani", di contro, la valorizzazione del patrimonio culturale nella sua più complessa e completa accezione (beni, paesaggio, capitale culturale immateriale) rappresenta uno dei pilastri per lo sviluppo produttivo e turistico, ambientale e di comunità volto a contrastare fenomeni di spopolamento. in tali sistemi territoriali, pertanto, il progetto strategico integra necessariamente la filiera culturale, le risorse naturalistiche e ambientali e le produzioni dei territori nella prospettiva di rafforzare anche il settore del turismo. Assume parimenti rilevanza il tema del riuso di beni immobili (compresi i beni confiscati alle mafie), la rigenerazione di spazi e luoghi a fini socio-culturali, creativi, di inclusione e di innovazione sociale, soprattutto nella prospettiva di ampliare la partecipazione e la vitalità culturale di cittadini, imprese e comunità e di promuovere buone pratiche di turismo responsabile. In tale contesto è fortemente auspicata l'integrazione FESR-FSE con la finalità di ampliare partecipazione e vitalità culturale dei territori, rafforzare il turismo sostenibile e accrescere le opportunità di cittadinanza attiva.

Inoltre, l'Asse delinea la propria strategia in risposta ad uno dei contesti – "urbani" prioritariamente – tra i più critici in Italia in termini di condizioni di vita e incidenza della povertà. La crisi economica ha, in effetti, accentuato le disuguaglianze e le differenze territoriali, causando anche l'estensione delle aree del disagio, a fronte di un contesto che presenta un sistema di servizi non adeguato. In Sicilia, la condizione di disagio crescente trova ulteriore riscontro nell'aumento registratosi in questi ultimi anni nel numero delle famiglie in condizioni di povertà (nel 2019 risultato pari al 24,3%, valore più alto a livello nazionale) e nelle persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo o in abitazioni prive di alcuni servizi o con problemi strutturali (nel 2018 pari a circa il 5,3%, valore elevato ancorché in calo rispetto al quinquennio precedente). Il contesto territoriale regionale, già fortemente in critico anche prima della diffusione della pandemia da Covid 19, rende quindi imprescindibile l'attivazione di interventi più mirati e strutturali volti a promuovere l'inclusione sociale, abitativa ed a garantire il pari accesso ai servizi socio-sanitari, anche sulla scorta delle nuove domande e fabbisogni originati dalla emergenza socio-sanitaria.

In tal senso, si conferma, in complementarietà con quanto realizzato nel PO FESR Sicilia 2014-2020, la necessità di perseguire modelli innovativi di contrasto al disagio abitativo per soggetti-target con fragilità sociali, che combinino anche dotazione/adeguamento infrastrutturale (e tecnologico) e servizi abitativi e sociali finanziati attraverso gli obiettivi specifici del Fondo sociale europeo, potenziando in generale gli interventi per l'integrazione socio-economica delle comunità emarginate (in linea con il nuovo obiettivo specifico D.3).

Per quanto riguarda i servizi sanitari e per il long term care, l'Asse interviene, anche, in sinergia con i Fondi SIE e in modo mirato a favore di alcuni territori e di alcuni target di popolazione, per rafforzare la rete dei servizi territoriali e per ridurre le diseguaglianze nell'accesso alle prestazioni. Gli interventi contribuiscono allo sviluppo e al consolidamento di modelli organizzativi che favoriscano l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale sul territorio e al domicilio dell'utente e sostengono la diffusione, in modo prioritario nei contesti più deprivati e nelle Aree Interne, di strutture e di tecnologie (*e-health* in raccordo con OP1) per assistenza domiciliare, prevenzione, cure di base, emergenziali, specialistiche e altre infrastrutture sociali.

La sperimentazione delle policy dedicate del ciclo 2014-2020 dei fondi SIE ci restituisce un quadro qualificante dell'"agire" dei contesti urbani e marginali/rurali in cui gli attori istituzionali locali sostengono soluzioni di sviluppo dedicate – per il tramite di Strategie Territoriali e/o progettualità singole ritenute strategiche e coerenti con le Strategie – e si dotano di assetti istituzionali, amministrativi e operativi funzionali alle policy di riferimento; le città si sono strutturate per assolvere al ruolo di Organismi Intermedi per la selezione degli interventi delle proprie Strategie Urbane e le Aree Interne si sono riorganizzate per la gestione associata di funzioni e servizi funzionali al raggiungimento dei risultati di medio – lungo periodo degli obiettivi di policy.

Inoltre, per ciò che riguarda le Strategie Urbane del ciclo 2014-2020, alcuni esercizi valutativi hanno evidenziato, nel limite delle risorse disponibili e degli ambiti di intervento selezionati, una limitata capacità nel soddisfare il fabbisogno complessivo teorico espresso dalle aree urbane, non permettendo in questa fase il raggiungimento di quei livelli medi considerati essenziali per garantire l'innesto di percorsi di crescita e sviluppo socio – economico sul territorio che permettano l'avvicinarsi ai livelli espressi dai territori più virtuosi posti a riferimento. In particolare, la copertura media di questi fabbisogni è pari a circa un terzo del fabbisogno complessivo stimato delle aree urbane, che rappresenta un valore insufficiente a risolvere le criticità attuali ma indubbiamente foriero di quei cambiamenti che potranno rendere efficaci ulteriori stimoli programmatici e finanziari.

Le innovazioni degli assetti strategico – programmatici e istituzionali ivi rappresentate necessitano, tra le altre, per uscire dalla fase di sperimentalità del ciclo 2014-2020 di un'azione di rafforzamento della capacità delle strutture amministrative dei sistemi territoriali target. Le evidenze tratte dalle analisi condotte sull'implementazione delle policy territoriali del ciclo 2014-2020 rappresentano, tra le principali cause dei ritardi di programmazione e implementazione delle stesse, un deficit di expertise in grado di programmare e progettare rendendo, pertanto, necessaria un'azione che ne accresca e qualifichi la capacità di programmazione e progettazione e, conseguentemente, anticipi i tempi di realizzazione degli interventi.

In considerazione della strategia rappresentata, l'Asse 4 del POC 2014-2020 si pone in osmosi tra la sperimentalità delle policy territoriali del ciclo 2014-2020 e una maggiore strutturazione delle stesse nel ciclo 2021-2027 e si declina nei seguenti Obiettivi Specifici e Azioni.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

4.1) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza nelle aree urbane e non urbane.

L'Obiettivo sostiene le iniziative inserite nelle Strategie Territoriali dedicate alle aree urbane, alle aree interne (SNAI) e rurali (SSLTP) siciliane in risposta alle molteplici sfide integrate rappresentate nella strategia d'Asse. Le azioni sostenute dall'Obiettivo riguardano:

- **4.1.1) Iniziative multi settoriali riconducibili alle Strategie Territoriali del ciclo 2021-2027 – Aree Urbane**

  L'azione sostiene tutte le operazioni coerenti e/o complementari con la programmazione delle politiche urbane del ciclo 2021-2027 dei Fondi SIE e con le Strategie Territoriali Urbane multi tematiche e multi-fondo.

- **4.1.2) Iniziative multi settoriali riconducibili alle Strategie Territoriali del ciclo 2021-2027 – Aree Interne e Aree Rurali**

  L'azione sostiene tutte le operazioni coerenti e/o complementari con la programmazione delle politiche delle Aree interne e rurali del ciclo 2021-2027 dei Fondi SIE e con le Strategie Territoriali delle stesse connotate dall'approccio multidisciplinare e multi-fondo.

4.2) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza attraverso progettualità ritenute strategiche per gli enti locali e territoriali siciliani

L'Obiettivo sostiene gli interventi – in risposta alle molteplici sfide rivolte alle aree "urbane" e "non urbane" siciliane con focus sulla valorizzazione e promozione dei territori – ritenuti strategici dagli enti locali beneficiari e/o destinatari, ma non inseriti in strumenti di pianificazione territoriale ai sensi del regolamento (UE) n.1303/2013. Le azioni sostenute dall'Obiettivo riguardano:

- **4.2.1) Azioni di animazione culturale volte a favorire l'inclusione e innovazione sociale in prospettiva di integrazione socioculturale e rafforzamento del turismo responsabile.**

  L'azione interviene sul rafforzamento della partecipazione e vitalità culturale di cittadini, imprese e comunità e sul rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile con la finalità di contribuire allo sviluppo economico dei territori e favorire l'inclusione e l'innovazione sociale. Si sosterranno percorsi di co-progettazione, percorsi multidisciplinari, multilivello e intersettoriali, attivazione di partenariati pubblico-privati innovativi che assicurino il diretto coinvolgimento di comunità e attori locali, azioni di welfare culturale, rigenerazione di spazi e luoghi ai fini socioculturali, azioni di promozione e azioni di rafforzamento del turismo responsabile in grado di attivare l'economia sociale dei territori.

- **4.2.2) Azione di sostegno agli investimenti dei Comuni e dei Liberi consorzi**

  L'azione sostiene gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbana, alla valorizzazione degli attrattori culturali e al rafforzamento dell'attrattività turistica dei territori. L'azione sostiene inoltre:

  1. Interventi con focus sul settore dei beni culturali, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree urbane mediante il recupero, la valorizzazione dei siti monumentali, archeologici ed etno-antropologici dei territori comunali (L.R.8/2017 art.21 comma 7)
  2. Interventi con focus sul settore turistico, con particolare riferimento alla riqualificazione, e completamento di infrastrutture pubbliche con finalità anche turistiche (es. strutture congressuali, impianti sportivi, ecc.) funzionali alla riqualificazione delle aree urbane. (L.R.8/2017 art.21 comma 7);
  3. Interventi plurisettoriali in favore dei Comuni siciliani (L.R. n. 3/2016, art. 7, comma 22 e L.R.8/2017 art.21 comma 7);
  4. Interventi plurisettoriali in favore dei Liberi Consorzi Comunali (L.R. 3/2016 Art. 26, comma 4)
  5. Progettualità integrate per la promozione e valorizzazione di un sistema di ospitalità diffusa nelle aree interne e montane della Regione, ed in particolare gli interventi attivate attraverso i Piani Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) della programmazione dei fondi SIE del ciclo 2007 2013.
  6. Piano di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana delle aree della Valle del Belice colpite dall'evento sismico del 1968.

- **4.2.3) Misure di potenziamento e rilancio dell'offerta culturale**

L'azione sostiene interventi di potenziamento, adeguamento e riqualificazione dei Luoghi della Cultura per il rilancio dell'offerta culturale. L'azione sostiene inoltre:

1. Interventi necessari a garantire modalità di fruizione protetta e contribuire alla tenuta del sistema dei Luoghi della Cultura colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid19.
2. Interventi rivolti ai Teatri pubblici regionali per investimenti strutturali volti al miglioramento della sicurezza degli ambienti di lavoro e per l'accesso al pubblico oltre che a investimenti per l'efficientamento energetico e la dotazione strumentale per l'esercizio dell'attività culturale.

- **4.2.4) Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia"**

  L'azione sostiene il rafforzamento dell'attrattività turistica siciliana attraverso interventi con focus sul settore turistico e sportivo, con particolare riferimento alla realizzazione, riqualificazione e completamento di infrastrutture pubbliche con finalità anche turistiche (es. impianti sportivi) privilegiando soluzioni nature-based a vantaggio della rigenerazione urbana e modalità sostenibili dal punto di vista ambientale quali ad es. la riduzione dei consumi energetici e l'integrazione di fonti rinnovabili. L'azione prevede inoltre azioni di promozione della destinazione Sicilia con focus sui settori del turismo, dello sport e della cultura.

4.3) Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali.

Nell'ambito del presente obiettivo è promossa la qualificazione dei servizi di cura e di prossimità principalmente rivolti a favorire la conciliazione vita-lavoro. La finalità è promuovere la diffusione a livello territoriale di servizi qualificati rispondenti a standard strutturali e organizzativi definiti, considerato che nella Regione la rete di servizi offerti non corrisponde ai reali fabbisogni espressi dalla popolazione, soprattutto per quanto riguarda la presa in carico della prima infanzia e della non auto-sufficienza. In particolare, l'obiettivo sostiene la seguente azione:

- **4.3.1) Azioni di rafforzamento della rete dei servizi di cura.**
  L'azione promuove una serie di interventi per la qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia, anche attraverso la realizzazione di nuove strutture o il recupero di quelle esistenti da adibire a nidi di infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia, a centri di aggregazione per minori e centri educativi diurni, nonché strutture per anziani e persone con limitazioni dell'autonomia. L'azione include, altresì, il sostegno agli investimenti nelle strutture di servizi per anziani e non auto sufficienti e dei servizi socio educativi per l'infanzia al fine di favorire la qualificazione dell'offerta nei diversi territori della Regione.

4.4) Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali.

L'obiettivo intende promuovere azioni volte alla riduzione del disagio abitativo, attraverso la qualificazione del patrimonio residenziale pubblico, per migliorare l'offerta di alloggi soprattutto per le fasce più deboli e le categorie fragili della popolazione. Le azioni sosterranno, tra l'altro, la qualificazione dell'offerta e la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per le fasce vulnerabili della popolazione, anche con la sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi. Nell'ambito dell'obiettivo sono previste, inoltre, le azioni dirette al potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora. L'obiettivo si articola quindi nelle seguenti azioni:

- **4.4.1) Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili.**

L'azione promuove l'adeguamento, la rifunzionalizzazione e il recupero delle strutture per incrementare la disponibilità di alloggi, con la creazione di spazi socio-educativi, ricreativi e sportivi, culturali, e servizi abitativi, sviluppando altresì modelli innovativi sociali e abitativi, anche in sinergia con altri strumenti e finalizzati a ridurre il numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo.

- 4.4.2) Sostegno al potenziamento infrastrutturale e dei servizi rivolti alla marginalità estrema.
  L'azione sostiene misure di contrasto ai fenomeni di povertà estrema attraverso interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale e per i senza dimora. L'azione intende affrontare, a partire da interventi sperimentali, le problematiche dei soggetti a forte rischio di marginalità, anche con riferimento alla popolazione immigrata sul fronte dell'accoglienza e dei servizi per l'inclusione sociale.
- 4.4.3) Qualificazione dei contesti urbani tramite il recupero del patrimonio pubblico per attività di animazione sociale e partecipazione collettiva.
  L'Azione sostiene la qualificazione ed il recupero e il riuso di immobili siti in i contesti urbani e in aree marginali caratterizzate da particolare degrado sociale e ambientale, inclusi gli interventi relativi a beni e /o aziende confiscate, in collegamento con attività di animazione sociale e di partecipazione collettiva.

4.5) Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base, promuovendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e comunitaria

L'obiettivo promuove investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sanitari, territoriali sanitari e socio-sanitari, di assistenza primaria (anche di livello ospedaliero), in particolare attraverso le azioni di sostegno alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari, di assistenza primaria e sanitari, compresa l'implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina. L' obiettivo intende rafforzare, altresì, la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi epidemiologica da Covid -19, attraverso la seguente azione:

- 4.5.1) Potenziamento dei servizi sanitari e per il long term care.
  L'azione interviene sul rafforzamento della rete dei servizi territoriali sanitari e socio-sanitari, anche al fine di ridurre le diseguaglianze nell'accesso alle prestazioni, inclusi i presidi e le strutture ospedaliere. Gli interventi promossi, in particolare, intendono contribuire allo sviluppo di modelli organizzativi in grado di garantire l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale sul territorio, sostenendo la qualificazione delle strutture e l'acquisizione di tecnologie per l'assistenza domiciliare, per le cure di base, emergenziali e specialistiche e altre infrastrutture sociali e sanitarie. L'azione sostiene, altresì, le misure realizzate dal sistema sanitario di livello nazionale regionale di risposta alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica. In quest'ambito si inserisce anche l'intervento relativo alla Piattaforma integrata regionale dei servizi socio-assistenziali, che potrà consentire con maggiore rapidità l'individuazione dei fabbisogni con riguardo alla disabilità grave e gravissima.

4.6) Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE.

L'obiettivo intende garantire la continuità di attuazione alle operazioni selezionate nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero alle operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma. Il perseguimento dell'obiettivo avverrà attraverso le seguenti azioni:

- **4.6.1) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito della sezione 4.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Sviluppo Urbano Sostenibile**
  L'azione sostiene il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito delle Strategie per lo Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del PO FESR 2014-2020, e inseriti negli Assi del PO a valere su singoli Obiettivi Specifici/Risultati Attesi, non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma.
- **4.6.2) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito della sezione 4.1 e 4.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Aree Interne e Aree Rurali**

  L'azione sostiene il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito delle Strategie per le Aree Interne e delle Strategie per lo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) del PO FESR 2014-2020, e inseriti negli Assi del PO a valere su singoli Obiettivi Specifici/Risultati Attesi, non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma.
- **4.6.3) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 9 e Azione 1.6.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020.**

  L'azione è relativa alle risorse provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 rimodulate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. L'azione sostiene il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 9, nonché quelle relative all'azione 1.6.1, del PO FESR Sicilia 2014-2020, non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma.
- **4.6.4) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 6 - Obiettivi Specifici 6.6, 6.7 e 6.8 del PO FESR Sicilia 2014-2020**

  L'azione di salvaguardia sostiene il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 6 – Obiettivi Specifici 6.6, 6.7 e 6.8 del PO FESR Sicilia 2014-2020 e relative Azioni, non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero che non dispongono di copertura finanziaria a valere su tale programma.

4.7) Miglioramento della capacità di programmazione, progettazione e attuazione delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico

L'Obiettivo sostiene il superamento dei deficit di capacità amministrativa nella gestione dei fondi della politica di coesione in riferimento sia agli organismi deputati alla programmazione ed implementazione di Strategie Territoriali (Urbane, Aree Interne, SSLTP) sia agli Enti Locali beneficiari deputati alla progettazione di singole operazioni. Le azioni sostenute dall'Obiettivo riguardano:

- **4.7.1) Azioni di miglioramento delle performance degli Enti Locali, ex art. 7, comma 25, L.R. 3/2016 (Fondo di Progettazione)**
  L'azione sostiene le spese occorrenti alla progettazione definitiva da parte degli Enti locali per gli interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione, con priorità per gli interventi del ciclo di programmazione 2014-2020.
- **4.7.2) Azioni di miglioramento delle performance degli Enti Locali e degli Organismi deputati alla programmazione e implementazione di Strategie Territoriali di cui all'Obiettivo di policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini"**
  L'azione sostiene: i) la capacità finanziaria degli Enti Locali beneficiari per la progettazione degli interventi coerenti con i programmi della politica unitaria di coesione, con priorità per gli interventi del ciclo di programmazione 2021-2027, anche mediante un fondo destinato alla progettazione gestito dalla Regione Siciliana attraverso accordi quadro settoriali; ii) la capacità tecnica degli

Organismi deputati alla programmazione e implementazione di Strategie Territoriali della politica unitaria di coesione, coerenti e/o complementari con l'Obiettivo di policy 5 "Un'Europa più vicina ai cittadini".

RISULTATI ATTESI INTERCETTATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

R.A. 1.3) Promozione di nuovi mercati per l'innovazione
R.A 1.6) CRII01 R.A. 9.9.) CRII01 Rafforzamento attrezzature, tecnologie -applicativi digitali, dispositivi di protezione e servizi alla popolazione in campo medico e sanitario per emergenza Covid-19
R.A. 2.2) Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia)
R.A. 2.3) Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete
R.A. 3.1) Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
R.A. 3.3) Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali
R.A. 4.1) Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
R.A. 4.5) Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie
R.A. 4.6) Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
R.A. 5.1) Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera
R.A. 5.3) Ridurre il rischio incendi e il rischio sismico
R.A. 6.6) Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione
R.A. 6.7) Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale
R.A. 6.8) Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali
R.A. 7.4) Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali
R.A. 9.3) Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone
R.A. 9.4) Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo
R.A. 9.5) Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione
R.A. 9.6) Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità.
R.A. 10.7) Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici
R.A. 11.6) Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico

RACCORDO TRA OBIETTIVI SPECIFICI DELL'ASSE, RISULTATI ATTESI 2014-2020 E OBIETTIVI SPECIFICI 2021-2027

Obiettivo specifico	R.A. 2014-2020 coerenti	Obiettivi specifici 2021-2027
4.1 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza nelle aree urbane e non urbane.	R.A. 1.3, R.A. 2.2, R.A. 2.3, R.A. 3.1, R.A. 3.3, R.A. 4.1, R.A. 4.3, R.A. 4.6, R.A. 5.1, R.A. 5.3, R.A. 6.7, R.A. 6.8,	5 e1), 5 e2)

	R.A. 7.4, R.A. 9.3, R.A. 9.4, R.A. 10.7	
4.2 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza attraverso progettualità ritenute strategiche per gli enti locali e territoriali siciliani	R.A. 2.2, 4.1, R.A. 4.6, R.A. 5.1, R.A. 5.3, R.A. 6.6, R.A. 6.7, R.A. 6.8, R.A. 9.1, R.A. 11.6	a.2), b.1), b.4), c.4), 4.3, D.5, 5.e1), 5.e2), Ambito Assistenza Tecnica
4.3. Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali	R.A. 9.3	D.1, D.2, D.3, D.4
4.4 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	R.A. 9.4, R.A. 9.5, R.A. 9.6	D.3, D.1, D.2, D.4
4.5 Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base, promuovendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e comunitaria	R.A. 9.3, R.A. 1.6 CRII01 R.A. 9.9. CRII01,	D.4, D.1, D.2, D.3
4.6 Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 1.3, RA 1.6, R.A. 2.2, R.A. 2.3, R.A. 3.1, R.A. 3.3, R.A. 4.1, R.A. 4.3, R.A. 4.6, R.A. 5.1, R.A. 5.3, R.A. 6.6, R.A. 6.7, R.A. 6.8, R.A. 7.4, R.A. 9.3, R.A. 9.4, R.A. 9.5, RA 9.6, RA 9.9, R.A. 10.7	OOSS OP1, OP 2, OP3, OP 4 e OP 5
4.7 Miglioramento della capacità di programmazione, progettazione e attuazione delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico	R.A. 11.6	Ambito Assistenza Tecnica

BENEFICIARI

Regione Siciliana anche in convenzione con gli altri Enti titolari dei beni, Stato, Città Metropolitane e Liberi Consorzi comunali, Enti locali e loro associazioni/consorzi/unioni anche associati con altri enti pubblici, ex IACP ed altri enti pubblici, Comuni anche associati, Autorità Urbane, Enti ecclesiastici, Fondazioni in presenza di apposita convenzione con la Regione Siciliana, Enti Pubblici, Organismi di partenariato pubblico privato con finalità non economiche, Organismi di diritto pubblico, Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Naturali, Associazioni ambientaliste, Terzo settore e No Profit, Imprese sociali, Società cooperative dei lavoratori e le imprese confiscate alla mafia, Amministrazione regionale attraverso le strutture di presidio dei servizi territoriali sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari ospedalieri e non ospedalieri (ASP, ecc.); Amministrazioni pubbliche, anche con funzioni di coordinamento (ad es: dipartimento della protezione civile, Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), Soggetti pubblici del Sistema Sanitario Regionale (ivi compresi gli istituti di ricerca e i centri di formazione), Istituti di ricerca privati accreditati, Organismi di Ricerca, soggetti pubblici della Protezione Civile, Organismi di partenariato pubblico/privato, imprese in forma singola e associata e soggetti del settore pubblico allargato.

INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori correlati all'Asse sono riportati in Allegato 2.

ASSE 5: RAFFORZARE IL CAPITALE UMANO, PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE (OT 8, OT 9, OT 10 FSE E OT 10 FESR)

In coerenza con l'Obiettivo di Policy 4 Un'Europa più sociale, ed in modo complementare agli interventi programmati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il presente Asse integra l'azione nazionale ordinaria delle politiche del lavoro, dell'istruzione e formazione e dell'inclusione e protezione sociale, anche in continuità con i cicli di programmazione precedenti.

La crisi in atto va ad incidere su un contesto regionale reso difficile dal passo incerto dei ritmi di crescita degli ultimi anni e da alcuni limiti strutturali. L'attività economica regionale, come quella nazionale, è stata soggetta a un blocco senza precedenti volto a contenere la diffusione del contagio da "coronavirus".

La posizione della Sicilia, già prima dello shock prodotto dalla pandemia da Covid19, registrava infatti difficoltà di recupero della caduta del PIL subita fra il 2008 e il 2014 (-14,9%), che le più recenti serie dei conti regionali, rilasciate da Istat a maggio 2020, hanno confermato, come indicato nella precedente analisi di contesto.

Nel corso del 2020 si sono acuite, infatti, le difficoltà occupazionali e i ritardi strutturali di cui già soffriva il sistema socioeconomico siciliano, determinando un aumento significativo della marginalità lavorativa e sociale, in particolare, dei target di popolazione relativamente più deboli come i giovani, le donne, i lavoratori adulti e i disoccupati di lunga durata. In questo contesto, il POC si pone l'obiettivo strategico di sostenere e rafforzare le opportunità occupazionali, e quindi di sviluppo, mediante interventi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, anche con il sostegno all'autoimpiego e all'imprenditorialità, nonché attraverso investimenti per il capitale umano. La strategia proposta risponde, inoltre, all'esigenza di promuovere gli investimenti necessari a rafforzare le capacità di risposta alla crisi epidemiologica dei servizi sanitari intervenuta nei primi mesi dell'anno 2020.

Gli interventi previsti dall'Asse si rivolgono prioritariamente alle fasce maggiormente a rischio di marginalità e di povertà, con l'obiettivo di sviluppare percorsi integrati di inserimento/reinserimento lavorativo fondate sul lavoro assistito, secondo un modello attento a far emergere opportunità concrete di lavoro e soprattutto nelle imprese impegnate nell'economia sociale.

Gli interventi di potenziamento sono inoltre, orientati a rafforzare ed ampliare sia i servizi per l'attivazione e l'occupabilità dei soggetti più deboli e vulnerabili della popolazione siciliana, sia la capacità e l'efficienza di servizi offerti per la presa in carico dei soggetti svantaggiati.

Nell'ambito di rafforzamento del capitale umano il contesto siciliano, oltre ad essere caratterizzato da valori preoccupanti dei principali indicatori relativi alla condizione lavorativa, presenta alti tassi di dispersione scolastica e formativa, anche rispetto alle altre Regioni del Mezzogiorno ed alla media nazionale ed europea. Allo stesso modo, il livello di scolarizzazione superiore per i giovani siciliani è inferiore alla media italiana ed europea: si tratta di valori ben distanti dai target fissati dalla Strategia Europa 2020. La scelta di puntare su questa priorità deriva, dunque, dalla necessità di attivare misure di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e formativo, agendo sia in termini preventivi sia di recupero, ed operando per il miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione. A tal fine, la Regione ha previsto la realizzazione di un apposito "Piano dei Servizi Formativi", finalizzato ad adeguare la capacità del sistema della formazione professionale a rispondere, in modo dinamico, ai mutamenti del contesto siciliano. Il Piano s'inserisce nel più ampio quadro di adeguamento dei sistemi formativi della Regione, avviati in linea anche con le previsioni della Condizionalità ex ante 10.3 "Apprendimento permanente" (costituzione di un repertorio regionale delle professioni, revisione dei sistemi di accreditamento degli organismi formativi, ecc.).

Nel complesso, l'intervento nell'ambito del POC 2014-2020, in linea con quanto previsto dal PO FSE Sicilia 2014-2020, intende quindi rafforzare l'azione di innalzamento dei livelli di competenza nei diversi gradi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, sviluppando e potenziando l'offerta formativa lungo

tutto l'arco della vita degli individui e, soprattutto, ampliando le interazioni tra il mondo delle imprese ed il sistema della formazione (anche con riferimento all'alta formazione secondo quanto stabilito dall'art. 56 della L.R. 3/16). In questo ambito d'intervento, la Regione intende dare continuità al processo di riqualificazione del sistema della formazione professionale in Sicilia nella finalità di migliorare la qualità dei percorsi proposti e di razionalizzare e qualificare la dimensione dell'offerta a quelli che sono gli effettivi bisogni formativi dell'Isola, realizzando le diverse azioni del suddetto Piano dei Servizi Formativi, in una logica di forte interazione con i livelli istituzionali nazionali e con i principali stakeholder (garantiti anche attraverso la costituzione di una cabina di regia istituzionale e di un Tavolo permanente per la formazione).

La Regione, inoltre, attraverso la programmazione complementare interviene anche sul fronte infrastrutturale, migliorando gli ambienti scolastici ed universitari, per qualificare la dotazione regionale, anche di livello tecnologico, e conseguentemente aumentare la propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati, in linea anche con le esigenze legate all'attivazione della didattica e formazione a distanza, emerse fortemente nel corso della crisi pandemica.

OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI

5.1) Istruzione, formazione e competenze - Migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione e al fine di promuovere l'apprendimento permanente, ovvero garantire il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi formativi e d'istruzione.

In continuità con il processo di riforma del settore dei servizi formativi, iniziato nell'ambito della programmazione 2007-2013, la Regione Siciliana ha predisposto ed approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 18 ottobre 2016, il Piano Regionale dei Servizi Formativi 2016-2020, modificato con Deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 19 novembre 2020. Il Piano è stato il risultato di una proficua interlocuzione con il Governo nazionale che ha portato ad una prospettiva d'intesa strategica e tecnica in merito agli ambiti prioritari d'intervento per la formazione professionale nell'Isola e agli interventi da implementare per la riqualificazione e il potenziamento del sistema formativo regionale. L'obiettivo specifico 5.1 prevede, altresì, il sostegno al sistema universitario siciliano così come indicato dall'art. 56 della LR 3/2016 insieme al rafforzamento dell'alta formazione. In tale obiettivo specifico sono previste le seguenti azioni

- **5.1.1) Piano Regionale dei Servizi Formativi.** L'azione che corrisponde al Piano regionale dei servizi formativi, così come riformulato dalla DGR 542 del 2020, si articola nei seguenti ambiti: interventi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Interventi di Formazione Professionale (Interventi Formativi), Esodo incentivato, Fondo di Garanzia per i lavoratori del sistema della formazione professionale siciliana, contributo alle scuole paritarie della Sicilia, Borse di studio e contratti aggiuntivi per l'incremento delle borse per le scuole di specializzazione di area medica e sanitaria e per l'attivazione di dottorati di ricerca, Contributo alle Università siciliane che iscrivano studenti già iscritti presso atenei aventi sede in altre regioni italiane o all'estero, contributo per un sostegno alle scuole dell'infanzia 3-6 anni statali e paritarie;
- **5.1.2) Azione per la qualificazione del sistema universitario regionale** con specifico riferimento a quanto previsto dalla L.R. 3/2016 art. 56, ovvero interventi finanziari in favore delle Università di Catania, Messina e Palermo.
- **5.1.3) Azione di rafforzamento dell'alta formazione in Sicilia.** Con l'azione si intendono finanziare interventi per la formazione di III livello (assegni di ricerca) in favore delle Università siciliane e di Enti Pubblici di Ricerca (EPR), ed interventi per il diritto allo studio in favore di studenti siciliani erogati per il tramite degli ERSU.

<u>5.2) Occupazione - Migliorare l'accesso all'occupazione, modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro e promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro</u>
Le misure previste in tale obiettivo specifico risultano complementari con l'insieme di azioni pianificate o già attivate a valere sugli Assi I e II del PO FSE 2014-2020 finalizzate a sostenere l'inclusione attiva e l'occupabilità dei soggetti svantaggiati. A titolo indicativo, in tale obiettivo specifico sono sostenute principalmente le azioni già precedentemente previste:

- **5.2.1) Interventi di sostegno all'integrazione delle diverse abilità (ex art. 8 LR 3/2016)**
- **5.2.2) Cantieri di servizio (ex art. 15 comma 1 L.R. 3/16)**
- **5.2.3) Cantieri regionali di lavoro presso i Comuni della Sicilia (ex art. 15 comma 2 L.R. 3/16)**
- **5.2.4) Cantieri di lavoro presso gli Enti di culto della Sicilia (ex art. 15 comma 2 L.R. 3/2016)**
- **5.2.5) Borse di lavoro trimestrali (ex art. 15 comma 3 L.R. 3/16)**

<u>5.3) Inclusione e protezione Sociale - Potenziare l'inclusione attiva, promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione materiale (incluse le misure per l'Emergenza Covid-19 – Assistenza alle famiglie disagiate)</u>

L'obiettivo specifico 5.3) intende sostenere l'inclusione attiva, soprattutto con riferimento alle fasce deboli della popolazione, e il contrasto ai fenomeni di marginalità e povertà estrema, inclusa la riduzione del disagio abitativo. Inoltre, in coerenza con la programmazione del FSE, l'obiettivo sostiene interventi, in linea anche con quanto previsto dall'art. 9 c.2 della L.R. 9/2020, volti a contrastare e mitigare gli effetti negativi della crisi epidemiologica sulle famiglie che versano condizioni di temporanea difficoltà. Tra le azioni da finanziare vi sono:

- **5.3.1) Misura Emergenza Covid-19 – Assistenza alle famiglie disagiate (ex Assi 8, 9 e 10 del POC così come previsto dall'art. 9 c.2 LR 9/2020).**

<u>5.4) Interventi Complementari FSE - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014-2020</u>
L'obiettivo specifico 5.4 intende garantire la continuità di attuazione alle operazioni selezionate nell'ambito del PO FSE Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero alle operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma. Il perseguimento dell'obiettivo avverrà attraverso le seguenti azioni:

- 5.4.1) <u>Interventi complementari all'Asse 1 "Occupazione" del PO FSE 2014-2020 e salvaguardia delle operazioni finalizzate e selezionate nell'ambito del medesimo Asse</u>
  L'azione è relativa alle priorità di investimento, agli obiettivi dell'Asse 1 e alle risorse provenienti dal PO FSE Sicilia 2014-2020 rimodulate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. In tale ambito si sostiene anche il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 1 del PO non ultimate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria (anche parziale) a valere su tale programma. Gli interventi sostenuti dall'azione sono correlati alle seguenti priorità:
  - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (PO FSE 2014-2020 Asse I - OT 8 Occupazione, Priorità d'investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5);
  - Aumentare l'occupazione dei giovani (PO FSE 2014-2020 Asse I - OT 8 Occupazione, Priorità d'investimento 8.ii, Obiettivo specifico 8.1);

- Aumentare l'occupazione femminile (PO FSE 2014-2020 Asse I - OT 8 Occupazione, Priorità d'investimento 8.iv, Obiettivo specifico 8.2).

- <u>5.4.2) Interventi complementari all'Asse 2 "Inclusione sociale" del PO FSE 2014-2020 e salvaguardia delle operazioni finalizzate e selezionate nell'ambito del medesimo Asse</u>
  L'azione è relativa alle priorità di investimento, agli obiettivi dell'Asse 2 e alle risorse provenienti dal PO FSE Sicilia 2014-2020 rimodulate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. In tale ambito si sostiene anche il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 2 del PO non ultimate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria (anche parziale) a valere su tale programma. Gli interventi sostenuti dall'azione sono correlati alle seguenti priorità:

- Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale (PO FSE 2014-2020 Asse II - OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d'investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.1);
- Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili (PO FSE 2014-2020 Asse II - OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d'investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.2);
- Rafforzamento dell'economia sociale (PO FSE 2014-2020 Asse II - OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d'investimento 9.i, Obiettivo specifico 9.7);
- Aumento/consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e del servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriale (PO FSE 2014-2020 Asse II - OT 9 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d'investimento 9.iv, Obiettivo specifico 9.3).

- <u>5.4.3) Interventi complementari all'Asse 3 Istruzione e formazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e salvaguardia delle operazioni finalizzate e selezionate nell'ambito del medesimo Asse</u>
  L'azione è relativa alle priorità di investimento, agli obiettivi dell'Asse 3 e alle risorse provenienti dal PO FSE Sicilia 2014-2020, rimodulate in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. In tale ambito si sostiene anche il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 3 del PO non ultimate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria (anche parziale) a valere su tale programma. Gli interventi sostenuti dall'azione sono correlati alle seguenti priorità:

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa (PO FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10.i, Obiettivo specifico 10.1);
- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi (PO FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10.i, Obiettivo specifico 10.2);
- Innalzamento del livello di Istruzione della popolazione adulta (PO FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.3);
- Innalzamento dei livelli dl competenze, dl partecipazione e dl successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente (PO FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10.ii, Obiettivo specifico 10.5);
- Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/ reinserimento lavorativo (PO FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10.iii, Obiettivo specifico 10.4);
- Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (PO FSE 2014-2020 Asse III - OT 10 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10.iii, Obiettivo specifico 10.6);

- Copertura over-booking a valere sull'O.S. 10.6 del PO-FSE Sicilia: "Qualificazione dell'offerta formativa di Istruzione e F.P.T.P (ITS).

5.5) <u>Interventi Complementari FESR - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dell'Asse 10 del POR FESR Sicilia 2014-2020 e promuovere la qualificazione del patrimonio strutturale del sistema di istruzione/formazione regionale</u>

L'obiettivo 5.5 intende garantire la continuità di attuazione alle operazioni selezionate nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 non completate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013 ovvero alle operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria a valere su tale programma. Il perseguimento dell'obiettivo avverrà attraverso le seguenti azioni.

- **5.5.1) Interventi di miglioramento dell'accesso a servizi inclusivi e di qualità in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente.**
  L'azione prevede interventi per la qualificazione degli ambienti dell'istruzione/formazione e dell'apprendimento permanente, con lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza per l'istruzione e la formazione a distanza.
- **5.5.2) Salvaguardia delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 10 del PO FESR Sicilia 2014-2020.**
  L'azione è relativa agli Obiettivi presenti nell'Asse 10 del PO FESR (RA 10.5, RA 10.7 e RA 10.8), nonché alle risorse provenienti dal PO FESR Sicilia 2014-2020 rimodulate anche in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo, così come stabilito dall'articolo 242 del DL 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77. In tale ambito si sostiene altresì il completamento delle operazioni selezionate nell'ambito dell'Asse 10 del PO FESR non ultimate entro i termini stabiliti dal regolamento (UE) n.1303/2013, ovvero le operazioni che non dispongono più di copertura finanziaria (anche parziale) a valere su tale programma.
- **5.5.3) Fondo di rotazione per interventi edilizi sul patrimonio scolastico regionale e residenze universitarie.** L'azione intende sostenere le fasi di preparazione degli interventi rivolti al miglioramento del patrimonio infrastrutturale sia di livello universitario che scolastico, attraverso l'istituzione di un apposito fondo di rotazione per progetti in linea con gli obiettivi della transizione ecologica.

<u>RISULTATI ATTESI INTERCETTATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020</u>

RA 8.1) Aumentare l'occupazione dei giovani;
RA 8.2) Aumentare l'occupazione femminile;
RA 8.5) Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata;
RA 8.6) Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;
RA 8.7) Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro;
RA 9.1) Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale;
RA 9.2) Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali d'inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali);
RA 9.3) Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e rafforzamento del settore sanitario per il contrasto dell'emergenza da Covid-19;

RA 9.4) Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo;
RA 9.5) Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti;
RA 9.7) Rafforzamento dell'economia sociale;
RA 09.11) CRII07 "Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19";
RA 10.1) Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa a parità di contesto e con attenzione a specifici target, anche attraverso la promozione della qualità;
RA 10.2) Miglioramento delle competenze chiave degli allievi;
RA 10.3) Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta;
RA 10.4) Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso il sostegno a percorsi formativi connessi alla domanda delle imprese e/o alle analisi dei fabbisogni professionali e formativi, al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori regionali o nazionale, il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione in linea con le raccomandazioni europee;
RA 10.5) Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente;
RA 10.6) Qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale;
R.A. 10.7) Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici;
RA 10.8) Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi;
RA 11.6) Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico.

RACCORDO TRA OBIETTIVI DELL'ASSE RISULTATI ATTESI E OBIETTIVI SPECIFICI 2021-2027

Obiettivo specifico	R.A. 2014-2020 coerenti	Obiettivi specifici 2021-2027
5.1 **Istruzione, formazione e competenze** - Migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione e al fine di promuovere l'apprendimento permanente, ovvero garantire il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi formativi e d'istruzione	R.A. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6	OOSS 4, 5, 6 FSE e OS D.2 FESR
5.2 **Occupazione** - Migliorare l'accesso all'occupazione, modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro e promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro	R.A. 8.5, R.A. 8.1, R.A. 8.2 R.A. 8.6, 8.7 e R.A. 9.1 e 9.2	OOSS 1, 2, 3 FSE
5.3 **Inclusione e protezione Sociale** - Potenziare l'inclusione attiva, promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione materiale (incluse le misure per l'Emergenza Covid-19 – Assistenza alle famiglie disagiate)	R.A. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 9.11	OOSS 7, 8, 9, 10, 11 FSE
5.4 **Interventi Complementari FSE** - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014-2020	Tutti gli RA degli Assi 1,2 e 3 del PO FSE	Tutti gli OOSS FSE 1-11
5.5 **Interventi Complementari FESR**- Garantire continuità di attuazione alle operazioni dell'Asse 10 del POR FESR Sicilia 2014-2020 e promuovere la qualificazione del patrimonio strutturale del sistema di istruzione/formazione regionale	RA 10,7; RA 10.8; RA 10.5; RA 11.6	OS D.2 FESR

BENEFICIARI

Imprese, enti pubblici, cooperative sociali, Istituzioni scolastiche ed università, poli formativi, distretti tecnologici, altre amministrazioni pubbliche (Enti regionali per il diritto allo studio universitario), ITS, centri di ricerca, Poli Professionali, enti di formazione, enti bilaterali, Servizi per l'impiego pubblici e privati, centri per l'orientamento, soggetti accreditati per attività di orientamento, formazione professionale e servizi al lavoro, cui si possono aggiungere, per le azioni pertinenti, le rappresentanze di categoria e le pubbliche amministrazioni locali e gli enti strumentali della Regione Siciliana, enti della Regione competenti in materia di monitoraggio e valutazione del mercato del lavoro. Asili nido pubblici e privati, i servizi sociali dei Comuni, i servizi di cura, i servizi di assistenza, gli organismi/associazioni del terzo settore e/o del volontariato, Aziende sanitarie, i Distretti Sociosanitari, altre istituzioni e strutture del sistema sanitario regionale, l'amministrazione regionale (la Regione Siciliana), i GAL, gli enti locali, gli enti strumentali della Regione.
Asse 10 (FESR): Enti locali e loro associazioni/Consorzi/Unioni e scuole pubbliche e paritarie di ogni rodine e grado (10.7 e 10.8 FESR) e Università CUS e Istituzioni AFAM (10.5 FESR)

INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori correlati all'Asse sono riportati in Allegato 2.

ASSE 6: ASSISTENZA TECNICA

STRATEGIA D'ASSE: PRINCIPALI SFIDE E RISPOSTE STRATEGICHE

L'Asse 6 del programma complementare è finalizzato a migliorare l'esecuzione attraverso il rafforzamento e il potenziamento della capacità delle strutture coinvolte nella programmazione, attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione e comunicazione degli interventi, intervenendo sugli aspetti critici del sistema di gestione e sui fabbisogni organizzativi, tecnici e professionali maggiormente avvertiti, per consentire, tra l'altro, il coordinamento, l'integrazione e l'ottimizzazione degli interventi cofinanziati a livello regionale dal FESR e FSE.

Le attività di assistenza tecnica si pongono, infatti, come risultato atteso il conseguimento di un soddisfacente livello di implementazione del Programma in termini di efficace attuazione, semplificazione di processi e procedure, qualità della progettazione e corretta esecuzione delle operazioni da parte dei beneficiari, rafforzamento della *governance* e potenziamento della sorveglianza e valutazione, ecc.

Il Programma che sosterrà, nel complesso, azioni di assistenza tecnica per la realizzazione delle fasi di programmazione, di gestione, di monitoraggio, verifica e rendicontazione e di valutazione, congiuntamente a quanto previsto dai Programmi operativi FESR ed FSE, si focalizzerà altresì su interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e di collaborazione inter-istituzionale per garantire l'implementazione di un sistema strutturato di attuazione integrata delle varie misure di politica di coesione, oltre che percorsi di incremento e qualificazione delle competenze differenziate per i vari livelli della struttura amministrativa interessata. In tale prospettiva, il rafforzamento amministrativo e, in generale, il miglioramento delle performance della PA (di livello regionale e locale), in linea con le indicazioni normative regionali, potrà inoltre essere assicurato con l'attivazione di percorsi di rigenerazione amministrativa della pubblica amministrazione regionale. L'Asse contribuisce ai necessari processi di miglioramento dell'attuazione della politica di coesione e, in generale, dell'efficienza organizzativa e amministrativa, da realizzarsi anche tramite il potenziamento delle funzioni di pianificazione, di sorveglianza e di valutazione.

OBIETTIVI SPECIFICI E PRINCIPALI AMBITI DI INTERVENTO

6.1) Assistenza tecnica e rafforzamento della capacità amministrativa

In tale ambito si sostengono attività di assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma, inclusa l'implementazione delle misure di semplificazione amministrativa, previste già nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), ovvero interventi rivolti al miglioramento dei processi attutivi della politica di coesione, anche in grado di ridurre i nodi gestionali e assicurando la disponibilità di indirizzi e soluzioni tecniche alle potenziali criticità presenti a livello regionale (anche con focus sull'Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020). L'Obiettivo 6.1 intende quindi sostenere le seguenti attività indicative:

a. sistemi di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo della programmazione complementare e dei Programmi Operativi FSE-FESR;
b. sistema di gestione informatica e di monitoraggio unitario dei programmi della coesione, anche con riferimento all'integrazione con il sistema informativo contabile regionale;
c. azioni di sistema finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica del miglioramento delle prestazioni complessive della PA regionale (attivazione di interventi di *change management*, azioni per la misurazione degli oneri amministrativi, reingegnerizzazione delle procedure di lavoro, misure per il rafforzamento dei sistemi di management, ecc.)

d. azioni di sistematizzazione dei processi organizzativi per l'integrazione e l'interoperabilità delle basi informative e amministrative/contabili afferenti prioritariamente ai domini della Pubblica Amministrazione regionale (anche in complementarietà con le azioni per l'e-government dell'Asse 1 del POC e dell'Asse 2 del PO FESR 14/20).

6.2) Informazione e comunicazione

Informazione e comunicazione, con focus sulle attività relative alla Strategica Comunicazione e all'Azione 11.2.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, ovvero sostegno ad attività di diffusione e pubblicizzazione sulle opportunità, sui beneficiari e sui risultati conseguiti nell'ambito della politica di coesione, con specifico rifermento alla programmazione regionale FESR. L'Obiettivo 6.2 sostiene prioritariamente la seguente attività:

a. Promozione delle attività di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dall'Azione 11.2.1 del PO FESR.

6.3) Valutazione, studi e pianificazioni di settore

Realizzazione di interventi, anche in linea con le previsioni del Piano Unitario delle Valutazioni, finalizzati a migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione del Programma, nonché per misurare/verificare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto degli interventi di sviluppo, posti in essere soprattutto nell'ambito della politica di coesione (in linea anche con quanto previsto dall'Azione 11.2.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020). L'obiettivo promuove le seguenti attività:

a. Supporto alle attività di valutazione del programma operativo FESR 14/20;
b. Predisposizione di studi, ricerche e linee guida finalizzate ad approfondire tematiche specifiche, prioritariamente in relazione allo sviluppo di pianificazioni di settore;
c. Sostegno ai processi di miglioramento delle capacità attuative inerenti agli investimenti pubblici, con focus sulla realizzazione di opere pubbliche, tramite anche il supporto e azioni orizzontali di rafforzamento amministrativo alle fasi di progettazione.

RISULTATI ATTESI INTERCETTATI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

O.S Assistenza tecnica, informazione e comunicazione e valutazione
R.A. 11.3) Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

RACCORDO TRA OBIETTIVI DELL'ASSE E RISULTATI ATTESI E OBIETTIVI SPECIFICI 2021-2027

Obiettivo specifico	R.A. e OS 2014-2020	Obiettivi specifici 2021-2027
6.1 Assistenza tecnica	OO.SS. Assi PPOO AT e RA 11.3	AT
6.2 Informazione e comunicazione		
6.3 Valutazione e studi e pianificazione di settore (incluso il sostegno trasversale alla progettazione)		

BENEFICIARI

Regione Siciliana e altri Enti pubblici

5. PIANO FINANZIARIO

Piano finanziario per Asse

Asse	Quota a carico del fondo di rotazione	%	Quota di cofinanziamento regionale	%	Totale
1	329.882.747,20	16,9%	38.521.177,37	32,0%	368.403.924,58
2	614.162.132,90	31,5%	28.062.782,07	23,3%	642.224.914,97
3	484.075.137,69	24,8%	30.846.487,58	25,6%	514.921.625,27
4	138.364.704,18	7,1%	7.827.860,70	6,5%	146.192.564,88
5	340.048.735,29	17,4%	12.285.380,33	10,2%	352.334.115,62
6	44.639.189,14	2,3%	2.997.067,71	2,5%	47.636.256,85
Totale	**1.951.172.646,40**	**100,0%**	**120.540.755,76**	**100,0%**	**2.071.713.402,16**

Piano finanziario per annualità

Anno	Quota a carico del fondo di rotazione	%	Quota di cofinanziamento regionale	%	Totale
2017	326.605.607,02	16,7%	-	-	347.768.625,45
2018	-	0,0%	-	-	-
2019	-	0,0%	-	-	-
2020	-	0,0%	-	-	-
2021	258.746.186,90	13,3%	4.273.038,77	0	241.856.207,25
2022	292.675.896,96	15,0%	17.092.155,09	0	309.768.052,05
2023	292.675.896,96	15,0%	17.092.155,09	0	309.768.052,05
2024	390.234.529,28	20,0%	21.365.193,86	0	411.599.723,14
2025	390.234.529,28	20,0%	25.638.232,64	0	415.872.761,91
Totale	**1.951.172.646,40**	**100,0%**	**120.540.755,76**	**100,0%**	**2.071.713.402,16**

ALLEGATO 1 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO - (SI.GE.CO.)

In conformità con quanto disposto dal punto 2 della Delibera CIPE 10/2015, il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del Programma Operativo Complementare 2014-2020 è finalizzato ad assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi del Programma, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e la regolarità delle spese sostenute e rendicontate.

In linea con quanto previsto dalla suddetta delibera sulla funzione di rafforzamento della programmazione complementare rispetto agli interventi della programmazione comunitaria, anche ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking, il SI.GE.CO. del POC assicura la piena reciprocità con i programmi regionali FESR ed FSE.

Con tale finalità, il SI.GE.CO. del POC si basa su procedure coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n.1303/2013 e n.1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato, adottato con Decisione della Commissione Europea del 29/10/2014 e, in particolare, con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO. 2014-2020".

Per quanto non precisato nella descrizione del SI.GE.CO. del POC si rinvia ai sistemi di gestione e controllo vigenti ad uso dell'AdG e AdC del PO FESR Sicilia 2014-2020 e PO FSE Sicilia 2014-2020. Ulteriori o specifiche modalità di attuazione potranno essere definite anche attraverso l'ausilio di appositi manuali e/o circolari predisposte a corredo, ad esempio, di specifiche procedure di attuazione.

Nella programmazione complementare non trovano applicazione, oltre che il vincolo della definizione della programmazione attuativa:

- le procedure di controllo preliminari dei bandi/avvisi (verifiche di conformità);
- i controlli preventivi ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1, lettera l, della Legge 10 gennaio 1998, n.20 così come specificamente stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 6 del 25.11.2016;
- le verifiche in loco delle operazioni.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In linea con il principio della separazione delle funzioni di cui all'art. 72, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, sono così individuate le due Autorità:

- quale Autorità di Gestione del POC 2014-2020, il Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana;
- quale Autorità di Certificazione (AdC), l'Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea presso la Presidenza della Regione Siciliana.

L'Autorità di Gestione, posta in posizione di netta separazione funzionale dall'AdC, ha la primaria responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure necessarie e idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie nel rispetto della tempistica di realizzazione delle operazioni, dei termini di eleggibilità della spesa del Programma e della normativa comunitaria e nazionale applicabile.

L'Autorità di Gestione svolge le proprie funzioni garantendo i necessari indirizzi per le fasi attuative di competenza dei Dipartimenti regionali responsabili dell'attuazione di azioni e operazioni finanziate

nell'ambito del Programma in forza delle specifiche funzioni di Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal D.P.Reg. 12/2019.

Con particolare riguardo alle azioni riconducibili alle Linee di azione relative all'ambito FSE e volte alla promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale e al rafforzamento del capitale umano e miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi formativi e d'istruzione, è individuata, quale Amministrazione Capofila POC-FSE, l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento regionale della Formazione Professionale (AdG del PO FSE Sicilia 2014-2020), preposta a garantire, in merito alle decisioni assunte nella propria competenza di AdG del PO FSE Sicilia 2014-2020, ogni necessario flusso informativo e ogni azione di coordinamento con l'Autorità di Gestione del presente Programma.

Per la gestione del POC sono coinvolti, in qualità di Centri di Responsabilità (CdR) delle azioni e delle operazioni, i Dipartimenti regionali riportati nella seguente tabella.

UFFICIO	RIFERIMENTI
1. Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione	Piazza Sturzo, n. 36 - 90139 Palermo Tel.: 091 7070200 Posta elettronica certificata: dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it
2. Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Protezione Civile	Via Gaetano Abela, n. 5 – 90141 Palermo Tel.: 091 7071975 Posta elettronica certificata: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
3. Presidenza della Regione Siciliana – Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia	Via G. Magliocco, n. 46 - 90141 Palermo Tel.: 091 7075920/4 Posta elettronica certificata: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it
4. Assessorato regionale delle Attività Produttive – Dipartimento regionale delle Attività Produttive	Via degli Emiri, n. 45 – 90135 Palermo Tel.: tel. 091 7079439/552 Posta elettronica certificata: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
5. Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana – Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana	Via delle Croci, n. 8 – 90139 Palermo Tel.: 091 7071823/824 Posta elettronica certificata: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
6. Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento del Bilancio e del Tesoro	Via Emanuele Notarbartolo, n. 17 - 90141 Palermo Tel.: 091 7076799 Posta elettronica certificata: dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
7. Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito	Via Emanuele Notarbartolo, n. 17 - 90141 Palermo Tel.: 091 7076799 Posta elettronica certificata: dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
8. Assessorato regionale dell'Economia – Autorità regionale per l'innovazione tecnologica	via Ammiraglio Paolo Thaon De Revel, n. 20 - 90142 Palermo Tel.: 091 7077708/9 Posta elettronica certificata: ufficio.informatica@certmail.regione.sicilia.it
9. Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento delle Acque e dei rifiuti	Viale Campania, n. 36/A – 90144 Palermo Tel.: 091 6391111 Posta elettronica certificata: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
10. Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell'Energia	Viale Campania, n. 36 – 90144 Palermo Tel. 091 6391111 Posta elettronica certificata: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
11. Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali	Via Trinacria, n. 34/36 – 90144 Palermo Tel.: 091 7074448 /368 /367 Posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
12. Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative	viale Praga, n. 29 - 90146 Palermo Tel.: 091 6391502/404 Posta elettronica certificata: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

13.	Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento della Funzione pubblica e del personale	Viale Regione Siciliana, n. 2194 – 90135 Palermo Tel.: 091 7071111 Posta elettronica certificata: dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
14.	Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali	Via Trinacria, n. 34/36 - 90144 Palermo Tel.: 091 7074448/368/367 Posta elettronica certificata: dip.autonomielocali@pec.regione.sicilia.it
15.	Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti	Via Leonardo Da Vinci, n. 161 - 90145 Palermo Tel. 091 7072129 Posta elettronica certificata: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
16.	Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento regionale tecnico	via Federico Munter, n. 21 - 90145 Palermo Tel.: 091 7072461/219 Posta elettronica certificata: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
17.	Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Formazione professionale (AdG PO FSE Sicilia 2014-2020)	Viale della Regione Siciliana, n. 33 – 90135 Palermo Tel.: 091 7073138 – 091 Posta elettronica certificata: dipartimento.formazioneprofessionale@certmail.regione.sicilia.it
18.	Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio	Viale della Regione Siciliana, n. 33 – 90135 Palermo Tel.: 091 7073138/059 Posta elettronica certificata: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it
19.	Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea-Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale	Viale Regione Siciliana nord ovest, n. 4600 - 90145 Palermo Tel.: 091 7070924 Posta elettronica certificata: dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
20.	Assessorato regionale della Salute – Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica	Piazza Ottavio Ziino, n. 24 – 90145 Palermo Tel.: 091 7075647 Posta elettronica certificata: dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it
21.	Assessorato regionale della Salute – Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico	Via Mario Vaccaro, n. 5 – 90145 Palermo Tel.: 091 7079312 Posta elettronica certificata: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
22.	Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente –Dipartimento regionale dell'Ambiente	Via Ugo La Malfa, n. 169 – 90146 Palermo Tel.: 091 7078545 / 7077130 Posta elettronica certificata: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
23.	Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente –Dipartimento regionale dell'Urbanistica	Via Ugo La Malfa, n. 169 – 90146 Palermo Tel.: 091 7077982/983 Posta elettronica certificata: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
24.	Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Comando del corpo forestale della Regione siciliana	Via Ugo la Malfa, n. 87/89 - 90146 Palermo Tel.: 091 7070807/672 Posta elettronica certificata: comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
25.	Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo	Via Notarbartolo, n. 9 – 90141 Palermo Tel.: 091 7078230 Posta elettronica certificata: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
26.	COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana [26]	Piazza Ignazio Florio, n.24 - 90139 Palermo Tel.: 091 9768700/727/708 Posta elettronica certificata: postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it:

[26] Cfr. Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 03/01/2019 "Patto per il Sud - Regione Sicilia. Area tematica Ambiente obiettivo strategico Dissesto idrogeologico. Aggiornamento del sistema SI.GE.CO" con la quale il Commissario è individuato quale centro di responsabilità per gli interventi in materia di rischio idrogeologico

L'Autorità di Gestione rappresenta l'unico soggetto deputato alla proposizione, su propria iniziativa o su istanza motivata di Centri di Responsabilità e dell'Amministrazione Capofila del POC-FSE, per il tramite del Presidente della Regione, delle modifiche e degli aggiornamenti al Programma e alle connesse disposizioni per l'attuazione, per il relativo esame e approvazione da parte della Giunta di Governo e ove previsto dal CIPESS.

L'Autorità di Gestione inoltre, nel quadro delle iniziative intraprese ai fini del contrasto agli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19, assicurerà, in coerenza con quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato (Circolare IGRUE 18/2020 e Nota IGRUE prot.n. 20638 del 28.1.2021) l'applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n.77 del 17 luglio 2020 relativamente alla destinazione nell'ambito del POC delle risorse liquidate dall'UE ai PO in seguito alla certificazione delle spese rendicontate per le misure emergenziali[27] e delle risorse del Fondo di Rotazione rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi al 100%[28]. L'Autorità di Gestione emanerà una specifica circolare per la disciplina delle modalità di destinazione delle suddette risorse in coerenza con le indicazioni nazionali.

L'Autorità di Certificazione, incardinata nella Presidenza della Regione, ha la primaria responsabilità di redigere le dichiarazioni periodiche di spesa, provenienti da sistemi contabili affidabili e corredate di documenti giustificativi verificabili e conformi alle norme comunitarie e nazionali.

Infine, con riferimento al coordinamento e l'integrazione della programmazione 2014-2020, va richiamato il ruolo del Tavolo permanente per il coordinamento e l'integrazione della programmazione 2014-2020, Inoltre, istituito con D.G.R. n. 208 del 10 luglio 2014 e costituito dalle AdG dei Fondi SIE, individuate dalla D.G.R. n. 104 del 13 maggio 2014. Fanno parte del Tavolo, altresì, l'AdC e l'AdA regionale, nonché il Capo di Gabinetto del presidente della Regione o, su sua delega, il Capo della Segreteria Tecnica del Presidente della Regione e dell'Assessore con eventuale delega al Dipartimento della Programmazione. Il Segretario Generale della Regione e il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione assicurano le funzioni relative all'attuazione e all'aggiornamento del Piani di rafforzamento amministrativo (PRA) ed al soddisfacimento delle condizionalità ex-ante.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il sistema di sorveglianza sull'attuazione del Programma è strutturato per alimentare il Sistema Unico di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in linea con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, unicamente mediante il Sistema Informativo Locale (SIL), denominato Caronte, ovvero altro sistema appositamente individuato con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

I medesimi strumenti usati per la gestione dei Programmi Operativi cofinanziati con i fondi SIE 2014-2020, dovranno alimentare nelle opportune forme di interoperabilità e cooperazione applicativa il SIL, identificando puntualmente gli interventi e le operazioni afferenti la programmazione complementare, le varie categorie di dati da rilevare (finanziari, fisici e procedurali) secondo i sistemi di classificazione previsti nei regolamenti comunitari e le codifiche definite nel "Protocollo Unico di Colloquio" per il monitoraggio dei progetti di

[27] Il comma 1 dell'art. 242 stabilisce che, grazie alle modifiche apportate ai Regolamenti UE, le AdG dei PO 2014-2020 possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto dell'epidemia COVID-19, ossia alle spese nazionali.

[28] Il comma 4 dell'art. 242 ha previsto che, nelle more della riassegnazione delle risorse UE al 100%, le AdG possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali nazionali attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC ex art. 44 o di nuova assegnazione, mentre il comma 5 ha disposto che le risorse di FSC ritornano nelle disponibilità dello stesso nel momento in cui siano rese disponibili nei POC le risorse liquidate ai sensi del comma 2, ossia quelle impiegate sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato.

investimento pubblico finanziati dai Fondi Comunitari, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da altre fonti nazionali afferenti la Politica di coesione, di cui alla circolare MEF-RGS n. 18 del 30/04/2015 e s.m.i., la Circolare RGS-IGRUE n. 33921 del 28 febbraio 2017 "Termini per la validazione", la n. 17 del 28 luglio 2020 "Monitoraggio interventi COVID-19 - Indicazioni operative e quanto previsto dalla nota di aggiornamento del MEF RGS prot. N. 212027 del 02/11/2020 e relativo allegato aventi ad oggetto il "Monitoraggio degli interventi previsti da riprogrammazioni di risorse comunitarie e nazionali per l'emergenza COVID-19"

Ciascun Centro di Responsabilità (CdR) garantisce con riferimento alle operazioni di propria competenza tutti gli adempimenti volti ad assicurare la correttezza e completezza dei dati e le informazioni relative all'attuazione di azioni e operazioni. Ciascun CdR individua:

- almeno una struttura organizzativa di livello dirigenziale, quale Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) che, nei tempi e nelle modalità stabiliti dall'AdG, attua le procedure ad esso demandate e effettua il monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni selezionate sulla base delle informazioni inserite dagli altri Utenti abilitati (eventuali Organismi Intermedi, Enti attuatori, soggetti beneficiari, ecc.) nel SIL. L'UCO effettua le opportune verifiche di completezza, coerenza e congruità sulle informazioni inserite validandole e rendendole disponibili al CdR e all'AdG per le successive attività e validazioni di competenza.
- una struttura organizzativa di livello dirigenziale quale Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC), preposta al monitoraggio e ai controlli di primo livello delle operazioni di competenza del CdR stesso. Con riferimento specifico alle attività di controllo, le verifiche realizzate in tale ambito sono finalizzate a garantire, nel corso della gestione, la correttezza, la regolarità e la legittimità dell'esecuzione degli interventi finanziati dal programma complementare, in linea con le disposizioni regolamentari e normative di riferimento. Le verifiche di I livello riguardano tutte le spese che sono inserite nelle domande di rimborso prodotte dai beneficiari e sono documentate da specifiche check-list di controllo, come meglio descritto nei SIGECO dei Programmi Operativi regionali FSE e FESR 2014-2020.

L'Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) è funzionalmente indipendente dall'Unità di Monitoraggio e Controllo (UMC) del medesimo CdR.

L'implementazione e validazione nel SIL delle informazioni relative alle operazioni da parte dei soggetti preposti e il loro costante aggiornamento costituisce presupposto di legittimità per gli atti di accertamento delle somme in entrata a valere sulle risorse destinate al finanziamento del POC e dei successivi atti concernenti la spesa. Gli elementi costitutivi dei predetti atti sono conformi con le informazioni implementate e validate nel Sistema Informativo Locale.

La mancata, incompleta o incoerente implementazione e validazione delle informazioni previste dal SIL non consolida il presupposto di riscuotibilità dei fondi destinati al finanziamento del POC, in quanto non consente l'adeguata alimentazione del Sistema Unico di Monitoraggio del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, in linea con le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Per gli interventi inerenti alle competenze dell'Amministrazione capofila del POC FSE, l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento della Formazione professionale, garantisce, in conformità agli indirizzi dell'Autorità di Gestione del POC, il coordinamento dell'attuazione delle Linee di azione di competenza, il monitoraggio sistematico, procedurale, fisico e finanziario delle operazioni, le attività di riscontro alle iniziative di sorveglianza e vigilanza sull'attuazione poste in essere dall'Autorità di Gestione del POC e coordina gli specifici aggiornamenti sullo stato di avanzamento del monitoraggio delle operazioni da inviare periodicamente all'Autorità di Gestione.

L'Autorità di Gestione emanerà una specifica circolare per la disciplinare l'integrazione nel SIL Caronte delle attività di monitoraggio dell'Amministrazione capofila del POC FSE Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale – Dipartimento della Formazione professionale.

ALLEGATO 2 – QUADRO DEGLI INDICATORI

Il presente documento riporta la struttura degli indicatori di monitoraggio del Piano Operativo Complementare Sicilia 2014-2020 (POC), rappresentati a livello di singolo Asse e corredati delle informazioni/metadati utili e necessarie per lo svolgimento delle previste funzioni di monitoraggio e *accountability*. In funzione della stretta sinergia e complementarietà tra le azioni previste nel presente POC e quelle definite nell'ambito del PO FESR 2014.2020 e PO FSE 2014-2020 Sicilia, questa batteria di indicatori prende a stretto riferimento struttura e valori della batteria degli indicatori dei due programmi e sarà utilizzata come strumento di misurazione/monitoraggio del POC.

Gli indicatori presenti nella batteria, tutti afferenti al sistema informativo IGRUE, sono classificati in indicatori di risultato e di realizzazione:

- Con riferimento agli **indicatori di risultato** degli interventi del POC, dato il loro specifico significato assunto nell'ambito del ciclo di programmazione 2014-2020 di strumenti di misurazione degli effetti delle politiche attuate nel loro insieme a livello regionale, questi concorrono al raggiungimento dei target associati ai risultati attesi intercettati nei due programmi. Pertanto, al fine di rafforzare l'azione sinergica tra essi e nell'ottica della loro complementarietà, gli indicatori di risultato e i target associati sono i medesimi. Questi indicatori potranno essere integrati, modificati o aggiornati in conseguenza di rimodulazioni dei Programmi a seguito dell'inserimento successivo di obiettivi e azioni in corrispondenza degli interventi di salvaguardia allo stato attuale privi di dotazione finanziaria o a seguito dell'inserimento di obiettivi e azioni previsti in ulteriori documenti programmatici.

- Con riferimento agli **indicatori di realizzazione**, l'attuale livello di definizione del piano finanziario non consente di disporre delle informazioni necessarie a livello di singola azione per individuare correttamente gli indicatori e i loro valori target e tale fase sarà conclusa a seguito della disponibilità del riparto conclusivo a livello di azione. In funzione della complementarietà e sinergia tra i due Programmi, gli indicatori di realizzazione si baseranno sulla batteria di indicatori presenti nei due programmi e i valori target saranno calcolati sulla base della stessa metodologia adottata nel loro ambito. Anche in questo caso, questa batteria di indicatori sarà soggetta a integrazione o aggiornamento della struttura e dei valori target in conseguenza di eventuali rimodulazioni programmatiche e/o finanziarie dei Programmi.

Asse 1: Sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa (OT1, OT2, OT3)

1.A. Quadro degli indicatori di risultato

Obiettivo specifico POC	Risultato atteso intercettato	Indicatore	Codice	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
1.1 Sviluppare e potenziare le capacità di ricerca e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate 1.4. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 1.1 - Incremento dell'attività di innovazione delle imprese	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con soggetti esterni	432	%	56,4	67	ISTAT	Annuale
	R.A. 1.2 - Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale	Incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	114	%	0,88	1	ISTAT	Annuale
	R.A. 1.3 - Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza (totale)	419	%	1,65	2	ISTAT	Annuale
	R.A. 1.4 - Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza	Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di	397	%	56,5	75	ISTAT	Annuale
	R.A. 1.5 - Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I	Imprese che hanno svolto attività di R&S in collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati	432	%	36,25	37	ISTAT	Annuale
1.2 Garantire ai cittadini, imprese, organismi di ricerca e pubblica amministrazione di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 1.4. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	RA 2.1 - Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione connettività in banda ultra larga	Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps (Popolazione coperta con banda ultralarga a 100 Mbps in percentuale sulla popolazione residente)	423	%	0	85	ISTAT	Annuale
		Copertura con banda ultralarga a 30 Mbps (Popolazione coperta con banda ultralarga a 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente)	422	%	0	100	ISTAT	Annuale
	R.A. 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	Comuni con servizi pienamente interattivi	424	%	10	20	ISTAT	Annuale
	R.A. 2.3 - Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete	Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie	426	%	50	75	ISTAT	Annuale
1.3 Promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la creazione di posti di lavoro nelle piccole e medie imprese 1.4. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti nel sistema produttivo	Tasso di innovazione del sistema produttivo	148	%	25,00	27,00	ISTAT	Annuale
	R.A. 3.2 – Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive;	Quota dei lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro passiva	435	%	Da definire	Da definire	Da definire	Da definire
	R.A. 3.3 - Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	Investimenti privati su PIL	471	%	15,36	15,5	ISTAT	Annuale
	R.A. 3.4 - Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi	Grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero	431	%	16,2	30	ISTAT	Annuale
	R.A. 3.5 - Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese	Addetti delle nuove imprese (3.5.1)	398	%	3,72	3,94	ISTAT	Annuale
	R.A. 3.6 – Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura RA03.11CRII0 - Sostegno alle imprese per mitigazione effetti emergenza Covid-19	Quota valore dei fidi globali fra 30.000 e 500.000 Euro utilizzati dalle imprese (3.6.1)	413	%	22,5	27	ISTAT	Annuale

Asse 2: Sostenere l'attuazione del green deal europeo (OT4, OT5, OT6)

2.A. Quadro degli indicatori di risultato

Obiettivo specifico POC	Risultato atteso intercettato	Indicatore	Codice	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
2.1 Promuovere l'efficientamento energetico, lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle reti intelligenti 2.6. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni fonti rinnovabili	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro (media annua in migliaia)	373	GWh	3,6	3,3	Terna	Annuale
	R.A. 4.2 - Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria	376	GWh/Valore aggiunto dell'imprese dell'industria	77.30	66,58	Terna	Annuale
	RA 4.3 – Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti	Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico	4.3 PO FSR	N. medio per utente	4,17	2,3	Terna	Annuale
2.2 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi 2.6. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera	Popolazione esposta a rischio frane	277	Abitanti per km2 per classi	2,01-5	1,80-4,70	ISPRA	Quinquennale
		Popolazione esposta a rischio alluvione	278	Abitanti per km2 per classi	1,1	0,95	ISPRA	Quinquennale
	R.A. 5.3 - Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico.	Resilienza ai terremoti degli insediamenti (Comuni per classe di mitigazione del rischio con piano di emergenza e studi di micro zonazione sismica)	393	Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con piano di emergenza e studi di micro zonazione sismica in percentuale sul totale dei comuni a rischio sismico	11	100%	ISTAT	Annuale
		Superficie forestale percorsa dal fuoco	255	% percentuale sul totale della superficie forestale	1,89	1,5	ISTAT	Annuale
2.3 Garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque 2.6. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 6.3 – Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete dell'acquedotto.	Popolazione equivalente urbana servita da depurazione	253	%	40,4	90	ISTAT	Triennale
		Dispersione della rete di distribuzione	385	%	45,6	25	ISTAT	Triennale
	R.A. 6.4 - Mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici e gestione efficiente dell'irrigazione	Corpi idrici in buono stato di qualità	386	%	63,22	100,00	ISTAT	Triennale
2.4 Promuovere la transizione verso un'economia circolare 2.6. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 6.1 – Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	052	%	13,2	65%	ISPRA	Annuale
		Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante	084	kg	404,3	230	ISPRA	Annuale
	R.A. 6.2 – Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate	Aree bonificate su totale delle aree da bonificare	384	%	33,6	38	ISPRA	Annuale
2.5 Rafforzare la biodiversità e le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano 2.6. Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	RA 6.5.A - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici.	Percentuale di superficie degli habitat con un migliore stato di conservazione	441	%	25,8	35%	ISPRA	Annuale

Asse 3: Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto (OT4, OT7)

3.A. Quadro degli indicatori di risultato

Obiettivo specifico POC	Risultato atteso intercettato	Indicatore	Codice	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
3.1 - Investimenti sulla viabilità siciliana 3.3 - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 4.6) Aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici	129	%	14,6	19,6	Istat	Annuale
	R.A. 7.3) Miglioramento della mobilità regionale, integrazione modale e miglioramento dei collegamenti multimodali	Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario	046	%	1,8	4,5	Istat	Biennale
	R.A. 7.4) Rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari e terziari alla rete TEN-T	Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici	445	Minuti	53,48	51,76	ISFORT	nd
3.2 - Investimenti sulla portualità siciliana per la valorizzazione e il potenziamento della piattaforma intermodale regionale 3.3 - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE	R.A. 7.2) Miglioramento della competitività del sistema portuale e interportuale	Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti	450	Numero	2011	3016	Autorità portuali	Annuale

Asse 4: Migliorare le condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani (OT1, OT2, OT3, OT 4, OT 5, OT 6, OT7, OT 9, OT 10, OT 11)

4.A. Quadro degli indicatori di risultato

Obiettivo specifico POC	Risultato atteso intercettato	Indicatore	Codice	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	Periodicità dell'informativa
4.1. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza nelle aree urbane e non urbane.	R.A. 1.3- Promozione di nuovi mercati per l'innovazione	Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza (totale)	419	%	1,65	2	ISTAT	Annuale
	R.A. 2.2- Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia-	Comuni con servizi pienamente interattivi	424	%	10,30%	20%	ISTAT	Annuale
	R.A. 2.3- Potenziamento della domanda di ICT dei cittadini in termini di utilizzo dei servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete	Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie	426	%	0,503	0,75	ISTAT	Annuale
	R.A. 3.1- Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo	Tasso di innovazione del sistema produttivo	148	%	25%	27%	ISTAT	Annuale
	RA 3.3- consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	Investimenti privati sul PIL	471	%	15,36%	15,50%	ISTAT	Annuale
	R.A. 4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni fonti rinnovabili;	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro (media annua in migliaia)	373	GWh	3,6	3,3	TERNA-ISTAT	Annuale
	RA 4.3 – Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti	Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico	4.3 PO FESR	N. medio per utente	4,17	2,3	Terna	Annuale
	R.A. 4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane;	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici	129	%	14,6	19,6	ISTAT	Annuale
	R.A. 5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera;	Popolazione esposta a rischio frane	277	Abitanti per km^2 per classi	2,01 - 5	1,80 – 4,70	ISPRA	Quinquennale
		Popolazione esposta a rischio alluvione	278	Abitanti per km2 per classi	1,1	0,95	ISPRA	Biennale
	R.A. 5.3 – Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico;	Superficie forestale percorsa dal fuoco	255	%	6 (media 2010-2015)	3	Istat	Annuale
		Resilienza ai terremoti degli insediamenti per presenza di microzonazione sismica	393	%	11	100	ISPRA	Biennale
	R.A. 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione;	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale	372	Media (in migliaia)	22,3	23,05	ISTAT	Annuale
	R.A. 6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche;	Turismo nei mesi non estivi	165	Giornate di presenza italiani e stranieri nel	1,1	1,3	ISTAT/Regione	Annuale

				complesso degli esercizi ricettivi nei mesi non estivi			siciliana/Osservatorio Turistico	
	R.A. 7.4- Migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi multimodali	Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici	445	Minuti	53,48	51,76	ISTAT	Annuale
	R.A. 9.3 – Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia;	Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale	415	%	3,6	4	ISTAT	Annuale
	R.A. 9.4 – Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo;	Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale	285	N	2.922.064	2.497.125	Eurostat	Annuale
	R.A. 10.7- Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici	Sicurezza degli edifici scolastici	410	Quota di edifici in possesso del documento di valutazione dei rischi	93,2	100	MIn Istruzione	Annuale
4.2. Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile, la sicurezza attraverso progettualità ritenute strategiche per gli enti locali e territoriali siciliani 4.6 Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE.	R.A. 2.2- Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese (in particolare nella sanità e nella giustizia-	Comuni con servizi pienamente interattivi	424	%	10,30%	20%	ISTAT	Annuale
	R.A. 4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazioni fonti rinnovabili;	Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro (media annua in migliaia)	373	GWh	3,6	3,3	TERNA-ISTAT	Annuale
	R.A. 4.6 – Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane;	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici	129	%	14,6	19,6	ISTAT	Annuale
	R.A. 5.1 – Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera;	Popolazione esposta a rischio frane	277	Abitanti per km² per classi	2,01 - 5	1,80 – 4,70	ISPRA	Quinquennale
	R.A. 5.3 – Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico;	Resilienza ai terremoti degli insediamenti per presenza di microzonazione sismica	393	%	11	100	ISPRA	Biennale
	R.A. 6.6- Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione	Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali	443	Presenze turistiche totali nei comuni con parchi nazionali e regionali in percentuale sulla popolazione residente nei comuni con parchi nazionali e regionali	3	3,5	Istat	Annuale
	R.A. 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione;	Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale	372	Media (in migliaia)	22,3	23,05	ISTAT	Annuale
	R.A. 6.8 - Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche;	Turismo nei mesi non estivi	165	Giornate di presenza italiani e stranieri nel complesso degli	1,1	1,3	ISTAT/Regione siciliana/Osse	Annuale

				esercizi ricettivi nei mesi non estivi			rvatorio Turistico	
	RA 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale;	Persone a rischio di povertà o esclusione sociale	CR05	Numero	2.922.064	2.497.125	Istat	Annuale
	RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani;	Interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO	406	%	69,6	40	Fonte DPS, Sistema VISTO	Annuale
4.3 Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali. 4.6 Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE.	R.A. 9.3 – Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali;	Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale	415	%	3,60	4,00	Istat	Annuale
4.4 Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali. 4.6 Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE.	R.A. 9.4) Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo	Famiglie in condizioni di disagio abitativo	371	%	11,17	9,54	Istat	Annuale
	R.A. 9.5) Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti in coerenza con la strategia nazionale di inclusione	Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale	285	N	2.922.064	2.497.125	Eurostat	Annuale
	R.A. 9.6) Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità	Tasso di furti denunciati	279	%	21,2	21,9	Istat	Annuale
4.5 Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base, promuovendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e comunitaria 4.6 Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE.	R.A 1.6 CRII01 - Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari	Strutture DEA di I e II livello migliorate	1.6 PO FESR	Numero	0	80	Ass Sanità Sicilia	Annuale
	R.A. 9.3 – Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali; R.A. 9.9 CRII01 - Rafforzamento attrezzature, tecnologie -applicativi digitali, dispositivi di protezione e servizi alla popolazione in campo medico e sanitario per emergenza Covid-19	Anziani trattati in assistenza domiciliare socio-assistenziale	415	%	3,60	4,00	Istat	Annuale
4.7. Miglioramento della capacità di programmazione, progettazione e attuazione delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico	R.A. 11.6 - Miglioramento della *governance* multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico.	Interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO	406	%	69,6	40	Fonte DPS, Sistema VISTO	Annuale

Asse 5: Rafforzare il capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale (OT 8, OT 9, OT 10 FSE E OT 10 FESR)

5.A. Quadro degli indicatori di risultato

Obiettivo specifico POC*	Risultato atteso intercettato	Indicatore*	Codice	Unità di misura	Valore di base	Valore obiettivo	Fonte di dati	Periodicità dell'informazione
5.1 - Istruzione, formazione e competenze - Migliorare la qualità, l'accessibilità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dell'istruzione e della formazione e al fine di promuovere l'apprendimento permanente, ovvero garantire il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei sistemi formativi e d'istruzione.	RA 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa RA 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta RA 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/ reinserimento lavorativo RA 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione	Adulti che partecipano all'apprendimento permanente Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale	099 102	Percentuale	4,4 25,8	6,2 17,0	Istat	Annuale
	RA 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa RA 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi RA 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (cfr RA 10.1 - 10.2) partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (cfr RA 10.1 - 10.2) (cfr RA 10.3 - 10.4)**	CR06 CR03	Percentuale	16,30 65	40 90 80**	Sistema di monitoraggio	Annuale
5.4 Interventi Complementari FSE - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014-2020.	RA 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, dell'inserimento/ reinserimento lavorativo RA 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione RA 10.6 - Qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionale;	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento (cfr RA 10.5) (cfr RA 10.3 - 10.4)** Quota di giovani qualificati presso i percorsi di istruzione tecnica e professionale e di istruzione formazione tecnica superiore sul totale degli iscritti (cfr 10.6)	CR06 SR7	Percentuale	43,20 47,70** 56,50	53,20 55** 80	Sistema di monitoraggio	Annuale

5.2 - Occupazione - Migliorare l'accesso all'occupazione, modernizzare le istituzioni del mercato del lavoro e promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro	RA 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata. RA 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale;	Persone a rischio di povertà o esclusione sociale	CR05	Numero	2.922.064	2.497.125	Istat	Annuale
	RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani;	partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	CR03	Percentuale	65	85	Sistema di monitoraggio	Annuale
5.4 Interventi Complementari FSE - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014-2020.	RA 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata; RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani; RA 8.2 - Aumentare l'occupazione femminile;	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	CR06	Percentuale	16,30	32,00	Sistema di monitoraggio	Annuale
	RA 8.7 - Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro;	Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro Percentuale degli SPI che erogano le prestazioni specialistiche previste dagli standard regionali	SR1 SR2	Percentuale	42 39,10	67 95,00	Indagine ad hoc Sistema di monitoraggio	Annuale
5.3 - Inclusione e protezione Sociale - Potenziare l'inclusione attiva, promuovere l'integrazione socioeconomica delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, far fronte alla deprivazione materiale (incluse le misure per l'Emergenza Covid-19 – Assistenza alle famiglie disagiate)	RA 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale; RA 9.4 - Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo; RA 09.11 CRII07 "Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19";	Persone a rischio di povertà o esclusione sociale	CR05	Numero	2.922.064	2.497.125	Istat	Annuale
5.4 Interventi complementari FSE - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014-2020.	RA 9.2 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali d'inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili (persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali);	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	CR05	Percentuale	65,00	85,00	Sistema di monitoraggio	Annuale

	RA 9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociali	Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento	CR05	Numero	Da definire	Da definire	Sistema di monitoraggio	Annuale
	RA 9.3 - Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e rafforzamento del settore sanitario per il contrasto dell'emergenza da Covid-19;	Tasso di bambini tra 0 e 3 anni destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza all'infanzia (corrispondenti alla quota di popolazione 0-3 anni aggiuntiva all'azione di misure analoghe attivate a valere sul PAC Sicilia)	SR4	Percentuale	27,80	30,20	Monitoraggio regionale	Annuale
		Tasso di anziani destinatari delle misure relative ai servizi di assistenza sociale (corrispondenti alla quota di popolazione anziana aggiuntiva all'azione di misure analoghe attivate a valere sul PAC Sicilia)	SR5		23,40	25,0		
	RA 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale;	Incremento numero di imprese no profit rispetto al numero totale di imprese attive a livello regionale	SR3	Percentuale	6	16	Monitoraggio regionale	Annuale
5.5 - Interventi Complementari FESR - Garantire continuità di attuazione alle operazioni dell'Asse 10 del POR FESR Sicilia 2014-2020 e promuovere la qualificazione del patrimonio strutturale del sistema di istruzione/formazione regionale	RA 10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente;	Adulti che partecipano all'apprendimento permanente	099	%	4,4	6,2	ISTAT	Annuale
	R.A. 10.7 - Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici	Sicurezza degli edifici scolastici	410	%	93,2	100	MIUR	Annuale
	RA 10.8 - Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi	Disponibilità di nuove tecnologie per fini didattici	411	Numero	8,6	6	MIUR	Annuale
	RA 11.6 - Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico.	Interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO	406	Percentuale	69,6	40	DPS-VISTO	Annuale

22A01067

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina IP n. 103 dell'8 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg compresse - 30 compresse dalla Grecia con numero di autorizzazione 23876/26-06-1995 e 8552/6-2-2007, intestato alla società Upjohn Hellas Pharmaceutical Company LTD con sede in 253-255 Mesogeion Avenue N. Psychiko 154 51, Athens, Greece e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) e da Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Kildare, Ireland Little Connell, Newbridge, County Kildare, Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione: Xanax «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 045945058 (in base 10) 1CU472(in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 0,50 mg di Alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, docusato sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato, giallo tramonto (E110) lacca di Alluminio.

Come conservare Xanax compresse: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Descrizione dell'aspetto di Xanax e contenuto delle confezioni: le compresse di «Xanax» da 0,5 mg sono compresse ovali di colore arancione chiaro con una linea di incisione su un lato e con «Upjohn 55» sull'altro lato.

Le compresse sono disponibili in blister di PVC/PVDC-alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.R.L. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C. : 045945058.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 045945058.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01327

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo Altan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 34/2022 del 18 febbraio 2022

Procedura europea: AT/H/1113/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POSACONAZOLO ALTAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della presente determina, nella forma(e) farmaceutica(he), dosaggio(i) e confezione(i) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Altan Pharma Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Lennox Building, 50 South Richmond Street, Dublino 2, D02FK02, Irlanda.

Confezione: «300 mg concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 16,7 ml - A.I.C. n. 048956015 (in base 10) (in base 32).

Principio attivo: ogni flaconcino contiene 300 mg di posaconazolo. Ogni ml contiene 18 mg di posaconazolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Altan Pharmaceuticals S.A.,

Polígono Industrial de Bernedo, s/n, Bernedo, 01118, Álava, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP-Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di Rinnovo europeo (CRD) 28 ottobre 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01328

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Zentiva»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 36 del 18 febbraio 2022

Procedura europea n. NL/H/5026/001/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUGAMMADEX ZENTIVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), viale Luigi Bodio, 37/b, CAP 20158, Italia.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 2 ml - A.I.C. n. 049671011 (in base 10) 1HCUV3 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 5 ml - A.I.C. n. 049671023 (in base 10) 1HCUVH (in base 32).

Principio attivo: Sugammadex sodico.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Synthon Hispania, S.L.,

Calle De Castello 1, Saint Boi de Llobregat, 08830, Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso

in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di Rinnovo europeo (CRD) 25 ottobre 2025, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01329

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duloxetina Vi.Rel Pharma»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 38 del 18 febbraio 2022

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DULOXETINA VI.REL PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: VI.Rel Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in corso Vinzaglio 12 bis, CAP 10121 - Torino (TO) Italia.

Confezione: «45 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC -PVDC/AL - A.I.C. n. 048069013 (in base 10) 1FUYDP (in base 32).

Principio attivo: ogni capsula rigida gastroresistente contiene 45 mg di duloxetina (come cloridrato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Towa Pharmaceutical europe, S.L.

calle de Sant Martí 75-97, Martorelles, 08107 Barcellona, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «45 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC -PVDC/AL - A.I.C. n. 048069013 (in base 10) 1FUYDP (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «45 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC -PVDC/AL - A.I.C. n. 048069013 (in base 10) 1FUYDP (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di porre in essere le seguenti azioni: *a)* inserire l'uso *off label* tra i *safety concerns* dell'RMP; *b)* predisporre una DHCP, il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01330

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan»

Estratto determina IP n. 139 del 18 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 mg comprimidos efervescentes 20 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 58156 CN 933564-9, intestato alla società UPSA SAS 3 rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison - Francia e prodotto da UPSA - 979, Avenue des Pyrenes - Le Passage - 47520 - Francia, UPSA - 304, av. dr. Jean Bru - Agen - 47000 - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - codice A.I.C. n. 042847044 (in base 10) 18VLU4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: paracetamolo 500 mg;

eccipienti: acido citrico anidro sodio idrogeno carbonato, sodio carbonato anidro, sorbitolo (E420), sodio docusato, povidone, sodio saccarinato, sodio benzoato (E211).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - codice A.I.C. n. 042847044.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse - codice A.I.C. n. 042847044.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01341

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox»

Estratto determina IP n. 116 del 10 febbraio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Maalox® Kautabletten antacidum, 40 Kautabletten dalla Austria con numero di autorizzazione 1-18739, intestato alla società Sanofi-Aventis GmbH, Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien, Österreich e prodotto da Sanofi S.p.a. Viale Europa 11, 21040 – Origgio (VA), Italy, Sanofi

S.p.a., S.S. 17 Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20090 Segrate (MI).

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Codice A.I.C. : 044038040 (in base 10) 01ZXWS(in base 32)

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: magnesio idrossido 400 mg alluminio ossido idrato 400 mg;

eccipienti: saccarosio polvere con amido, sorbitolo, mannitolo, magnesio stearato, menta aroma polvere, saccarina sodica, saccarosio.

Inserire al par 5 del foglio illustrativo e delle etichette:

come conservare MAALOX.

conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola 1, 20049 Caleppio di Settala (MI);

SCF s.r.l. via Barbarossa, 7 – Cavenago d'Adda –LO – 26824;

Falorni S.r.l. situata in via dei Frilli 25, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 044038040.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MAALOX «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Codice A.I.C.: 044038040.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01351

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del Partito politico «Europeisti»

Art. 1.
Denominazione e sede

1. Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituita l'associazione, quale partito politico nazionale, denominata «Europeisti». L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'associazione non persegue fini di lucro ed è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

2. La sede è in Roma alla via del Monte delle Capre n. 44/A. Il numero del codice fiscale è 96506490588.

3. L'associazione può organizzare la propria attività tramite sedi secondarie e/o unità locali/delegazioni territoriali.

Art. 2.
Simbolo

1. Al Presidente, che ne riferisce circa l'uso al comitato di presidenza, spetta la facoltà di utilizzo della denominazione e del simbolo dell'associazione e la sua concessione a terzi, fermo restando il diritto unilaterale ed insindacabile di revoca della concessione medesima.

2. Il simbolo, che si trova allegato con lettera B all'atto costitutivo dell'associazione ricevuto dal notaio Antonio Caruso di Roma il 17 maggio 2021, repertorio n. 41199, n. raccolta n. 6595, registrato all'agenzia delle entrate di Roma 2 il 18 maggio 2021 al n. 16359 serie 1t, che a sua volta, previo esame, approvazione, vidimazione e lettura delle parti scritte, si allega a sua volta al presente atto con lettera «A», e ne forma parte integrante, è così descritto: «Simbolo composto da un cerchio di colore azzurro al cui interno vi è la scritta «Europeisti» di colore giallo; all'interno del cerchio nella parte superiore vi è un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro; nella parte inferiore del cerchio vi sono tre piccoli cerchi allineati di colore verde bianco e rosso (da sinistra verso destra); i colori sono il Pantone *Reflex Blue* (esadecimale: 003399) per l'area del cerchio, il Pantone *Yellow* (esadecimale: FFCC00) per le stelle e per la scritta «Europeisti» e il pantone Verde: 17-6153, Bianco: 11-0601, Rosso: 18-1662 per i tre cerchi nella parte inferiore del simbolo».

Art. 3.
Scopo e natura dell'associazione politica

1. L'associazione è un movimento politico di persone libere che intende ispirarsi alla tradizione dell'europeismo italiano ed internazionale -secondo i principi del Manifesto di Ventotene e più in generale secondo i principi liberaldemocraticie che si riconoscono nei valori della tradizione popolare europea: la dignità della persona, la libertà e la responsabilità, l'uguaglianza, la giustizia, la legalità, la solidarietà e la sussidiarietà.

2. L'associazione si propone di favorire la più completa libertà d'espressione, la libera circolazione delle idee e la piena attuazione del pluralismo nei mezzi di comunicazione.

3. Finalità dell'associazione è la promozione di iniziative e attività politiche e culturali, di formazione e ricreative, per attivare l'incontro tra le diverse identità culturali dell'Europa e del Mediterraneo e quindi contribuire allo sviluppo civile e culturale degli associati e, in generale, dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'impegno dell'associazione attinge pertanto a un patrimonio ideale e politico che pone al centro: la persona, il diritto alla vita, la libertà, la giustizia e la dignità di ogni essere umano; i principi di solidarietà, sussidiarietà e giustizia sociale per un riformismo capace di cambiare in profondità il nostro Paese ed usufruire della piena cittadinanza nell'Unione europea; un'Europa comunitaria, unita, democratica, vicina ai bisogni delle persone, capace di assicurare stabilità interna e pace in molte aree del mondo; il valore del lavoro e della libertà di impresa come espressioni e realizzazioni della persona umana.

5. L'associazione intende superare i modelli centralisti dei partiti dando voce alla più ampia pluralità di soggettività culturali, associative, civiche e politiche che si riconoscono nell'assoluta priorità della persona rispetto alle istituzioni per costruire un progetto onesto, di gente accogliente declinato con laicità inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno.

6. L'associazione ha lo scopo altresì di promuovere la partecipazione ispirata ai principi fondamentali della costituzione della Repubblica italiana in particolare a quelli richiamati dagli articoli 2, 3, 49 e 51.

7. L'associazione promuove azioni volte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini garantendo pari opportunità a tutti i livelli, particolarmente nell'accesso alla composizione dei propri organi collegiali e nelle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della costituzione.

8. L'associazione riconosce il pluralismo delle diverse opzioni culturali, sociali e politiche e garantisce pari dignità e opportunità a tutte le condizioni quali il genere, le convinzioni religiose, l'età, l'orientamento sessuale e l'origine etnica.

Art. 4.
Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli iscritti e modalità di adesione

1. L'associazione è aperta a forme di partecipazione molteplici e diversificate.

2. Ai fini del presente statuto, vengono identificati i seguenti soggetti della vita interna: i fondatori, gli iscritti, i sostenitori.

3. Sono iscritti all'associazione le cittadine e i cittadini italiani che ne facciano esplicita richiesta e che versino la quota di iscrizione fissata annualmente dalla Direzione nazionale.

4. L'iscrizione libera, volontaria e di durata annuale comporta la condivisione dei principi e dei programmi del l'associazione, l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi. Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri iscritti. Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attività dell'associazione (come riunioni, seminari di approfondimento tematico, eventi pubblici ed iniziative on-line) e ad esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all'associazione secondo le norme dello statuto e le eventuali disposizioni regolamentari.

5. La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web, e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione.

6. Le modalità e le procedure per l'iscrizione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento. L'iscrizione ha valore annuale ed è individuale.

7. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla Direzione nazionale;

b) in caso di morte;

c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verificherà l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima;

d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi interni o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione o qualora l'iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all'associazione, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nell'associazione.

8. La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo statuto ed in rispetto dello stesso.

9. All'atto dell'iscrizione si autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni anche in ambito europeo. In particolare, l'Associazione osserva le disposizioni in materia di protezione dei dati richieste dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo al regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 17 aprile 2016)

10. Il numero degli iscritti è illimitato.

11. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea. La qualifica di iscritto è intrasmissibile. Non possono iscriversi coloro che aderiscano ad associazioni e/o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle dell'associazione.

12. La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 5.
Organi associativi

Sono organi dell'associazione: il presidente; la Direzione nazionale; il Comitato di presidenza; il coordinatore organizzativo nazionale; il Tesoriere nazionale; l'Assemblea degli eletti; il Congresso nazionale degli iscritti, la Commissione nazionale di Garanzia.

Art. 6.
Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale, eletto dal Congresso nazionale degli iscritti è il garante dell'unità dell'associazione e rappresenta le linee politico-strategiche dell'associazione stessa.

2. Il Presidente nazionale convoca e presiede l'Assemblea degli eletti, la Direzione nazionale, il Comitato di presidenza e convoca il congresso degli iscritti.

3. Il Presidente nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale, è titolare del simbolo.

4. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

5. Il Presidente nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo.

6. Il Presidente nazionale resta in carica tre anni.

7. Il Presidente nazionale può essere revocato o dichiarato decaduto dalla direzione nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

8. Se il Presidente nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, la Direzione nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo presidente nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione del Congresso nazionale, da tenersi entro ottanta giorni.

Art. 7.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è composta da cento membri, compreso il Presidente nazionale, eletti dal Congresso nazionale, contestualmente al Presidente nazionale, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni. In caso di presentazione di più di una lista è prevista comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il quindici per cento (15%) dei posti della Direzione nazionale.

2. La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal Presidente nazionale.

3. Sono, comunque, membri di diritto della Direzione nazionale, a titolo consultivo, se non già eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, il coordinatore organizzativo nazionale, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il Tesoriere nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo regolarmente iscritti.

4. La Direzione nazionale:

a. è organo di indirizzo politico;

b. è convocata dal presidente almeno ogni sei mesi e, invia straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata o PEC almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;

c. determina, su proposta del presidente, le linee politiche e strategiche dell'associazione;

d. approva i dati del tesseramento;

e. stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

f. elabora ed approva i regolamenti per le elezioni degli organi di coordinamento dell'articolazione territoriale;

g. delibera, per gli atti che impegnano l'associazione, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. È prevista la possibilità della delega scritta ad altro membro della direzione.

7. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente nazionale.

Art. 8.
Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza, nominato dal presidente, è l'organo esecutivo: la sua durata coincide con quella del mandato del presidente.

2. È composto dal Presidente, dal coordinatore organizzativo, dal Tesoriere nazionale, da membri del Governo, da deputati, senatori, parlamentari europei e dai coordinatori regionali.

Può eleggere fra i suoi componenti uno o più vicepresidenti.

3. Il Comitato di presidenza:

a. è convocato dal presidente; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata o PEC almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione;

b. delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione delle linee strategiche dell'associazione;

c. ha la responsabilità di coordinare l'esecuzione dell'in-dirizzo politico-strategico dell'associazione, secondo le indicazioni deliberate dalla Direzione nazionale e dal presidente;

d. nomina, su proposta del presidente, il coordinatore organizzativo nazionale ed il tesoriere;

e. delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli eletti e alla Direzione nazionale;

f. seleziona le candidature per le assemblee elettive di cui all'art. 16, sulla base delle proposte ricevute dalle competenti commissioni di garanzia;

g. nei casi di necessità ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della Direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della Direzione nazionale;

h. delibera, per gli atti che impegnano l'associazione, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. È prevista la possibilità della delega scritta ad altro membro.

6. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal presidente.

Art. 9.
Coordinatore organizzativo nazionale

1. Il coordinatore organizzativo nazionale ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa dell'associazione. La durata del suo mandato è di trentasei mesi, rinnovabile.

2. Il coordinatore organizzativo:

a. svolge le funzioni di raccordo con i parlamentari nazionali ed europei, con gli eletti a livello locale;

b. assicura la migliore sinergia fra tutti gli aderenti all'associazione sul territorio, con particolare riguardo all'organizzazione della comunicazione interna ed esterna, nonché alla predisposizione e all'aggiornamento degli atti regolamentari e generali previsti dallo statuto;

c. Il coordinatore organizzativo sovrintende al lavoro dei coordinatori regionali, alla raccolta delle iscrizioni, al contributo dei sostenitori e al lavoro delle strutture federate e riferisce periodicamente al Comitato di presidenza e al presidente.

Art. 10.
Assemblea degli eletti.
Doveri degli eletti

1. È costituita l'assemblea dei parlamentari, nazionali ed europei e dei consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluoghi di provincia dell'associazione. La durata del suo mandato è di trentasei mesi.

2. È convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive in materia di indirizzo della politica nazionale dell'associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

3. Ai suoi lavori partecipano i membri della direzione nazionale e possono partecipare, se invitate, altre personalità.

4. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'associazione per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.

5. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'associazione versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.

6. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'associazione nonché dei provvedimenti disciplinari di cui alla previsione del presente statuto.

7. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il sistema informativo per la partecipazione.

Art. 11.
Congresso nazionale degli iscritti

1. Il congresso degli iscritti è l'organo sovrano dell'associazione ed è composto da tutti gli aderenti, ai vari livelli, all'associazione medesima in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, definisce ed indirizza la linea politica dell'associazione ed è convocato in via ordinaria ogni tre anni dalla Direzione nazionale.

2. Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di tre anni e comunque fino al congresso successivo.

3. Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Presidente nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti la Direzione nazionale.

4. Il Congresso nazionale, attraverso il metodo proporzionale sulla base di liste concorrenti, garantendo eventuali minoranze, elegge il Presidente nazionale e la Direzione nazionale.

Art. 12.
Congressi regionali e provinciali

1. Partecipano con diritto di voto ai congressi regionali e provinciali i soci iscritti all'associazione residenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale del coordinamento corrispondente.

2. Ogni congresso regionale e provinciale è convocato almeno una volta ogni tre anni per l'elezione del coordinatore regionale e/o provinciale e dei membri elettivi del comitato regionale e/o provinciale.

3. Il congresso regionale e/o provinciale, inoltre, è convocato ogni volta che lo richieda almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto al voto.

4. Il congresso elegge il coordinatore corrispondente e i membri del coordinamento corrispondente con metodo proporzionale, garantendo eventuali minoranze, sulla base della presentazione di liste concorrenti.

Art. 13.
Responsabili nazionali di settore e/o dipartimenti

1. Il Comitato di presidenza nomina i responsabili dei settori e/o dipartimenti.

2. I responsabili dei settori e/o dipartimenti, se convocati, partecipano ai lavori della Direzione nazionale.

Art. 14.
Rappresentanza di genere

L'associazione promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi dell'associazione ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della costituzione. In ogni organismo collegiale un genere non potrà superare il cinquanta per cento (50%) dei componenti.

Art. 15.
Articolazione territoriale

1. L'associazione articola la sua presenza in Italia e all'estero attraverso coordinatori regionali, provinciali e cittadini. A questo fine la Circoscrizione Estero è equiparata ad un'unica regione.

2. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni.

3. Il coordinamento regionale - il cui mandato dura trentasei mesi è composto da quaranta componenti eletti tra gli iscritti, con metodo democratico, a scrutinio segreto, sulla base di candidature libere e trasparenti, in conformità di apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del coordinamento regionale: il presidente della regione; i consiglieri e assessori regionali; i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione; il coordinatore regionale; i coordinatori provinciali della regione; il responsabile regionale dell'associazione giovanile e i responsabili regionali dei diversi dipartimenti istituiti; i presidenti e consiglieri provinciali.

4. Il coordinamento provinciale - il cui mandato dura trentasei mesi è composto da trenta componenti eletti tra gli iscritti, con metodo democratico, a scrutinio segreto, sulla base di candidature libere e trasparenti, in conformità di apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Fanno inoltre parte, di diritto, del coordinamento provinciale: il presidente della provincia; i consiglieri e assessori provinciali e dei comuni della provincia; il coordinatore provinciale; i responsabili provinciali dei diversi dipartimenti istituiti; i presidenti e consiglieri dei comuni della provincia.

5. Il coordinamento comunale - il cui mandato dura trentasei mesi è composto da venti componenti eletti tra gli iscritti, con metodo democratico, a scrutinio segreto, sulla base di candidature libere e trasparenti, in conformità di apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. Fanno parte inoltre, di diritto, del coordinamento comunale: il sindaco del comune; i consiglieri ed assessori comunali; il coordinatore comunale; il responsabile comunale dell'associazione giovanile e i responsabili comunali dei diversi dipartimenti.

Art. 16.
Candidature per le assemblee rappresentative

1. La presentazione delle candidature avviene ad ogni livello con forme di ampia consultazione democratica tra gli iscritti e con precipuo riferimento ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

2. L'associazione, in attuazione dell'art. 51 della costituzione, nella predisposizione delle liste di candidati ad ogni livello, si impegna ad osservare la presenza paritaria di donne e di uomini con la previsione di sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Garantisce inoltre l'uguaglianza di tutti gli iscritti, la pari dignità di tutte le condizioni personali (origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità) ed il rispetto delle minoranze.

3. Sulla base dei suddetti criteri, la selezione delle candidature alle assemblee elettive è effettuata dal Comitato di presidenza, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, su proposta della competente Commissione di Garanzia. Al riguardo l'associazione si attiene comunque ai seguenti principi: l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; la democrazia paritaria tra donne e uomini; il

pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto; l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; la pubblicità della procedura di selezione.

4. Sulle decisioni di selezione delle proposte di candidatura - entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto può aversi ricorso democratico e giurisdizionale innanzi alla Commissione elettorale di garanzia, appositamente costituita, i cui componenti non sono candidabili, che decide in modo tempestivo ed inappellabile.

Art. 17.
Incandidabilità

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante. La Direzione nazionale stabilisce le modalità ed i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art. 18.
Quote associative

1. Il diritto di voto nei vari organi può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento della quota stabilita.

2. La Direzione nazionale, su proposta del Comitato di presidenza, determina le quote associative che i membri degli organi associativi e gli iscritti versano all'associazione.

Art. 19.
Strutture federate

1. L'associazione può stipulare patti federativi con soggetti politici e civici, nonché con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che ne condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale con priorità alla costruzione di una piattaforma unitaria degli «Europeisti» italiani che si riconoscono nel principio di sussidiarietà orizzontale, nella centralità della persona, nonché nella famiglia del partito popolare europeo.

2. Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti dal Presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e descrivono le modalità di sostegno reciproco, nonché il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operatività il patto in oggetto.

Art. 20.
Azione disciplinare

1. Qualunque soggetto iscritto -individuale e/o struttura collettiva quivi prevista può promuovere azione disciplinare presso la Commissione di garanzia competente o presentare alla stessa un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali.

2. Tutti i ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori dieci giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato in contraddittorio dalla Commissione di garanzia competente. Nei confronti dei soggetti - individuali e/o collettivi sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli regionali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari.

4. La contestazione viene notificata dal Presidente nazionale ai soggetti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa del soggetto iscritto - individuale e/o collettivo sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. La Commissione di garanzia emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.

5. Sulle decisioni della Commissione di garanzia nazionale è ammesso reclamo negli stessi termini alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. In sede di reclamo è garantito il diritto di difesa del soggetto interessato sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale.

6. La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

Art. 21.
Misure disciplinari

1. Le misure disciplinari irrogabili, per competenza, dalle Commissioni di Garanzia sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

2. Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

3. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli organi dell'associazione qualora ciò non comporti l'espulsione.

4. L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell'associazione o per indegnità morale o politica.

5. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Art. 22.
Commissione nazionale di garanzia e privacy

1. La Commissione nazionale di garanzia è eletta dal congresso nazionale degli iscritti ed è composta da nove membri, che scelgono il presidente al loro interno. L'elezione avviene con metodo proporzionale su candidatura singola.

2. Dura in carica tre anni ed è competente per la ricezione ed il vaglio statutario delle proposte di candidatura alle assemblee elettive nazionali ed europee di cui *supra* all'art. 16.

3. La Commissione è competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'assemblea degli eletti, della Direzione nazionale, del Comitato di presidenza nonché sulle attività di cui al successivo art. 24. In seconda istanza è competente sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni regionali di garanzia.

4. È inoltre competente riguardo all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruità delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

5. La Commissione nazionale di garanzia è competente altresì relativamente alla *privacy*, alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza ai sensi delle vigenti normative in materia di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e alle

direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

6. La Commissione nazionale di garanzia, nel caso in cui un iscritto all'associazione sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del Comitato di presidenza, un parere di compatibilità dell'iscritto con le finalità dell'associazione. È diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie nel proprio interesse.

Art. 23.
Commissioni regionali di garanzia

1. Le Commissioni regionali di garanzia sono elette dai rispettivi coordinamenti regionali e sono composte da cinque membri, che scelgono al loro interno il presidente. L'elezione avviene con metodo proporzionale su presentazione di singole candidature.

2. Le commissioni sono competenti per la ricezione ed il vaglio statutario delle proposte di candidatura alle assemblee elettive regionali, provinciali e cittadine di cui *supra* all'art. 16.

3. In prima istanza sono competenti per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti dei rispettivi organi regionali, provinciali e comunali dell'associazione, e degli eletti nelle istituzioni di livello regionale, provinciale e comunale.

4. Avverso le decisioni di ogni Commissione regionale di garanzia è possibile ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

Art. 24.
Commissariamenti, sospensioni, scioglimenti e chiusura

1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Comitato di presidenza può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere del Presidente nazionale e della competente Commissione regionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca, commissariamento, scioglimento e chiusura.

2. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi e vanno obbligatoriamente preceduti da idoneo atto di contestazione, comunicato per iscritto ai coordinatori ed alle singole articolazioni territoriali, onde garantire il contraddittorio. In caso di scioglimento e/o esclusione si prevede la nomina immediata di un commissario, per la durata massima di dodici mesi, cui sono riconosciuti temporaneamente i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire. Nei medesimi casi, il presidente può revocare il diritto di utilizzare il nome ed il simbolo di «Europeisti».

3. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. Tali provvedimenti vengono comunicati al destinatario attraverso tempestivo invio di comunicazione raccomandata a/r o via PEC.

4. Entro massimo un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

5. Avverso il provvedimento di commissariamento, sospensione, scioglimento e chiusura può essere presentato ricorso, entro il termine di trenta giorni, da notificarsi tramite raccomandata a/r o via PEC anche alla Presidenza nazionale. Sul ricorso decide senza indugio, entro il termine di sessanta giorni, con le modalità democratiche e giurisdizionali statutariamente previste, la Commissione di garanzia nazionale e *privacy*.

Art. 25.
Patrimonio sociale. Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da: contributi degli associati; contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative; contributi pubblici di legge; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; investimenti mobiliari; interessi attivi e altre rendite patrimoniali; somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.

2. L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a. eredità, donazioni e legati;

b. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

d. contributi associativi;

e. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

4. Così come disposto dell'art. 9 della legge 21 febbraio 2014 n. 13 l'associazione prevede di destinare una quota pari al dieci per cento (10%) delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

5. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione è fatto obbligo alla stessa di devolvere il patrimonio eventualmente residuo ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26.
Tesoriere nazionale

1. Il Tesoriere nazionale - il cui mandato ha durata di tre anni ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni; agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

2. Il tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone, previo consenso del Comitato di presidenza, alla Direzione nazionale.

Art. 27.
Autonomia gestionale delle strutture territoriali

1. Le articolazioni organizzative territoriali previste dallo statuto *ex* art. 15 *supra* hanno una propria autonomia gestionale e rispondono in esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici da esse poste in essere.

2. Sono destinati alle articolazioni territoriali, nella misura del cinquanta per cento (50%):

a) i contributi degli eletti nelle amministrazioni locali;

b) i proventi degli eventi pubblici organizzati nello specifico livello locale;

c) i proventi del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento, allo specifico livello locale.

3. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l'inapplicabilità del precedente comma 2, l'Associazione «Europeisti» può erogare annualmente le risorse necessarie alle attività politiche della c.d. «Circoscrizione Estero».

4. Ogni anno il Tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, ripartisce ai territori in Italia e all'estero il cinquanta per cento (50%) delle risorse eventualmente raccolte mediante il 2×1000 di legge nel rispetto del principio di ragguaglio al numero degli iscritti di ciascuna articolazione territoriale.

5. La raccolta dei contributi elargiti dai soci stessi e/o da terzi è di esclusiva competenza dell'associazione/ partito a livello nazionale.

6. Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 149/2013, il partito nazionale prende atto dei rendiconti delle strutture decentrate e li allega al rendiconto nazionale.

Art. 28.
Esercizi sociali, bilanci e trasparenza

1. Tali esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei revisori dei conti e della società di revisione.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L'Associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, i bilanci, compresi i rendiconti ed ogni atto documentale della gestione economico-finanziaria.

Art. 29.
Trasparenza
e controllo del rendiconto

1. L'Associazione assicura altresì la suddetta trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti ogni altro ambito della sua attività - ivi comprese la pubblicità dei provvedimenti dei suoi organi rappresentativi e la possibilità di accesso documentale da parte degli iscritti avvalendosi anche del proprio sito internet ufficiale www.europeisti.org

2. Per quanto concerne la correttezza della gestione contabile e finanziaria, l'associazione si avvale di una società di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzietà rispetto all'associazione.

3. La società di revisione o il revisore unico è nominata dalla Direzione nazionale su proposta del Presidente nazionale.

4. La società di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 30.
Scioglimento e liquidazione

1. Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31.
Modifiche statutarie

Lo statuto, il simbolo e la denominazione possono essere modificati, con il voto favorevole dei due terzi, dal Congresso nazionale.

Art. 32.
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonché, in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Norme transitorie

I - Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, l'associazione politica è diretta da un Comitato promotore nazionale.

Il Comitato promotore nazionale è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione dell'associazione e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

II - Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale il Comitato promotore nazionale, su proposta del presidente nazionale, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione dell'associazione mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attività organizzative. In particolare, il Comitato promotore nazionale, su proposta del Presidente nazionale, prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione dei coordinamenti territoriali provvisori e per la presentazione dell'associazione ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti.

III - Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale ogni cooptazione nel Comitato promotore nazionale è affidata al presidente nazionale.

IV - Ha immediata applicazione l'art. 26 del presente statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità del Tesoriere nazionale.

V - Il primo Congresso nazionale si terrà entro il 15 maggio 2022 per eleggere con metodo proporzionale il Presidente nazionale e la Direzione nazionale tramite liste bloccate collegate.

22A01204

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2022, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2020 e 2021 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2020	*Media*	*102,3*		
2021	Gennaio	102,9	0,2	0,7
	Febbraio	103,0	0,5	0,7
	Marzo	103,3	0,7	0,8
	Aprile	103,7	1,2	1,1
	Maggio	103,6	1,3	0,9
	Giugno	103,8	1,4	1,1
	Luglio	104,2	1,9	1,5
	Agosto	104,7	2,1	1,5
	Settembre	104,5	2,6	2,0
	Ottobre	105,1	3,0	2,6
	Novembre	105,7	3,6	3,3
	Dicembre	106,2	3,8	3,6
2021	*Media*	*104,2*		
2021	Gennaio	107,7	4,7	4,9

22A01350

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 8 febbraio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Taher K.A. Akra, Console generale di Libia a Palermo.

22A01342

Rilascio di *exequatur*

In data 8 febbraio 2022 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Fabio Cadel, Console onorario della Repubblica Tunisina in Venezia.

22A01343

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000639/XVJ/CE/C del 10 febbraio 2022, l'esplosivo denominato «ES-A3» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0483 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 11 gennaio 2022.

Per il citato esplosivo il sig. Giustiniano Tiberio, titolare delle licenze *ex* articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Esplodenti Sabino S.p.a.» con stabilimento in Casalbordino (CH) - località Termini, ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.20.0019 del 16 ottobre 2020 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 6 dicembre 2021, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Esplodenti Sabino S.p.a.» presso lo stabilimento sito in Casalbordino (CH) - località Termini.

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01331

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000947/XVJ/CE/C del 10 febbraio 2022, l'esplosivo denominato «Startline 100» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0065 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Bam» in data 12 novembre 2008.

Per il citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «Sei Epc Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per lo stabilimento sito in Tivoli (RM) - località La Botte - via Colle Nocello

s.n.c., ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0589.EXP.3276/08 in data 8 maggio 2009 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 27 gennaio 2020, rilasciati dall'organismo notificato «Bam».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Explosia a.s.» presso lo stabilimento sito in Semtin 107 - 530 02 Pardubice 2 (Repubblica Ceca).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01332

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000946/XVJ/CE/C del 10 febbraio 2022, l'esplosivo denominato «Explus TS R» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0241 1.1D, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» in data 4 luglio 2008.

Per il citato esplosivo il sig. Calogero Lo Piccolo, titolare in nome e per conto della società «Sei Epc Italia S.p.a.» delle autorizzazioni *ex* articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per lo stabilimento sito in Tivoli (RM) - località La Botte - via Colle Nocello s.n.c., ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo n. 0080.EXP.08.0020 del 4 luglio 2008 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo «D») del 2 settembre 2021, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Epc-France» presso lo stabilimento sito in Saint-Martin-de-Crau (Francia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante, elementi identificativi del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01333

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001853/XVJ/CE/C del 16 febbraio 2022, all'esplosivo denominato «carica cava 43NS Ultrapack III, RDX H447540», già classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS.8071-XVJ/6/23 2005 CE (5) in data 8 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 2 novembre 2007, è assegnata la nuova denominazione «Charge, Powerflow 4621, RDX (P/N H447540)» con il certificato di esame UE del tipo (modulo «B») n. 0080.EXP.00.0006 - indice C1 rilasciato dall'ente notificato «Ineris» (Francia) in data 12 marzo 2014.

Per il citato esplosivo il sig. Enrico Barco, titolare dell'autorizzazione *ex* art. 46 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Schlumberger Italiana S.p.a.» con deposito in Comunanza (AP) - località Fanà, ha prodotto la sopra indicata documentazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

22A01334

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.».

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante: «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 309 del 30 dicembre 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 229 del 2021.».

22A01356

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Consorzio Terrebio società cooperativa in liquidazione», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*) lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Consorzio Terrebio società cooperativa in liquidazione», con sede a Bolzano (BZ), via dell'Isarco n. 3 (C.F. 02993120217) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale delle Regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 16 febbraio 2022

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

22A01352

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-050) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00